


IL CAMMINO ISTITUZIONALE DELL'AUTONOMIA TRENITINA

DAL SECONDO STATUTO DEL 1971 AL 2021

Fabio Scalet



50 anni di autonomia trentina

La presente pubblicazione è parte della Collana
"50 anni di autonomia trentina", promossa dal Comitato per il
Cinquantenario del Secondo Statuto di autonomia della Regione
Trentino-Alto Adige/Südtirol voluto dalla Provincia autonoma di
Trento e realizzata dalla Fondazione Museo Storico del Trentino.

Direzione di collana Mauro Marcantoni

Coordinamento tecnico Elisa Bertò

Hanno collaborato Rachele Catania, Andressa Fedrizzi

Progetto grafico IDESIA Trento - www.idesia.it

*Il presente volume è stato elaborato con riferimento ai dati
disponibili al 31 ottobre 2020.*

ISBN 978-88-908941-4-5

© 2021 - IDESIA

Via Piave 22 - 38122 Trento

© 2021 - Fondazione Museo Storico del Trentino

Via Torre d'Augusto 41 - 38121 Trento

*Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo volume può essere
riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo
elettronico, meccanico o altro, senza l'autorizzazione scritta dei
proprietari dei diritti e dell'Editore.*

IL CAMMINO ISTITUZIONALE DELL'AUTONOMIA TRENTEINA

DAL SECONDO STATUTO DEL 1971 AL 2021

Fabio Scalet

50 anni di autonomia trentina

Indice

PRESENTAZIONE _____	6
---------------------	---

LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL NEL QUADRO EVOLUTIVO DEL REGIONALISMO ITALIANO _____

14

Gli antefatti: otto secoli di identità istituzionale e di autogoverno del Trentino _____	15
Prima fase: il regionalismo dall'Unità d'Italia al 1946 _____	22
Seconda fase: il regionalismo nella Repubblica _____	25
L'autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol _____	32
Osservazioni conclusive _____	37

1. GLI ANNI '70: LA NASCITA

DELLA NUOVA AUTONOMIA _____	40
1.1. Premessa: profilo anagrafico del Trentino _____	41
1.2. Pianificazione territoriale e assetto istituzionale _____	43
1.3. L'ordinamento statutario _____	47
1.4. L'assetto legislativo fondamentale della Provincia degli anni '70 _____	52
1.5. Intersezioni _____	58
<i>Legislazione provinciale degli anni '70 _____</i>	<i>59</i>

2. GLI ANNI '80: UN'INTENSA STAGIONE

DI PROGRAMMAZIONE, DI PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E DI PIANIFICAZIONE _____	66
2.1. Premessa _____	67
2.2. La programmazione provinciale _____	67
2.3. L'ordinamento statutario _____	79
2.4. Le dorsali della legislazione provinciale degli anni '80 _____	83
2.5. Intersezioni _____	90
<i>Legislazione provinciale degli anni '80 _____</i>	<i>92</i>

3. GLI ANNI '90: IL RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE SETTORIALI E LA CRISI DEI COMPENSORI	98
3.1. Premessa	99
3.2. L'ordinamento statutario	99
3.3. Le dorsali della legislazione provinciale degli anni '90: il consolidamento delle politiche settoriali	103
3.4. Intersezioni	117
<i>Legislazione provinciale degli anni '90</i>	119
4. IL PRIMO DECENNIO DEGLI ANNI 2000: UNA NUOVA STAGIONE PER LA PIANIFICAZIONE E LA RIFORMA ISTITUZIONALE	124
4.1. Premessa	125
4.2. L'ordinamento statutario	132
4.3. Le dorsali fondamentali della legislazione provinciale dal 2000 al 2009	137
4.4. Intersezioni	150
<i>Legislazione provinciale del primo decennio degli anni 2000</i>	152
5. IL SECONDO DECENNIO DEGLI ANNI 2000: UNA STAGIONE TRA CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ	158
5.1. Premessa	159
5.2. L'ordinamento statutario	164
5.3. Le dorsali fondamentali della legislazione provinciale del secondo decennio degli anni 2000	181
5.4. Intersezioni	193
<i>Legislazione provinciale del decennio 2010-2020</i>	197

PRESENTAZIONE

Giuseppe Ferrandi e Mauro Marcantoni



Speciale nelle Speciali. Così può essere definita l'autonomia del Trentino, nella più ampia cornice dell'autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. Quindi una diversa specialità, istituzionalmente più ampia e funzionalmente più efficace, che merita di essere meglio conosciuta nella sua storia, per lunghi tratti travagliata, ma ricca di soluzioni originali e creative, soprattutto nel difficile percorso di conciliazione tra i due principali gruppi linguistici, italiano e tedesco, presenti in regione. Accanto alla storia meritano una particolarissima attenzione anche le due ulteriori componenti "strutturali" di questa vicenda autonomistica, che chiamano in causa le caratteristiche istituzionali e funzionali che le sono proprie.

Nel primo caso, come è ampiamente noto, l'assetto dell'autonomia speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol si distingue dalle altre specialità principalmente per tre elementi del tutto atipici: l'ancoraggio internazionale, derivante dall'Accordo De Gasperi-Gruber; l'assetto tripolare, con due prestanti e dinamiche Province affiancate dalla Regione; un sistema di tutela delle minoranze molto ampio, articolato e aperto a più ambiti disciplinari. Tutti elementi che non hanno uguali, in Italia e in Europa.

La seconda componente, quella funzionale, riguarda invece il modo in cui la speciale autonomia delle due Province autonome e della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è stata gestita e i risultati che ha ottenuto. Basti pensare che la produzione di norme di attuazione - il principale indicatore del pieno esercizio delle competenze statutarie e della capacità di acquisire dallo Stato competenze nuove - negli ultimi vent'anni è stata mediamente doppia rispetto alle Autonomie speciali del Nord. Guardando a quelle del Sud, lo scarto è risultato ancora maggiore: più di tre volte rispetto alla Sicilia e più di sette rispetto alla Sardegna. Oppure che la quantità di risorse finanziarie autogestite sul territorio, rispetto a quelle gestite dallo Stato, è talmente elevata

da non trovare nel resto del Paese situazioni confrontabili. Solo per fare un esempio, attingendo ai dati elaborati da Gianfranco Cerea nell'ambito dei lavori di Officina dell'Autonomia - Unità di Studi e Ricerche della Fondazione Museo Storico del Trentino -, a parità di spesa pubblica complessiva in Trentino lo Stato spende sul territorio meno di un quinto rispetto alla Sicilia; simmetricamente, sempre in Trentino, i poteri locali gestiscono molto più del doppio rispetto a quanto accade per gli omologhi poteri della Sicilia. Quindi, una sostanziale assunzione di responsabilità da parte della nostra Autonomia molto più ampia rispetto ad ogni altra realtà nazionale, fatta eccezione per l'Alto Adige, su questi temi in testa di lista.

In ultimo, sempre con riferimento ai dati Cerea, per rendere conto di quali effetti abbia prodotto questa assunzione di responsabilità in termini di sviluppo economico, va ricordato che negli ultimi cinquant'anni il PIL pro capite del Trentino - che nel 1971 era ancora sotto la media nazionale - oggi ha raggiunto le Regioni italiane più sviluppate. Inoltre, la crescita registrata in questo periodo in termini percentuali, sempre per il Trentino, è di gran lunga superiore anche alle migliori performance delle altre Regioni, seconda solo a quella dell'Alto Adige. Un ragionamento analogo può essere applicato a molti altri indicatori sociali e di qualità della vita.

In un'epoca dove la crisi economica ci affatica sempre più e dove l'incertezza, anche socio-sanitaria indotta dalla pandemia in atto, sta sconvolgendo gli antichi riferimenti, riportare questi ultimi dati potrebbe sembrare fuori luogo e fuori tempo. In realtà è esattamente il contrario: proprio perché viviamo in un'epoca così difficile è importante comprendere i meccanismi istituzionali e funzionali che in passato ci hanno aiutato a vincere i conflitti interni e a crescere fino a raggiungere i risultati già richiamati. Meccanismi istituzionali e capacità di gestione, meglio sarebbe dire di governo, che anche in futuro rappresenteranno i più rilevanti fattori del nostro sviluppo.

Questa premessa inquadra nella giusta luce il lavoro di Fabio Scalet che si è cimentato in un prezioso intervento di ricostruzione delle vicende autonomistiche, in particolare di quelle degli ultimi cinquant'anni. Un'opera in cui ha messo a frutto la sua preparazione giuridica e istituzionale, corroborata da una spiccata sensibilità storica e sociale. In più, ha potuto avvalersi del "molto" acquisito durante un'esperienza professionale ai massimi livelli istituzionali, culminata con la presidenza della Commissione dei 12, organismo chiave non solo per rendere "compiuta" la speciale autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol, ma anche per renderla "dinamica" e capace di rispondere al mutare dei tempi.

Nello specifico, il volume si sviluppa in un arco temporale ampio e adatto ad abbracciare non solo i decenni più recenti, ma anche i periodi più lontani in cui l'autonomia affonda le sue radici. In questo lungo e interessante percorso, la domanda alla quale l'opera mira a rispondere è cosa sia l'autonomia trentina nella sua emersione, cioè come l'autogoverno del Trentino abbia progressivamente assunto forma e sostanza operativa attraverso precise e originali regole, procedure e apparati pubblici collocati all'interno del più ampio assetto regionale e della Repubblica Italiana. L'analisi è di conseguenza svolta non in una prospettiva statica, ma guardando allo sviluppo delle regole legislative e statutarie, inevitabilmente connesse con la vocazione all'autogoverno, nel loro trasformarsi a seguito dei mutamenti non solo locali, ma anche nazionali e internazionali. Si tratta quindi di un'analisi inevitabilmente complessa, ma cruciale per comprendere la realtà autonomistica nel suo funzionamento interno, formale e sostanziale, e insieme nelle inevitabili e sempre più intense interazioni con l'esterno. Un esterno che non si esaurisce nei rapporti, pur fondamentali, con lo Stato e i suoi organi e con le istituzioni europee. Di notevole rilievo è anche la proiezione transfrontaliera, negli ultimi decenni promossa in particolare da esperienze

come quella dell'EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino, che ha precedenti significativi in un lungo e più antico esercizio di rapporti tra territori a sud e a nord del Brennero.

Si tratta pertanto di un'autonomia che, come emerge dal volume, è del tutto speciale non solo perché ha delle prerogative diverse dalle altre Speciali, ma anche e soprattutto perché ha alla base una comunità locale alle cui esigenze è stata effettivamente servente, perché si colloca in un contesto istituzionale più ampio - quello della Repubblica - delle cui evoluzioni e necessità si è fatta carico, e infine perché, lo si richiama solo per completare il ragionamento, ha fatto buon uso in termini di sviluppo di competenze e risorse finanziarie. Così, la cornice costituzionale dello Stato è presupposto dell'autonomia sul piano giuridico tanto quanto la comunità viva - di cui l'autonomia è esponenziale - ne costituisce presupposto su quello sociale.

Nella sua articolata e puntuale narrazione, il volume ha il pregio di essere rigorosamente specialistico, in quanto l'autonomia deve essere affrontata nel suo specifico significato giuridico come capacità di «*porre da sé la legge a se stessa*», ma le istituzioni di tale autonomia non sono descritte in modo acritico e statico, essendone messa anzi in luce la natura di "strumento di partecipazione" della comunità all'autogoverno, alla costruzione dei propri destini. Il tutto accompagnato da una precisa ricognizione su come politica nazionale e società locale - decennio per decennio - hanno chiesto alle istituzioni trentine soluzioni nuove a problemi nuovi, mantenendo una propria specificità, pur nel costante rapporto con le dinamiche del mondo. Nell'analisi svolta, le istituzioni autonomistiche sono nella sostanza "risposte" concrete a problemi reali e storicamente contestualizzati, prima che asettiche prescrizioni statutarie e legislative.

Proprio per questo, scorrendo il volume, da ogni pagina traspare che le istituzioni come "prodotti" del divenire delle circostanze e dei processi storici non possono che es-

sere temporalmente definite, creando cicli che si formano, si sviluppano, si chiudono e si riaprono. E sono longeve e sane solo se sanno mutare e adeguarsi ai contesti e alle loro trasformazioni.

Per questa ragione l'autonomia trentina, viva nella comunità, ha portato le istituzioni a mutare costantemente nel tempo, senza che ciò andasse a snaturare la ragione originaria e fondativa della sua specialità. Di conseguenza, nel volume il mutamento statutario e legislativo, in particolare degli ultimi cinquant'anni, non è interpretato tanto in un'ottica che sociologia e antropologia definirebbero evolutivista, quanto scrutinato e proposto in una prospettiva più vicina al funzionalismo. In altri termini, l'origine e lo sviluppo di Statuto e legislazione provinciale non determinano un "progresso", nel senso di un passaggio dal semplice (primitivo) al complesso (evoluto), quanto piuttosto una risposta costantemente aggiornata - e quindi diversa - a "funzioni" nuove, che la realtà in cui le istituzioni si collocano viene a porre all'attenzione dei "titolari" dell'esercizio concreto dell'autonomia.

I bisogni ai quali le regole, e gli apparati, rispondono sono di conseguenza al centro dell'analisi e della narrazione che ne è derivata. E, come si è detto, dall'analisi emerge un assetto istituzionale autonomistico "speciale" soprattutto perché è munito di poteri e spazi di intervento peculiari, che hanno saputo esercitare le loro prerogative con auto-responsabilità al fine di rispondere al meglio alle nuove esigenze poste dalla comunità e dalla leale collaborazione con lo Stato.

Entrando più nel dettaglio, il volume dà corpo narrativo e documentale a questo percorso procedendo per fasi storiche, seguendo ciascuna "stagione" dell'autonomia trentina e valorizzando la dinamicità e la capacità di rispondere ai problemi. E ciò sia a livello di Statuto e sue interpretazioni ed attuazioni, sia per la flessibile evoluzione legislativa locale in raccordo con i mutamenti della società e dell'economia.

La prima parte del volume si concentra sugli antefatti più lontani nel tempo, in particolare partendo dai secolari istituti di autogoverno territoriale e trattando i cento anni di appartenenza all'Impero austro-ungarico, per poi passare all'ordinamento italiano, prerepubblicano e repubblicano, entro gli schemi del quale si radica anche l'affermazione del Primo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige del 1948. È però al Secondo Statuto che viene riservata una più puntuale analisi evolutiva, a partire dalla nascita della nuova autonomia provinciale negli anni '70, per poi sottolineare l'attenzione a programmazione, progettazione organizzativa e pianificazione che si sviluppa negli anni '80, e quindi passare agli anni '90 per le politiche settoriali. Da ultimo, ciascuno dei due decenni degli anni 2000 è analizzato nell'intento di individuare gli importanti punti di svolta istituzionale che si collocano in queste stagioni, spesso condizionati da questioni finanziarie o dall'esigenza di adeguare il regionalismo speciale trentino ad evoluzioni nazionali del regionalismo ordinario e a problematiche di vocazione anche europea e sovranazionale.

Una ricostruzione storica, quella dell'autore, nella quale il dato giuridico-istituzionale rimane quindi sempre il protagonista, ben valorizzato anche in esaurienti box di riepilogo degli atti normativi fondamentali del decennio, dalla quale però emerge come l'autonomia - quale fenomeno storico - produca e necessiti di regole sempre nuove e sempre aggiornate. La vitalità delle istituzioni speciali del Trentino, in questo volume, traspare proprio dall'abbondanza dei riferimenti e dalla lettura degli stessi nella specifica chiave della funzione pratica che - decennio per decennio - hanno svolto al servizio della comunità, offrendo un contributo fondamentale nella ricostruzione delle principali vicende che hanno portato la nostra autonomia ad essere quella che conosciamo oggi.

In conclusione, dalla lettura di questo pregevole lavoro si possono ricavare informazioni, visuali e accadimenti

che confermano come la storia della autonomia speciale del Trentino sia interessante - anche per un osservatore esterno - soprattutto per il suo costante divenire giuridico-istituzionale e per il suo impatto sullo sviluppo ad ogni livello. Una storia viva e dinamica, proprio perché l'autonomia - come domanda di auto-soluzioni a problemi, che proviene direttamente dalla comunità - è essa stessa sempre viva e dinamica.

LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA DEL TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL NEL

QUADRO EVOLUTIVO DEL
REGIONALISMO ITALIANO

Gli antefatti: otto secoli di identità istituzionale e di autogoverno del Trentino

Prima di introdurre il tema del regionalismo in Italia, nel quale è incastonata l'autonomia speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, appare doveroso tracciare un breve *excursus* storico-istituzionale che ha contrassegnato l'identità e lo sviluppo dell'autogoverno nel territorio che, in larga parte, coincide con l'attuale provincia di Trento.

Si tratta di una storia che è durata oltre otto secoli e che prende l'abbrivio, dopo la caduta dell'Impero romano, con la costituzione, nel VII secolo, del Ducato longobardo di Trento, successivamente assorbito, nel 774, nell'Impero carolingio. In età ottoniana il territorio venne quindi a far parte del Sacro Romano Impero. Nel 1027, l'imperatore Corrado II il Salico confermò ai vescovi di Trento e Bressanone le concessioni feudali di ampie potestà pubblicistiche nelle rispettive diocesi, costituendo il Principato vescovile di Trento (che comprendeva il Trentino e parte dell'Alto Adige) e quello di Bressanone (che comprendeva anche territori oggi ricadenti in Austria). I Principati vescovili sopravvissero formalmente fino alla secolarizzazione napoleonica del 1803. Ampi poteri comitali venivano riconosciuti al vescovo di Feltre, la cui diocesi comprendeva buona parte della Valsugana e il Primiero.

Ma, come noto, l'amministrazione temporale dei territori venne affidata dai vescovi a casate nobiliari locali, che assunsero l'avvocazia (*advocati*), con il compito anche di difendere l'istituzione ecclesiastica. Gli *advocati* più potenti divennero in breve tempo da vassalli a veri titolari di domini sotto l'aspetto politico, giuridico ed economico, subordinando nella sostanza le originarie prerogative riconosciute dagli imperatori ai principi vescovi. Tra questi, spicca dal XIII secolo il ruolo dominante dei conti *di* Tirolo, che con Mainardo II fondarono la Contea *del* Tirolo, di fatto sovrapp-

ponendo il proprio potere comitale a quello vescovile. In relazione al suo rilievo economico e geopolitico, la Contea passò nel 1363 alla potente dinastia degli Asburgo.

Se dal punto di vista formale il Principato vescovile trentino è stato secolarizzato nel periodo napoleonico (1803) e, conseguentemente, incorporato nell'assetto costituzionale austriaco, nel lungo periodo feudale, prima dell'avvento della moderna statualità nel XIX secolo, l'esercizio delle potestà pubbliche nei vari territori vedeva una sovrapposizione di molteplici autorità, domini, immunità, privilegi. Tali sovrapposizioni erano determinate sia dai meccanismi feudali di vassallaggio, ma soprattutto da rapporti di forza derivanti da contese, conquiste, sopraffazioni e da imposizioni.

In questa prospettiva, per capire come la Contea del Tirolo assieme ai Principati vescovili formavano il nesso tirolese in termini di complessità territoriale, si richiama l'Ordinamento della Contea principesca del Tirolo (Begriff der Fürstlichen Graffschaft Tirol) del 1532, firmato dall'imperatore Ferdinando d'Asburgo e dal principe vescovo e cardinale Bernardo Clesio, successivamente confermato nel 1574:

Questo ordinamento stabilisce per il territorio di questa nostra Contea principesca del Tirolo che tutti debbano conoscere quale sia l'estensione della Contea e debbano comprendere questo ordinamento. Abbiamo così sanato i giusti confini e giurisdizioni affinché questa Contea del Tirolo sia distinta dagli altri Länder ed essa sia attualmente delimitata secondo quanto qui fissato, stabilito e descritto. Infatti: la Signoria di Rovereto, Brentonico ed Avio con le loro pertinenze, il paese situato lungo l'Adige oltre Trento e le altre località delle zone del Garda situate verso Trento, Riva e Castel Penede con le loro pertinenze ed inoltre ciò che appartiene alla Casa di Dio [Diocesi/Capitolo] cioè le Giudicarie con la Val Rendena verso Brescia ed il Ducato di Milano; la Contea di Arco, le Signorie di Lodron, della Val di Gresta e di Nomi; la Val Venosta fino ai suoi confini del Wormser Joch [Passo Stelvio] verso il Grau Bund [Canton Grigioni] con tut-

ti gli altri territori di confine verso i Grigioni e la Confederazione [Svizzera] sui quali si estende la nostra giurisdizione. Ad oriente le terre di confine [Primiero] con la Valsugana e la chiusa di Covelò e gli antichi confini fino a Buchenstein [Livinallongo] e verso Heunfels [Cortina d'Ampezzo] compresa la Contea di Lienz e non oltre. Inoltre le giurisdizioni di Rattenberg, Kufstein e Kitzbühel con le Marche situate verso la Baviera; le zone dell'Oberthalben e dell'Ehrenberg verso Tannheim e Füssen e le Marche verso la Svevia; queste Marche con tutti i loro territori, che ci appartengono dall'antichità.

Peraltro, va precisato che la valle di Primiero fu incorporata nel Sacro Romano Impero fin dal 1349, mentre la Valsugana orientale, dopo vari avvicendamenti e contese tra il Tirolo e le Signorie venete, entrò a far parte in via definitiva del dominio tirolese nel 1413. Dopo la sconfitta della Repubblica veneta, nel 1516 entrano alle dirette dipendenze tirolesi i territori di Rovereto e i Quattro Vicariati, che - unitamente alla Valsugana e al Primiero - formavano *l Confini d'Italia*. A nord erano soggetti al dominio austriaco la giurisdizione di Königsberg e Salorno. Alcune *enclaves* interne al Principato godevano di ampia autonomia o semi-indipendenza: si trattava di feudi appartenenti a nobili famiglie e della Magnifica Comunità di Fiemme.

Particolare rilievo assume, in tale cornice, il *Landlibell*, documento redatto dalla Dieta del Tirolo a Innsbruck il 23 giugno 1511, in accordo con i vescovi di Trento e di Bressanone, sotto la garanzia dell'imperatore Massimiliano I. Tale atto regolava i rapporti e le questioni di carattere militare tra il Principato vescovile di Trento e quello di Bressanone con la Contea del Tirolo. L'accordo trattava la difesa territoriale ed aspetti fiscali, restando in vigore fino al XIX secolo. Il *Landlibell* prevedeva la mobilitazione dei tirolesi per la difesa del proprio territorio, con il vincolo di non essere destinati fuori di esso.

Quanto alle autonomie locali, la ricerca storiografica più

recente segnala questa mappatura. La città di Trento nel medioevo era una cittadina di modeste dimensioni, fortemente impregnata dalla presenza e dall'iniziativa politica vescovile, che ne condizionava i contenuti degli Statuti cittadini. Nelle comunità rurali si assisteva ad un'articolazione su due livelli delle forme di autogoverno: da un lato alcune comunità che, in regime pattizio con l'episcopato, godevano di una significativa sfera di autonomia, anche sotto il profilo della giurisdizione e fiscale; dall'altro, le più numerose comunità dotate di carte di regola per la gestione del patrimonio comune e della sicurezza e polizia urbana.

I secoli XVII e XVIII registrano via via l'acutizzazione del conflitto tra i principi vescovi di Trento e di Bressanone con l'autorità imperiale, che riuniva in sé anche il titolo comitale del Tirolo, in ragione delle compulsive politiche di accentramento della casa d'Austria. Nel 1713 è emanata dall'imperatore Carlo VI la *Prammatica Sanzione* che stabiliva l'unità e indivisibilità dei domini asburgici, passando da un'unione personale al dinasta ad unione istituzionale a carattere strutturale. Ciò indebolì il ruolo della stessa Dieta di Innsbruck. Nel secolo dei Lumi i governi di Maria Teresa d'Austria (1740-1770) e del figlio Giuseppe II (1780-90) introdussero rilevanti riforme volte alla razionalizzazione e all'efficientamento dell'Amministrazione pubblica, che hanno investito l'architettura istituzionale regionale. Anche il Tirolo ha beneficiato di un periodo di sviluppo economico e di importanti riforme nell'ambito dell'istruzione, della giustizia e del culto confessionale. L'istituzione del catasto teresiano - unitamente al sistema di pubblicità tavolare - ha dato luogo ad una politica fiscale efficace, efficiente ed equa, sopprimendo i privilegi nobiliari ed ecclesiali.

Dal 1796 al 1814, lo tsunami napoleonico sconvolse il secolare ordine europeo, travolgendo lo stesso Sacro Romano Impero Germanico: l'11 agosto 1804 l'imperatore Francesco II si proclamò "imperatore d'Austria", dopo che Napoleone si era assiso come "imperatore dei francesi". In

tali contesti emergeva, nel 1809, il ruolo di Andreas Hofer come capo della rivolta del popolo montanaro tirolese contro l'invasore franco-bavarese. La sua figura ha assunto un importante carattere simbolico: il mito hofferiano della libertà, della lotta alla tirannia, dell'autodeterminazione, dei valori comunitari ha assunto nel tempo un rilievo in vari ambiti, non solo politici, ma anche culturali: nel romanticismo, nello storicismo e nell'espressionismo.

All'indomani del Congresso di Vienna del 1815, il Tirolo ritornò sotto la corona asburgica la cui azione era apertamente orientata all'accentramento amministrativo, al di là di alcuni retaggi simbolici.

Con Disposizione Sovrana n. 28 del 24 aprile 1815 venne stabilita l'organizzazione amministrativa definitiva del Trentino. Secondo questa riforma, l'Amministrazione provinciale centrale aveva sede ad Innsbruck, con il *Gubernium*, mentre a livello locale venivano istituiti i *Capitanati Circolari*, che per il Trentino avevano sede a Trento ed a Rovereto. Dai *Capitanati Circolari* dipendevano vari *Giudizi Distrettuali*, con competenze miste, sia politico-amministrative che giudiziarie di prima istanza, e con il compito di sovrintendere sui Comuni appartenenti al loro distretto.

I moti rivoluzionari del 1848 esplosi in tutt'Europa non interessarono tuttavia incisivamente il Tirolo, che si configurava ancora come un baluardo del conservatorismo, salvo che nella compagine trentina. I deputati trentini si fecero portavoce sia all'Assemblea costituente germanica di Francoforte che di Vienna di una piena autonomia della parte italiana del Tirolo, che non trovava adeguato riconoscimento nella Dieta e nella *Luogotenenza* di Innsbruck. In tali contesti vennero presentate ripetute petizioni per la separazione amministrativa e parlamentare dei Circoli di Trento e di Rovereto dalla parte tedesca del Land, tra le quali spicca la Petizione del settembre 1848 con 46.000 firme. Per una sorta di contrappasso, va ricordato che negli anni 1945-1948, l'ASAR (Associazione Studi per l'Autonomia

Regionale) sosterrà un'autonomia integrale da Borghetto al Brennero, entro lo Stato italiano, coinvolgendo migliaia di persone nelle varie manifestazioni e superando i 100.000 tesserati all'Associazione.

Nella seconda metà del XIX secolo, dopo la bufera del 1848, è intervenuta una nutrita serie di norme riorganizzative della Contea principesca del Tirolo, che sono approdate infine nella legge n. 40 del 19 maggio 1868, la quale statui il principio della separazione delle competenze politico-amministrative da quelle giudiziarie, dando una nuova organizzazione agli uffici governativi.

La rinnovata struttura amministrativa si configurava simile a quella istituita nel 1849. Ad Innsbruck veniva confermata al vertice dell'Amministrazione provinciale la *Luogotenenza*. A Trento veniva istituita una *Sezione di Luogotenenza*, con il compito di sovrintendere agli "affari luogotenenziali", e con a capo un *Consigliere Aulico*. La Provincia veniva poi divisa in *Capitanati Distrettuali*, con compiti amministrativi riguardanti il culto, l'istruzione, la difesa dello Stato, la pubblica sicurezza, l'agricoltura, la viabilità delle strade, le acque e gli acquedotti, ecc. Per il Trentino i Capitanati distrettuali erano otto: Borgo, Cavalese, Cles, Primiero, Riva, Rovereto, Tione e Trento.

Nel 1896 venne soppressa la Sezione di Luogotenenza, le cui competenze venivano accentrate presso la Luogotenenza di Innsbruck. Rimasero invece in funzione fino alla fine della Prima guerra mondiale i Capitanati Distrettuali, tra cui il *Capitanato Distrettuale di Trento*.

Merita essere ricordato il Regolamento provinciale per la Contea principesca del Tirolo (pubblicato come allegato alla Patente imperiale dei 26 febbraio 1861), che definisce la composizione della Dieta e della Giunta provinciale, nonché gli aspetti afferenti l'elezione dei relativi componenti e le modalità di funzionamento. In particolare, il Regolamento definisce le competenze legislative proprie e concorrenti della Dieta provinciale, prevedendo anche l'ipotesi di

quelle delegate. Per ogni legge provinciale è richiesta la *sanzione* dell'imperatore.

La nuova legislazione sui Comuni è dettata dalla legge del 5 marzo 1862, la quale ribadiva la sostanziale autonomia dei Comuni, destinatari anche di compiti delegati. Le relative disposizioni regolamentari sono emanate nel 1866, mentre nel 1868 è promulgata la legge provinciale recante la disciplina delle rappresentanze distrettuali, vale a dire organi elettivi intermedi tra il livello comunale e la Dieta. I Comuni di Trento e di Rovereto godevano di un regime speciale stabilito dai relativi Statuti.

La ricerca storica evidenzia, in termini generali, l'adesione dei trentini all'impianto politico-amministrativo locale, caratterizzato da un reale decentramento e da semplificazione amministrativa. Peraltro va sottolineato che con la Restaurazione sono stati ripristinati gli originari 384 Comuni, dando luogo ad una polverizzazione istituzionale, aggravata dalla modesta entità dei patrimoni comunali.

Le contestazioni e le petizioni riguardavano pertanto il ruolo marginale del Trentino quanto alla rappresentanza nella Dieta di Innsbruck. Tutto ciò si tradusse - in via prevalente rispetto alle istanze irredentistiche di una parte minoritaria della borghesia trentina - nella reiterata richiesta di un'autonomia provinciale rispetto al nesso tirolese, pur sempre nella cornice costituzionale dell'Impero. Un altro elemento di forte tensione era rappresentato dalla domanda di riconoscimento e di promozione dell'identità culturale, che scatenò un'elevata competitività tra le associazioni tedesche e quelle italiane, fino a richiedere anche l'istituzione di un ateneo nazionale per la porzione italiana del Tirolo.

Ormai, approssimandosi al XX secolo, i destini dei popoli europei stavano infilandosi in un vortice che avrebbe sconvolto non solo il continente europeo: per la prima volta nella storia umana veniva scatenata la Prima guerra mondiale, la Grande Guerra del 1914-1918, che avrebbe dissolto im-

peri secolari, ghermendo con un'inutile strage gli eserciti più potenti della terra e milioni di cittadini inermi.

Anche il Trentino è stato coinvolto in questo tributo di vittime: è stato stimato che degli oltre 55.000 soldati trentini che tra il 1914 e il 1918 combatterono in Galizia, in Serbia e sul fronte italiano, più di 11.500 morirono nelle trincee, negli ospedali e nei campi di prigionia. Evidentemente era stata disattesa la tutela a suo tempo codificata dal *Landlibell*. La popolazione del Tirolo italiano ha vissuto la tragedia di imponenti evacuazioni ed allontanamenti dalla propria terra, ritrovando sovente distruzioni al suo ritorno nelle valli prossime al fronte.

Dopo nove secoli, il territorio del Tirolo posto a sud del crinale alpino fu annesso al Regno d'Italia.

Prima fase: il regionalismo dall'Unità d'Italia al 1946

«Per noi il movimento regionalista non ha [...] carattere di semplice base di circoscrizione territoriale per un migliore assetto degli organi statali decentrati alla periferia, ha una caratteristica amministrativa organica autonoma; è una unità specifica, ragione della vita rappresentativa delle forze locali. L'ente che deve sorgere deve essere sano, valido, completo, e quindi nella caratteristica fondamentale elettivo-rappresentativo, autonomo-autarchico, amministrativo-legislativo, la Regione, in tutte le sue appartenenze e sommando in essa tutti gli interessi collettivi limitati allo sviluppo locale-territoriale. Chiarisco le parole sottolineate: elettivo-rappresentativo, perché non sia frutto di elezioni di secondo grado o di enti specifici o di nomina statale, ma in base ad elettorato diretto a suffragio universale, comprese le donne, e a sistema proporzionale; - autonomo-autarchico, perché esso entro le leggi governi a sé, e dalle leggi tragga la sua caratteristica; e non sia un ente statale con poteri delegati, che abbia per capo un governatore; - amministrativo-legislativo, che

abbia una finanza, che possa imporre tributi, che amministri tali fondi e che in tale atto, cioè nel complesso della sua attività specifica, faccia i regolamenti e le leggi di carattere locale e dentro l'ambito del proprio territorio».

Così si esprimeva Luigi Sturzo al Congresso nazionale del Partito Popolare nel 1921, lanciando un chiaro, seppur fievole, messaggio all'indomani del primo conflitto mondiale, messaggio subito sopito dall'imminente tempesta scatenata dal regime, quello fascista, che si stava man mano imponendo.

La storia del regionalismo italiano è contrassegnata, da un lato, dall'impronta fondamentale che ha informato la creazione dello Stato italiano all'indomani dell'unificazione nazionale, dall'altro, da un permanente fenomeno oscillatorio registrabile all'indomani del secondo dopoguerra. L'idea regionalista ha cominciato ad affermarsi in Italia già nel XIX secolo, nell'ambito dei movimenti risorgimentali e culturali riferibili in particolare a Vincenzo Gioberti, ad Antonio Rosmini, a Carlo Cattaneo, ma anche nell'area di ispirazione mazziniana. Su impulso del Presidente del Consiglio Cavour, venne presentato dal Ministro dell'Interno Farini un progetto normativo nel 1860 per l'istituzione di una commissione legislativa con il compito di studiare e approfondire una riforma dell'ordinamento amministrativo dello Stato, che alludeva anche a un *ente morale* di scala regionale. In immediata sequenza il nuovo Ministro dell'Interno Minghetti presentò nel 1861 un'ipotesi di riorganizzazione amministrativa dello Stato che contemplava anche una dimensione regionale, oltre alle province e ai Comuni, intesa come circoscrizione amministrativa dello Stato, retta da un governatore collegato al Ministero dell'Interno. Complessivamente questi progetti erano volti a una forma di decentramento burocratico-amministrativo di marca essenzialmente statalista, in una prospettiva di articolazione burocratica dell'organizzazione statale. All'indomani

della morte di Cavour si interrompe qualsiasi processo di sviluppo e di affinamento dell'articolazione organizzativa delle istituzioni statali e territoriali, rilevando solo l'emanazione nel 1865 del testo relativo alle leggi di unificazione comunale e provinciale del Regno d'Italia. I timori in ordine alla tenuta del nuovo Regno, che incorporava gli Stati pre-unitari, deposero per una marcata centralizzazione del modello organizzativo dello Stato italiano, in continuità con la struttura istituzionale sabauda, che a sua volta mutuava la fisiologia strutturale centralizzata dello Stato francese modellato, a livello di articolazione territoriale, sulle prefetture. La voce di don Luigi Sturzo nel 1921 si poneva in chiara controtendenza rispetto a questa impostazione.

Merita un richiamo anche il regio decreto 8 settembre 1921, n. 1319, il quale preannunciava la concessione di autonomie regionali ai territori del Trentino-Alto Adige e della Venezia-Giulia annessi all'Italia a seguito del primo conflitto mondiale. Infatti il secondo comma dell'articolo 1 di tale regio decreto attribuiva alle Commissioni da esso previste il seguente compito: *«Le Commissioni hanno l'incarico di studiare e proporre i provvedimenti di carattere generale, ritenuti necessari per l'assetto definitivo di ogni ramo dell'amministrazione delle nuove provincie ed, in particolare, per le circoscrizioni amministrative e per i limiti e le modalità delle autonomie regionali, provinciali e comunali, ivi compreso l'esercizio dei poteri legislativi spettanti alle Diete provinciali»*. Ma, come detto, il ventennio successivo che stava decollando e i suoi archetipi istituzionali avrebbero spazzato via ogni velleità di autonomia o di decentramento.

Seconda fase: il regionalismo nella Repubblica

La seconda stagione del regionalismo in Italia ha luogo a partire dal 1946, nel nuovo contesto istituzionale repubblicano e democratico. La dimensione regionalistica si intreccia, ancor prima del varo della nuova Costituzione con efficacia dal 1948, con la nascita delle cosiddette "Regioni a Statuto speciale", ovvero con i progetti di riforma nella direzione dell'autonomia legislativa e dell'autogoverno relativi ad alcuni territori insulari o di confine. Ci si riferisce ai territori insulari della Sicilia e della Sardegna, da un lato, e ai territori alpini rappresentati dalla Valle d'Aosta, dal Trentino-Alto Adige e dal Friuli-Venezia Giulia, dall'altro. Per vero la matrice genetica di tali autonomie speciali non pare riconducibile a una consapevole visione regionalistica maturata antecedentemente alla nuova Costituzione, ma rappresentava, come è stato osservato, una sorta di scotto o di tributo che lo Stato italiano doveva pagare per evitare smembramenti territoriali del Paese, nonché per rispondere a equilibri endogeni alle dinamiche internazionali, collegati vuoi ad obblighi di garanzia e di tutela delle minoranze linguistiche, vuoi a bilanciamenti, anche attraverso zone-cuscinetto, tra i due blocchi internazionali che si sono affermati all'indomani del secondo conflitto mondiale.

In questa prospettiva le cinque specialità regionali rappresentano un *prius*, come è stato autorevolmente osservato dal prof. Livio Paladin, di cui l'Assemblea costituente ha dovuto prendere atto.

Va peraltro osservato che la previsione costituzionale del 1948 in ordine all'articolazione territoriale dello Stato fu fortemente sostenuta dalle forze politiche di matrice popolare e meno caldeggiata dai partiti di sinistra. Negli anni '50, tuttavia, l'uscita di questi ultimi dalla compagine governativa

diede luogo ad un ribaltamento di posizioni, in quanto le dimensioni territoriali di scala regionale potevano favorire il radicamento di "contropotere" rispetto a quello centrale. Vero è che - al di là dell'istituzione nel 1963 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - il lento processo di regionalizzazione per il restante territorio nazionale inizia a svolgersi a partire dagli anni '70 con l'istituzione delle quindici Regioni ordinarie, alle quali fu riconosciuto progressivamente l'esercizio delle competenze previste dalla Costituzione del 1948.

La terza stagione del regionalismo italiano viaggia sull'onda sia dello sviluppo economico-sociale del Paese, sprigionatosi negli anni '60 e sostenuto anche dalle programmazioni economiche dello stesso periodo, sia della domanda di partecipazione e di libertà espressa dai movimenti affermatasi a livello europeo. Esso incrocia però - già nel corso degli anni '70 - i primi segnali della crisi internazionale, prima di tutto di quella energetica, nonché il progressivo incremento di una spesa pubblica incontrollata, che avrebbe generato nei decenni successivi uno dei più imponenti debiti pubblici su scala internazionale. In ogni caso la nuova stagione del regionalismo italiano si fonda su una serie di decreti legislativi del 1972 e si consolida con il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, in base al quale sono intervenuti importanti trasferimenti dallo Stato di funzioni per settori organici.

Negli anni '90, la crisi del sistema politico italiano, a seguito anche del fenomeno cosiddetto di "Tangentopoli" degli anni 1992-1993, ha indotto una prospettiva federalista di rafforzamento del sistema regionale soprattutto nel Nord del Paese. Si registrano in quel periodo le riforme cosiddette *Bassanini* riconducibili alla legge delega n. 59 del 1997 e, in particolare, al decreto legislativo n. 112 del 1998. In quel medesimo contesto sono prodotte due importanti riforme costituzionali: la legge costituzionale n. 1 del 1999, con la quale viene tra l'altro rafforzata la stabilità politica at-

traverso l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni ordinarie - trasposta con legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 anche con riferimento all'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano - e infine la legge costituzionale n. 3 del 2001, con la quale è stato modificato il Titolo V della Parte seconda della Costituzione. La riforma costituzionale del 2001 è all'apparenza orientata a una equiordinazione tra lo Stato e gli enti territoriali: «*la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato*» (art. 114 Cost.). Viene parallelamente riconfermata la specialità delle tradizionali cinque Regioni, le quali dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi Statuti speciali. Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige si assiste a una importante riconfigurazione della Regione, la quale viene da quel momento costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tra le novità della riforma del Titolo V spicca inoltre la nuova tassonomia delle competenze legislative, la quale identifica un preciso quadro di competenze riservate allo Stato, attribuendo invece alle Regioni un nutrito elenco di competenze concorrenti nonché ogni altra materia residuale.

La riforma costituzionale del 2001, peraltro approvata a stretta maggioranza dalle forze di governo di centrosinistra, ha di per sé introdotto un ribaltamento nel ruolo e nei rapporti tra lo Stato e gli enti territoriali, creando grandi aspettative sullo sviluppo dell'assetto regionale. Essa ha trovato una sua prima concretizzazione con la legge n. 131 del 2003 (cosiddetta legge *La Loggia*), mirata alla ricognizione dei principi fondamentali da considerare per l'esercizio delle competenze legislative regionali.

Una misura correttiva della riforma costituzionale del 2001 è stata avanzata nel 2005 dal nuovo Governo di centrodestra, riforma che è stata respinta dal successivo referendum del giugno 2006.

Non può essere sottaciuto che l'elevato grado di aspettativa determinato dalla riforma costituzionale del 2001 è stato tuttavia frustrato dagli sviluppi successivi di ordine economico-finanziario e giurisprudenziale. Partendo da quest'ultimo profilo, va rilevata un'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in evidente controtendenza rispetto all'orientamento "federalista" che intendeva informare la legge costituzionale n. 3 del 2001. La costituzione materiale relativa ai rapporti tra le Regioni e lo Stato è diventata, nella lettura della Corte costituzionale, un nuovo brano della Costituzione vivente, in cui le relazioni interistituzionali si connotano per una chiara preponderanza del ruolo dello Stato-apparato.

La costruzione di innovative chiavi ermeneutiche nell'ambito dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione - rappresentate dalle cosiddette *materie trasversali* (coordinamento di finanza pubblica, concorrenza, livelli essenziali delle prestazioni, estensione dell'ordinamento civile, standard minimi ambientali, ecc.), dal principio di *prevalenza* e dalla chiamata in *sussidiarietà* - hanno consentito al Giudice delle leggi di attrarre alla competenza statale innumerevoli profili e contenuti astrattamente riferibili alle competenze legislative concorrenti e residuali delle Regioni. La stessa clausola di garanzia per le Autonomie differenziate contenuta nell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha formato oggetto di oscillanti esiti giurisprudenziali e non sempre ha rappresentato una barriera invalicabile a presidio delle competenze riservate alle Regioni speciali e alle Province autonome dai rispettivi Statuti. Va tuttavia sottolineata una recente decisione della Corte costituzionale, la n. 119 del 2019, la quale inaugura un notevole avanzamento sulla portata della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. Tale sentenza evidenzia infatti che «*Tutto ciò comporta tuttavia che [...] condizione per l'applicazione del Titolo V alla regione speciale sia un risultato complessivamente*

favorevole per la sua autonomia del raffronto fra il regime della funzione, così definito, in base allo stesso Titolo V e la parallela, a sua volta complessiva, disciplina della funzione risultante dallo statuto speciale. La clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, se importa che le autonomie speciali non restino private delle più ampie forme di autonomia concesse alle regioni ordinarie con la riforma del 2001, non può a maggior ragione comportare che l'effetto dell'applicazione del Titolo V si risolva, di per sé, in una restrizione dell'autonomia della regione speciale».

Quest'ultima decisione rappresenta, come si è detto, un approdo riepilogativo delle non sempre lineari letture precedenti in ordine al rapporto tra Statuti speciali e riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ed è positivamente richiamata e confermata da ultimo dalla sentenza della Consulta n. 103 del 2020. La portata di queste decisioni va valorizzata pienamente nella formulazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale, cinturando con forza lo spazio dell'autonomia nell'ottica di escludere un'incoerente o non appropriata intrusione del Titolo V, ideato per le Regioni a Statuto ordinario, nella sfera delle attribuzioni delle regioni ad autonomia differenziata, scolpite dagli Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

Nella prospettiva economico-finanziaria sopra evocata, si richiama il lungo ciclo della crisi economica che ha investito anche l'Europa a partire dal 2008, la quale si è riversata in modo impetuoso sull'assetto della finanza pubblica dello Stato italiano. Dal 2008 in poi si registra un incessante mutamento degli assetti governativi, ma soprattutto si assiste all'adozione di drastiche misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in attuazione di precetti determinati dall'ordinamento europeo o su scala europea, in particolare dal *fiscal compact*, che hanno generato pesanti ricadute sulla finanza degli enti territoriali. Va al riguardo considerato inoltre l'aggravio sulla finanza pub-

blica del Paese derivante dal debito pubblico italiano che in quarant'anni è passato dal 50% del PIL a circa il 135% del 2019. In proposito si rileva, come già osservato dal Giudice erariale, che lo Stato italiano ha inteso adottare misure legislative, amministrative nonché organizzative fortemente incidenti sulle Regioni e sugli enti locali, riversando in modo sproporzionato sugli stessi l'onere del risanamento della finanza pubblica nazionale. In tali contesti il livello di sviluppo delle competenze legislativo-amministrative delle Regioni ha visto una clamorosa regressione, sostanzialmente avallata dalla giurisprudenza costituzionale che si è posta a tutela della finanza pubblica complessiva dello Stato. Una rilevante compressione del ruolo delle Regioni è stata altresì indotta dalle modifiche dell'ordinamento finanziario costituzionale, in particolare degli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione, promosse dal Governo Monti nel 2012, che oggettivamente non solo hanno irrigidito i sistemi finanziari e contabili regionali e degli enti locali, ma - come registrato dalla stessa Corte costituzionale (sentenze n. 237 e 247 del 2017) - hanno dato la stura a un improprio utilizzo di istituti a carattere contabile quali strumenti pervasivi di condizionamento dell'esercizio delle funzioni legislative delle Regioni nelle materie a esse spettanti.

Nella lunga fase della terza stagione del regionalismo italiano va pure annoverato il processo riformatore avviato nel 2014 dal Governo Renzi, prima con la devitalizzazione delle Province ordinarie, successivamente con il tentativo di riforma costituzionale, da ultimo respinto dal referendum del 4 dicembre 2016. La riforma costituzionale era, come noto, orientata alla soppressione del sistema bicamerale simmetrico perfetto - prevedendo un Senato delle Autonomie, contrassegnato da un ibridismo quanto alla rappresentanza dei territori e alle funzioni di garanzia a esso assegnate - e, soprattutto, caratterizzata da un rafforzamento delle competenze statali di cui al secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione nonché per la valorizzazione

dell'interesse nazionale, della sussidiarietà in verticale e del potere sostitutivo governativo. Unico elemento sicuramente positivo per le Autonomie speciali, in particolare delle Province autonome, era rappresentato dalla clausola di salvaguardia recata dall'articolo 39, comma 13, del progetto di legge costituzionale, volta a garantire l'*acquis* consolidato delle competenze, precludendo inoltre alla revisione degli Statuti speciali in termini negoziali, vale a dire previa intesa con le singole Autonomie differenziate.

In tale ampio arco temporale di convalescenza delle potenzialità del regionalismo italiano, appare di buon auspicio il percorso che è stato attivato a partire dal 2017 da alcune Regioni ordinarie, la Regione Lombardia, la Regione del Veneto e la Regione Emilia-Romagna, le quali hanno avviato - le prime due anche previo referendum - il percorso di intesa previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, a tenore del quale *«Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli Enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata»*. I relativi accordi preliminari tra il Governo e le predette Regioni sono stati sottoscritti il 28 febbraio 2018 e si riferivano in quella prima fase alle seguenti materie: politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.

Nell'attuale XVIII Legislatura lo sviluppo del percorso di autonomia differenziata relativa ad alcune Regioni ordinarie ha registrato, da un lato, una forte evoluzione nella specificazione delle materie richieste dalle Regioni interessate e, dall'altro, una vigorosa resistenza sia in sede ministeria-

le sia da parte di altre Regioni, resistenza superata dalla concertazione con tutto il sistema regionale promossa dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, su un testo di disegno di legge quadro relativo all'attuazione del processo di autonomia differenziata ex art. 116 della Costituzione.

Purtroppo, questa rincorsa verso nuovi scenari istituzionali ispirati al decentramento è stata frenata dalla sconvolgente emergenza epidemiologica del Covid-19 a partire dalla fine del mese di febbraio 2020 e tuttora in corso mentre si scrive. L'epidemia planetaria ha sconvolto assetti economici globali, equilibri finanziari e modelli organizzativi consolidati dell'organizzazione sanitaria e del welfare, con un effetto di trascinamento e di indebolimento istituzionale e delle politiche pubbliche per i prossimi anni. Anche in presenza dello strumentario di sostegno finanziario e delle misure derogatorie europee appare inevitabile un incremento consistente del debito pubblico italiano ed un permanente rallentamento dello sviluppo economico: il che inevitabilmente avrà a riverberarsi, per un certo arco temporale, sulle aspettative e sulle prospettive di riforma delle autonomie e delle istituzioni territoriali.

L'autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol



ppare doveroso innervare, in tale contesto, un breve cenno alla storia più recente dell'autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol: evoluzione politica, istituzionale e giuridica approdata nella *quietanza liberatoria* del 1992 e nella connessa soluzione della controversia internazionale in sede ONU, che ha consentito di consolidare il livello di autogoverno del sistema tripolare della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, a con-

clusione del processo di costruzione di queste autonomie avviato dall'Accordo italo-austriaco del 5 settembre 1946. Dopo la Seconda guerra mondiale, nel corso delle trattative di pace, le iniziative austriache tendenti a recuperare il Tirolo meridionale furono respinte dalle Potenze alleate e, a parziale soddisfazione delle rivendicazioni sudtirolesi, fu adottato un regime di tutela delle minoranze linguistiche, in particolare quella di lingua tedesca, mediante l'Accordo De Gasperi-Gruber del 5 settembre 1946, allegato al Trattato di pace con l'Italia e reso esecutivo, insieme con esso, nel diritto interno dello Stato italiano. Una volta che la questione fu risolta sul piano diplomatico, iniziò sul piano interno la fase di attuazione dell'Accordo, che si tradusse con il varo dello Statuto speciale di autonomia adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con la quale fu istituita una sola Regione comprendente il territorio delle Province di Trento e di Bolzano. In ragione di un'interpretazione minimalista del ruolo e delle prerogative di autogoverno delle popolazioni di lingua tedesca, attuato dalla dirigenza politica regionale, si determinarono nel tempo forti tensioni nella minoranza tedesca, che sfociarono in atti violenti e in azioni dinamitarde e che, sul fronte istituzionale, si tradussero nella rottura della collaborazione dei rappresentanti della popolazione tedesca all'attività di governo della Regione (*Los von Trient*), nonché nell'apertura da parte del Governo austriaco di una controversia internazionale, che ebbe inizio con uno scambio di note diplomatiche (1956-1957) e che si sviluppò successivamente in varie sedi, fino a raggiungere il suo momento saliente in un ricorso all'ONU. Ciò diede luogo a due dibattiti in Assemblea generale (1960-1961), a conclusione dei quali furono adottate risoluzioni che auspicavano nuove trattative dirette e, in caso di fallimento, il ricorso ai mezzi di risoluzione delle controversie previsti dalla Carta dell'ONU, incluso il ricorso alla Corte internazionale di giustizia. In esito ai lavori di una Commissione paritetica (cosiddetta "Commissione dei 19") tra i due

Stati, Austria e Italia, si pervenne sul limitare del 1969 alla definizione di un "Pacchetto" di 137 misure da adottarsi da parte italiana e di un Calendario di operazioni da compiere in vista della chiusura della controversia.

L'attuazione di queste misure, iniziata nel 1969, ha richiesto molto più tempo del previsto, tanto da concludersi solo oltre venti anni più tardi, nel corso del 1992.

L'attuazione del Pacchetto ha comportato innanzitutto la riforma dello Statuto regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, realizzata con la legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, incentrata sul trasferimento alle due Province della maggior parte delle competenze legislative e amministrative prima assegnate alla Regione. A questa fondamentale innovazione ha fatto poi corona un complesso di altre riforme legislative adottate, nella maggior parte dei casi, con una nuova serie di "norme di attuazione" dello Statuto - emanate dal 1973 fino all'attualità con oltre 160 decreti - il cui contenuto è stato predisposto da una Commissione paritetica (cosiddetta "Commissione dei 12", articolata nella "Commissione dei 6" per le materie di stretta competenza della Provincia autonoma di Bolzano). Queste misure, poste in essere fin dal 1972, seppur formalmente adottate con atti deliberati unilateralmente dagli organi costituzionali dello Stato italiano, sono state configurate come attuative dell'Accordo De Gasperi-Gruber, talché esse risultano garantite sul piano internazionale, con conseguente possibilità di denuncia delle loro eventuali violazioni da parte austriaca e, teoricamente, anche da parte degli altri firmatari del Trattato di pace.

Ciò si desume, tra l'altro, dall'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, ove si afferma che le disposizioni di tale decreto relative al rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, e alla potestà statale di indirizzo e coordinamento, «sono poste a ulteriore garanzia della speciale autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e Bolzano, fondata sullo Statuto speciale e ricollegantesi all'accordo concluso a Pari-

gi il 5 settembre 1946, che prevede l'esercizio di un potere legislativo e amministrativo autonomo anche a tutela delle minoranze linguistiche». In questo quadro, le due Province autonome di Trento e di Bolzano e la Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol fruiscono di un'autonomia statutaria a carattere costituzionale, contrassegnata da competenze legislative e amministrative particolarmente rilevanti sotto il profilo del governo del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, delle infrastrutture, dell'economia, dello sviluppo socio-economico, della conoscenza e della cultura.

Le 137 misure previste dal Pacchetto si sono tradotte in primo luogo, come detto, nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, con la quale è stata modificata l'architettura istituzionale statutaria, prevedendo un assetto tripolare - Regione e Province autonome - che ha visto il trasferimento delle competenze più rilevanti dalla Regione alle due Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'evoluzione del quadro statutario dell'autonomia registra non solo norme di attuazione dello Statuto, ma anche leggi ordinarie dello Stato volte alla trasposizione di misure previste dal Pacchetto o altre disposizioni legislative statali finalizzate, con procedura rinforzata, alla modifica dell'ordinamento finanziario statutario. L'art. 103 dello Statuto prevede infatti che per le modificazioni dello stesso si applichi il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali, fermo restando che tali modifiche non sono comunque sottoposte a referendum nazionale. Per contro - a tenore dell'art. 104 dello Statuto - le norme finanziarie del Titolo VI dello Statuto e quelle relative alle derivazioni idroelettriche di cui all'art. 13 dello Statuto medesimo possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione e delle due Province.

In tali contesti si segnalano, per il loro assoluto rilievo in termini di attuazione del Pacchetto o di modifica dell'ordinamento statutario, anche sotto il profilo finanziario, le seguenti leggi:

- legge 11 marzo 1972, n. 118, recante “Provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine”, con la quale sono state recepite misure previste dal Pacchetto;
- legge 30 novembre 1989, n. 386, recante “Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria”;
- legge 30 dicembre 1991, n. 422, concernente “Elezioni del Senato della Repubblica per l’attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina”;
- legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (art. 1, commi 237 e 238)”. A seguito dell’Accordo di Milano del 2009, l’articolo 2, commi da 106 a 125, della legge n. 191 del 2009 ha profondamente modificato l’ordinamento finanziario statutario, rappresentando la prima concretizzazione dell’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale;
- legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”. Tale legge ha sostituito l’articolo 80 dello Statuto in materia di finanza locale e di tributi locali e ha introdotto modifiche alle disposizioni della legge n. 191 del 2009 concernenti il finanziamento di progetti e iniziative afferenti ai territori confinanti con il Trentino-Alto Adige/Südtirol. L’articolo 1, comma 515, della legge 147 del 2013 prelude inoltre alla delega e/o trasferimento di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari con riferimento alle Agenzie fiscali, alle funzioni amministrative e organizzative di supporto alla giustizia e con riferimento alla gestione del Parco Nazionale dello Stelvio;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, con la quale è stato ratificato il cosiddetto “Patto di garanzia”, sottoscritto

con lo Stato il 15 ottobre 2014 a presidio del sistema finanziario statutario;

- legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (art. 1, commi 502, 503 e 504)”;
- legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1, recante “Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina”, con la quale in particolare è stato valorizzato in modo esplicito il *Comun General de Fascia*;
- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, la quale ha introdotto, all’articolo 1, commi da 832 a 834, l’importante modifica dell’art. 13 dello Statuto con riferimento alle concessioni per grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico.

Osservazioni conclusive

«Le autonomie si salveranno, matureranno, resisteranno, solo a una condizione: che dimostrino di essere migliori della burocrazia statale, migliori del sistema accentrato statale, migliori soprattutto per quanto riguarda le spese. Non facciano la concorrenza allo Stato per non spendere molto, ma facciano in modo di creare un’amministrazione più forte e che costi meno. Solo così le autonomie si salveranno ovunque, perché se un’autonomia dovesse sussistere a spese dello Stato, questa autonomia sarà apparente per qualche tempo e non durerà per un lungo periodo».

C on questa ormai famosa dichiarazione pronunciata da Alcide De Gasperi il 29 gennaio 1948 nell’Assemblea costituente si chiude questa sintetica rassegna sull’evoluzione del regio-

nalismo in Italia, con un'aggiunta di ulteriori riflessioni. Al netto della vicenda afferente le Regioni a Statuto speciale, si rileva negli ultimi decenni una debolezza strutturale del regionalismo in Italia, al di là di alcuni tentativi di riscrittura in chiave quasi federalista della Carta costituzionale. La crisi del sistema dei partiti intervenuta dal 1992, l'affermazione di fenomeni di personalizzazione in campo politico accompagnati anche da una crisi di rappresentanza dei cittadini nelle istituzioni, come pure la crisi economica e finanziaria dell'ultimo decennio ora aggravata dalla pandemia da Coronavirus, hanno profondamente segnato la vitalità e la capacità del sistema regionale. Anche l'azione complessiva dello Stato e dei suoi apparati nei confronti del sistema regionale e degli enti locali ha in qualche misura pesato sull'operatività di tali enti, al netto di isolati fenomeni di inefficienza o di perdita della credibilità che si sono manifestati anche in singole realtà regionali.

Un'attenta chiave di lettura del regionalismo italiano non può tuttavia non raccordarsi ai processi di globalizzazione in atto, con riferimento all'economia internazionale, alla finanziarizzazione della stessa, alla crisi del lavoro, all'emergenza della finanza pubblica, ai fenomeni migratori, al cambiamento climatico e, ora, allo sconquasso pandemico. Forse il tavolo per un ragionamento complessivo sul miglior assetto istituzionale per il Paese rimane ancora l'Europa. In questa direzione è evidente l'interdipendenza che lega i singoli territori e le imprese a una rete internazionale di relazioni economiche, finanziarie, commerciali, infrastrutturali e tecnologiche. I rivolgimenti in corso, le migrazioni che investono l'Europa, taluni arresti di tipo nazionalistico che si registrano in alcuni Paesi europei non favoriscono sicuramente un obiettivo di coesione complessiva dei territori, delle comunità e delle società che vivono in Europa, ma rischiano di far implodere il sistema.

Un progetto di sostenibilità per il continente europeo dovrebbe valorizzare le articolazioni territoriali, le loro peculiari-

rità e identità. La ricchezza e la forza dell'Europa negli ultimi secoli sono state assicurate dalla diversità, dalle varietà ambientali e territoriali, dalla qualità del capitale umano, culturale e scientifico, dalla specializzazione dei fattori produttivi, dall'innovazione tecnologica e dalle risorse finanziarie correlate. È ormai diffusa la percezione che le statualità da sole non sono state in grado di fronteggiare la crisi che ha investito l'Occidente, quanto meno nell'ultimo decennio, posto che i cittadini non si riconoscono immediatamente in una dimensione istituzionale nazionale rispetto al proprio territorio. Né d'altra parte la conflittualità, anche bellica, e la competizione interstatale hanno prodotto eccellenti risultati, specialmente nel XX secolo: senza dimenticare che le dinamiche dell'economia globalizzata tendono a viaggiare al di sopra delle regolazioni e delle sovranità dei singoli Stati. La formula che appare più che appropriata all'attualità per un'azione coordinata tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali è quella definita a livello europeo come *governance* multi-livello, ispirata a un reale criterio di esercizio delle potestà pubbliche secondo i principi di sussidiarietà, di proporzionalità e di collaborazione. Come noto, la lettura statistica dei fenomeni socio-economici e territoriali utilizzata su scala europea si fonda su una nomenclatura di oltre 1.300 unità territoriali statistiche (NUTS), che riflettono effettivamente la rete e le peculiarità dei territori che compongono l'Unione europea. La stessa storia istituzionale dell'Europa conosceva, prima dell'affermazione della statualità e del nazionalismo, qualche migliaio di istituzioni e organismi differenziati di rilievo pubblicistico, che componevano l'assetto europeo nella cornice universalistica della sovranità imperiale o delle altre sovranità che si sono da essa sviluppate. Pare quindi che la sicurezza e la forza dell'Europa riposino in un'equilibrata relazione fra le Regioni, gli Stati e l'Unione europea stessa, nella consapevolezza che questa articolazione istituzionale a rete rappresenti, sul modello degli ecosistemi, una reciproca forza di sostegno e di legittimazione.

1. **GLI ANNI '70:** LA NASCITA DELLA NUOVA AUTONOMIA



1.1. Premessa: profilo anagrafico del Trentino

Con l'approvazione nel 1969 delle 137 misure che hanno formato il Pacchetto e con la definizione del Calendario delle operazioni per la chiusura della controversia internazionale, inizia a partire gli anni '70 una nuova stagione per l'autonomia del Trentino-Alto Adige/Südtirol e in particolare delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

L'approvazione del nuovo Statuto nel 1971, che entrerà in vigore nel 1972, rappresenta il blocco di partenza per il processo di costruzione e implementazione della seconda autonomia.

Per tratteggiare un'agevole narrazione degli sviluppi istituzionali in Trentino risulta utile fare riferimento, come chiave di lettura, alla canonica definizione della statualità. Come noto, lo Stato rappresenta un'entità politica costituita da tre elementi: territorio, popolazione e ordinamento giuridico. Il territorio corrisponde all'area geografica ben determinata in cui si dispiega la sovranità istituzionale, i cittadini sono i destinatari dell'esercizio della potestà pubbliche della sovranità, l'ordinamento giuridico è costituito dall'insieme delle norme giuridiche che regolano la vita ai cittadini all'interno del territorio.

Il territorio provinciale presenta una superficie di 6.217 km² con una popolazione residente, al 1 gennaio 2019, di 541.000 unità, una densità di 87,22 ab./ km² e con un PIL per abitante, nel 2018, di 38.120 euro. I Comuni ammontano ora a 166, mentre fino qualche anno fa, prima delle fusioni, erano 223.

Il territorio provinciale è un lembo della catena alpina, situato a confine della pianura padano-veneta, caratterizzato da un'accidentata orografia e da una rete di profondi solchi vallivi. Esso si articola nelle seguenti vocazioni e destinazio-

ni: aree boscate 53,4%, aree agricole 9,8%, aree ad elevata integrità naturale e aree protette 31,2 %. Il rimanente 6% è costituito dalle aree urbanizzate, dalle aree industriali e commerciali, dalle aree infrastrutturali e di servizi e dalla rete idrografica di fiumi e laghi. A ciò si aggiunga che oltre il 90% del territorio provinciale è soggetto alla disciplina della tutela del paesaggio.

Istituzione	Superficie km²	Popolazione	Densità ab./km²	PIL/Abitante
Provincia aut. Trento	6.217	541.380	87,22	38.12**
Provincia aut. Bolzano	7.398	533.373	72,09	47.04**
Lombardia	23.864	10.103.969	423	38.84**
Veneto	18.345	4.907.704	268	33.27**
Friuli-Venezia Giulia	7.924	1.211.357	153	31.36**
Piemonte	25.387	4.341.375	171	31.49**
Valle d'Aosta	3.261	125.501	38	38.94**
Liguria	5.416	1.543.127	285	32.25**
Tirolo	12.650	712.077	57,6	46.092
Vorarlberg	2.601	371.192	145,5	48.539
Salisburghese	7.134	533.247	75,2	52.434
Canton Ticino	2.812	341.652	121	80.532*
Canton Grigioni	7.105	193.920	27	70.909*
San Gallo	2.026	486.981	240	73.059*
Libero Stato di Baviera	70.551	13.038.714	184.12	44.215 (2017)

* il dato del PIL pro capite è del 2017 ed espresso in franchi

** il dato del PIL pro capite è espresso in migliaia di euro

Appare parimenti utile delineare un sommario confronto comparativo con alcune realtà istituzionali e territoriali limitrofe al Trentino, in una sorta di *benchmarking* territoriale delle entità regionali e cantonali che condividono con la Provincia di Trento forme collaborative a carattere transfrontaliero, quali il GECT EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino, la Comunità di lavoro ARGE ALP e la Macroregione alpina EUSALP.

1.2. Pianificazione territoriale e assetto istituzionale

D alle informazioni territoriali e ambientali si può facilmente evincere l'importanza che hanno assunto per il Trentino, per la pianificazione dello sviluppo socio-economico e per la progettazione dell'architettura istituzionale, proprio il territorio e la dimensione ambientale.

Le matrici di tale costante sono rinvenibili negli anni '60, nel contesto della vecchia Provincia allora subordinata al pervasivo ombrello istituzionale e competenziale della Regione Trentino-Alto Adige.

Le Province di Trento e di Bolzano godevano fin dal 1948 di competenza legislativa esclusiva in materia di urbanistica. In base a tali prerogative è stata emanata la legge provinciale trentina 2 marzo 1964, n. 2, che costituiva l'ordinamento urbanistico provinciale. Tale legge ha determinato le modalità per il governo del territorio ed i relativi strumenti di attuazione: tra questi, il Piano urbanistico provinciale (PUP) era concepito come «*strumento di organizzazione dello spazio ambiente con prescrizioni anche immediatamente precettive nei confronti della generalità dei cittadini. Tale piano trova la sua articolazione a livello locale attraverso piani comprensoriali, al fine di superare l'eccessivo frazionamento in piccoli comuni del territorio*». (F. Man-

cuso, in "L'urbanistica del territorio", Venezia 1991, p. 62). Nell'orbita della legge urbanistica un ruolo centrale riveste il *comprensorio*, l'ente cui è demandata la pianificazione subordinata e costituito in origine da un consorzio obbligatorio dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale che sarebbe stato definito dal PUP. È questa legge l'incubatore di una proficua stagione di riforme che, partendo dallo strumentario urbanistico allora a disposizione della Provincia, si irradiò successivamente nel campo ambientale (con la legge provinciale n. 12 del 1971 in materia di tutela del paesaggio), nell'area istituzionale (con la costituzione dell'ente intermedio rappresentato dal comprensorio) e sul versante socio-economico (in relazione all'evoluzione delle competenze demandate ai comprensori). La legge provinciale n. 2 del 1964 ha rappresentato, al netto di una visione pan-urbanistica, il grimaldello - utilizzato con lungimiranza dal Presidente della Provincia Bruno Kessler, coadiuvato da un valoroso e innovativo team di professori universitari ed esperti - per scardinare nella sostanza la rigida cappa dell'ordinamento regionale e rilanciare la primigenia Provincia, debolmente strutturata dallo Statuto del 1948, ma protesa ad estendere il raggio d'azione su un più ampio orizzonte di politiche territoriali e socio-economiche in concorrenza con la Regione Trentino-Alto Adige.

Il primo PUP fu varato nel 1967 con la legge provinciale 12 settembre 1967, n. 7. *«Nella società trentina degli anni 60 il primo PUP (...) aveva costituito un evento sociale e politico di notevole rilievo, nella misura in cui esprimeva in modo incisivo la volontà di far corrispondere uno strumento urbanistico alle esigenze di rinnovamento della comunità. Il sottosviluppo e l'emigrazione della provincia verso l'esterno e dalle aree periferiche verso la città costituivano allora i fenomeni più macroscopici a livello strutturale e l'obiettivo di eliminarli fu naturalmente l'ispirazione centrale del PUP».* (F. Mancuso, *Ibidem*). Il PUP del 1967 si articolava nei seguenti assi:

- a. riequilibrio territoriale e socio-culturale tra città e campagna;
- b. aumento delle basi occupazionali (industria, turismo e terziario);
- c. difesa dell'ambiente naturale e valorizzazione delle risorse fisiche locali (turismo e parchi naturali provinciali).

Nel corso degli anni '70 si rileva una serie di interventi normativi minori finalizzati a meglio specificare la disciplina urbanistica del 1964. Si distingue tuttavia ed assume particolare rilievo la legge provinciale 11 dicembre 1975, n. 53 con la quale sono state introdotte significative modifiche all'ordinamento urbanistico del 1964, con particolare riguardo a nuovi concetti urbanistici e alla definizione di misure volte a frenare situazioni abnormi di sviluppo edilizio in assenza di piani subordinati e di infrastrutturazione del territorio.

Tra i nuovi concetti urbanistici si annovera il ruolo assegnato ai piani urbanistici comprensoriali, che assumono carattere sostitutivo dei programmi di fabbricazione e dei piani regolatori generali dei Comuni.

La legge del 1975 si affianca alla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 con la quale viene disciplinato l'ordinamento del comprensorio, che perde la qualifica di consorzio di Comuni per assumere la configurazione giuridica di ente di diritto pubblico-comunità montana, acquisendo tra gli altri il compito della programmazione urbanistica ed economica. Con una variante al PUP del 1977 i comprensori sono definiti in numero di 11: Valle di Fiemme, Primiero, Bassa Valsugana e Tesino, Alta Valsugana, Trento, Valle di Non, Valle di Sole, Giudicarie, Alto Garda e Ledro, Vallagarina, Ladino di Fassa, tutti numerati secondo l'ordine appena esposto.

Nello scorcio degli anni '70 è varata la legge provinciale 6 novembre 1978, n. 44, recante norme per la tutela il recupero dei centri storici. Essa costituisce un intervento legislativo di rilevante importanza anche sul piano culturale; gli obiettivi che la legge si prefiggeva erano:

- promuovere la conoscenza, conservazione e riqualificazione e rivitalizzazione dei centri storici e di ogni altra manifestazione antropico-insediativa costituente eredità insediative della storia locale;
- rendere possibile la migliore frizione degli insediamenti storici;
- recuperare il patrimonio edilizio abbandonato degradato o utilizzato in modo contrastante con la sua naturale destinazione, determinando le modalità per l'esecuzione degli interventi necessari a consentire condizioni di vita adeguate per la residenza, le attività produttive e di servizi sociali;
- favorire anche attraverso idonei incentivi finanziari il mantenimento delle funzioni tradizionali indebolite o minacciate, tra cui principalmente la residenza delle popolazioni originarie.

La conseguente pianificazione è stata demandata, in coerenza con il disegno generale di allora, ai comprensori che - su delega della Provincia - hanno dispiegato un notevole sforzo finanziario a sostegno dell'attività di restauro e di utilizzo degli immobili.

La legge del 1973, oltre ad inquadrare i comprensori come comunità montane in base alle norme statali, ha previsto che gli stessi esercitino i compiti espressamente loro conferiti dalla legge, attribuendo ad essi la facoltà di *«assumere ogni altra iniziativa od attività diretta a favorire la crescita civile ed economico-sociale delle popolazioni, a rafforzarne l'unità, il senso di appartenenza e la partecipazione, concorrendo a costruire il comprensorio come comunità avente interessi e obiettivi propri, nel quadro della più vasta comunità provinciale»*.

Si demandava inoltre allo Statuto del comprensorio la disciplina afferente l'organizzazione interna con riguardo alla *governance*: assemblea, giunta e presidente. L'organo rappresentativo del comprensorio, l'assemblea, è composto dal sindaco di ciascun Comune facente parte del compren-

sorio e da altri membri eletti in rappresentanza di ciascun Consiglio comunale. Tali membri possono essere scelti anche fra cittadini non facenti parte dei consigli comunali, purché abbiano i requisiti per essere eletti consiglieri comunali. Nell'assemblea deve essere garantita la rappresentanza delle minoranze.

1.3. **L'ordinamento statutario**

Lo Statuto del 1948 attribuiva alla Regione Trentino-Alto Adige competenze legislative esclusive in 17 materie e competenze legislative concorrenti in 8 materie, cui si aggiungevano altre funzioni in materia di previdenza e assicurazioni sociali, di casse mutue, di sportelli bancari relativi ad aziende di credito a carattere regionale e di partecipazione al procedimento concernente le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. Per contro alle Province di Trento e di Bolzano spettavano, in base all'originario Statuto, competenze legislative esclusive in 14 materie e competenze legislative concorrenti in 3 materie.

Il nuovo Statuto del 1971, che ha trasposto i contenuti strutturali del Pacchetto, e le successive modificazioni hanno così riconfigurato l'architettura delle competenze:

- Regione: competenze legislative esclusive in 10 materie, competenze concorrenti in 2 materie,
- Province: competenze legislative esclusive in 29 materie, competenze concorrenti in 11 materie.

Alle Province sono state inoltre riconosciute ulteriori competenze in materia di collocamento e avviamento al lavoro, di sportelli bancari di aziende di credito locale, provinciale e regionale, di finanza locale. Successivamente sono intervenuti incisivi interventi di rafforzamento delle competenze legislative e amministrative delle Province ad opera delle

norme di attuazione dello Statuto, anche attraverso delega di funzioni statali, come sarà in seguito segnalato.

La nuova tassonomia delle competenze della Regione e delle Province è determinata quindi dallo Statuto speciale riformato nel 1971, dalle sue successive modifiche e dalle relative norme di attuazione, nonché - per effetto della clausola di maggior favore di cui all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione, per le parti che in cui prevede forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Controverso è il riconoscimento di competenze provinciali sulla base di fonti legislative statali ordinarie (es. esclusione dal fondo sanitario nazionale ex art. 34 della legge n. 724 del 1994).

A ciò si aggiunga che, a tenore dell'art. 17 St., con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dallo Statuto. A sua volta, l'art. 105 St. ha stabilito che nelle materie attribuite alla competenza della Regione e delle Province, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali e provinciali, si applicano le leggi dello Stato. Anticipando il contenuto del d.lgs. n. 266 del 1992 - una delle più importanti norme di attuazione di chiusura del Pacchetto -, si attira l'attenzione sul carattere derogatorio della decreto legislativo in parola, rispetto al quadro normativo nazionale applicabile alle altre Regioni, in quanto esso prevede che le disposizioni legislative regionali e provinciali restano applicabili fino al loro adeguamento alla legislazione statale secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 St., ferma restando la facoltà per il Governo di impugnare le disposizioni regionali e provinciali non conformate alla legislazione statale decorsi i termini prescritti per il relativo adeguamento.

Rinviando per una rassegna dettagliata delle competenze legislative e amministrative della Regione e delle Province autonome ai testi vigenti delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione, in ragione dell'economia di questo

lavoro si evidenzia, in termini generali, che il riassetto dell'architettura tripolare della Regione e delle Province autonome, derivante dal Secondo Statuto di autonomia del 1971, ha portato con sé un nuovo modello di ripartizione delle relative competenze legislative e amministrative, il quale ha comportato il mantenimento e la riqualificazione delle funzioni ordinamentali in capo alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e, per converso, l'attribuzione di un ruolo centrale di governo alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle Province infatti, in estrema sintesi, sono state riconosciute o conferite funzioni e competenze legislative e amministrative particolarmente rilevanti sotto il profilo del governo del territorio, del paesaggio e dell'ambiente, della conoscenza e della cultura, delle infrastrutture, dell'economia e dello sviluppo socio-economico, compresi i servizi sociali e la salute. In tali contesti, all'indomani del varo del nuovo Statuto sono state emanate le prime fondamentali norme di attuazione dello stesso, quantificate nel decennio in esame in numero di 34. Nella presente pubblicazione vengono riportate, in relazione ai vari decenni, gli oggetti di tutte le norme di attuazione, anche di quelle relative alla sola Provincia autonoma di Bolzano, in quanto si ritiene indispensabile una rappresentazione complessiva del quadro statutario che riguarda entrambe le comunità e le relative minoranze che vivono in questo territorio regionale: territorio del tutto speciale nell'ordinamento costituzionale italiano in dipendenza delle vicende storiche e istituzionali precedenti e successive alla sua annessione allo Stato italiano a conclusione del primo conflitto mondiale.

Le norme di attuazione riguardano i seguenti ambiti e materie:

- provvedimenti a favore delle popolazioni alto-atesine;
- beni del patrimonio storico artistico di interesse nazionale per il Trentino-Alto Adige, esclusi dalla competenza provinciale;
- trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bol-

zano di beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione;

- ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;
- organi della Regione, delle Province di Trento e Bolzano e funzioni regionali;
- esercizio del diritto di voto per l'elezione del Consiglio regionale nonché per quello di consigli comunali della provincia di Bolzano;
- esercizi pubblici e spettacoli pubblici;
- assistenza;
- edilizia scolastica;
- addestramento e formazione professionale;
- tutela e conservazione del patrimonio storico artistico e popolare;
- usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali e, per la provincia di Bolzano, anche con mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
- turismo e industrie alberghiere;
- minime proprietà culturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste;
- disciplina delle commissioni comunali e provinciali per il collocamento al lavoro;
- urbanistica ed opere pubbliche;
- assistenza e beneficenza pubblica;
- istituzione dell'organo regionale di esame dei bilanci e rendiconti;
- apprendistato, libretti di lavoro, categorie e qualifiche dei lavoratori;
- sviluppo della cooperazione e vigilanza delle cooperative;
- finanza locale;
- igiene e sanità;
- attività sportive e ricreative con i relativi impianti attrezzature;

- proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
- scuola materna nella provincia di Trento;
- disciplina transitoria dell'appartenenza i gruppi linguistici;
- ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale;
- energia;
- proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
- previdenza e assicurazioni sociali;
- coordinamento tra catasto e libri fondiari e delega alla Regione delle funzioni amministrative in materia di catasto
- elezione dei rappresentanti del personale statale dei ruoli della provincia di Bolzano nel Consiglio di amministrazione e nella commissione di disciplina di cui agli articoli 22 e 23 del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;
- proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
- artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati.

Appare con evidenza come la prima batteria di norme di attuazione ha carattere davvero fondativo della nuova autonomia, tant'è che la maggior parte di esse implementano tutt'oggi in modo strutturale l'esercizio delle competenze statutarie da parte delle Province e della Regione, fatti salvi i ripetuti aggiornamenti e le successive modifiche intervenuti in relazione all'evoluzione del quadro normativo nazionale od europeo ovvero in ragione delle esigenze di adeguamento ai mutamenti istituzionali, sociali ed economici.

1.4. L'assetto legislativo fondamentale della Provincia degli anni '70

Nell'arco temporale che corre dal 1971 al 1979 la Provincia autonoma di Trento ha varato circa 380 leggi. Si tratta di un aggregato normativo che spazia pressoché in tutti gli ambiti e settori previsti dal nuovo Statuto e dalle prime norme di attuazione di esso che nel frattempo venivano via via emanate. Nella prima fase della rinnovata autonomia si assiste per vero ad una proliferazione di puntuali disposizioni legislative recanti provvidenze o finanziamenti nei più svariati settori, anche intrecciandosi con la precedente legislazione della Regione, entrata ormai a far parte dell'ordinamento normativo provinciale in relazione alla nuova ripartizione delle competenze determinata dalla riforma statutaria del 1971.

Il profluvio di disposizioni legislative registrabile negli anni '70 riflette oggettivamente l'assenza di un quadro generale di riferimento sotto il profilo della programmazione socio-economica su scala provinciale, nonché un disegno organizzativo non ancora sufficientemente maturo. Solo nel decennio successivo, negli anni '80, prende corpo una visione strategica a carattere programmatico, che avrà il pregio di declinare in modo razionale ed organico le linee di sviluppo e di implementazione dell'autonomia, sia a livello provinciale che su scala comprensoriale o locale. Va tuttavia ribadito che, malgrado le difficoltà e le giustificabili complessità di partenza nella maieutica modellatrice della nuova autonomia, è sempre vivo sullo sfondo il solco già tracciato dalla pianificazione urbanistica provinciale scaturita alla fine degli anni '60 dalla *vision* kessleriana: la quale si è poi dispiegata nella progettazione dell'architettura istituzionale, al centro della quale sono stati incardinati i comprensori. Comprensori che, in quel disegno, avrebbero dovuto coagulare l'esercizio di funzioni amministrative e di

servizi di area vasta rispetto ai diversi ruoli della Provincia e degli enti locali.

Va anche ricordato che nel corso degli anni '70 inizia una fase di declino del settore secondario trentino, in dipendenza delle dinamiche macroeconomiche internazionali, a partire dalla crisi petrolifera scatenata dalla guerra del Kippur del 1973. L'industria locale ne risente pesantemente, anche in ragione del peso della componente esterna al Trentino nella struttura proprietaria delle imprese più rilevanti e in assenza di una politica locale di coordinamento del comparto industriale e produttivo. Un rallentamento aggravato inoltre dalla mancanza di un sistema produttivo reticolare, privo di una qualunque dimensione forgiata sulle interdipendenze o su *cluster* distrettuali. Tale parabola ha dato luogo ad un'intensa conflittualità sindacale e sociale, che si è riverberata anche sulle azioni di governo dell'economia poste in essere dalla Provincia in quegli anni.

In tali contesti, tuttavia, la nuova Provincia comincia ad attrezzarsi per costruire progressivamente una propria originale struttura legislativa che porrà le basi del nuovo ordinamento provinciale. Da questo momento in poi si verifica quindi una naturale divaricazione, all'interno del territorio regionale, nello sviluppo degli ordinamenti delle due Province autonome, il cui dialogo sarà sempre più rarefatto, all'infuori delle necessarie convergenze nelle modificazioni dello Statuto e, soprattutto, con riguardo all'ordinamento finanziario e nel varo delle norme di attuazione dello Statuto medesimo.

Pur in assenza di una vera e propria programmazione strategica, vanno pur apprezzate alcune misure normative a carattere strutturale realizzate dalla Provincia negli anni '70, come si può ricavare dalla rassegna legislativa riportata nel box d'appendice a questo capo. Si additano in particolare alcuni importanti interventi legislativi che costituiscono l'*humus* che ha consentito un vigoroso sviluppo successivo dell'albero ordinamentale del Trentino, vale a dire le norme in materia di edilizia economico-popolare, mobilità e trasporti,

tutela dell'ambiente, sostegno dei vari comparti produttivi (anche con l'attivazione del Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico), cultura e formazione, servizi sociali e sanitari, anche con riguardo ai primi interventi di riorganizzazione correlati alla scala territoriale comprensoriale.

Si può affermare che gli anni '70 registrano un'intensificazione della produzione normativa quasi alluvionale: si tratta di un'ondata giustificabile dal passaggio di testimone dalla Regione alle Province indotto dal nuovo Statuto e determinata spesso dalle circostanze, oltre che da uno generoso zelo, anche se talvolta scoordinato.

Dunque, sia pure in un contesto di complessità e di farraginosità come sopra accennato, si ritiene tuttavia opportuno, in termini culturali, tentare di tracciare una sintetica ricostruzione dei passaggi legislativi fondamentali che si sono snodati nel corso degli anni '70, implementando l'assetto ordinamentale della Provincia di Trento o che hanno comunque determinato scelte con ricadute importanti o permanenti nei decenni successivi.

In particolare, sotto l'aspetto istituzionale si ricordano la l.p. n. 56 del 1973 di unificazione dei presidi sanitari di base, la citata l.p. n. 62 del 1973 recante la disciplina dei comprensori, la l.p. n. 4 del 1975 in materia di tesoreria, la l.p. n. 7 del 1977 relativa al finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori, la fondamentale l.p. n. 7 del 1979 concernente la disciplina in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia e la l.p. n. 10 del 1979 istitutiva dell'anagrafe degli interventi finanziari provinciali.

Meritano di essere segnalate, con riguardo ai temi territorio, ambiente, infrastrutture: le leggi provinciali n. 8 del 1971, n. 18 del 1971 e n. 6 del 1972 relative alle partecipazioni societarie nella Valdastico, nell'Autostrada del Brennero e nella società automobilistica Atesina, la l.p. n. 31 del 1972 di riordino della disciplina in materia di edilizia abitativa, le leggi provinciali n. 16, 17 e 18 del 1973 su tutela di alcune specie della fauna inferiore, protezione della flora alpina e

disciplina della raccolta di funghi, la l.p. n. 53 del 1973 sulla ristrutturazione il sistema di trasporti pubblici su strada, la l.p. n. 59 del 1973 relativa alla costituzione del dipartimento ecologico provinciale, la citata l.p. n. 53 del 1975 di modifica dell'ordinamento urbanistico della Provincia, la l.p. n. 18 del 1976 recante norme in materia di acque pubbliche opere idrauliche e relativi servizi provinciali, la l.p. n. 35 del 1976 relativa al censimento provinciale delle abitazioni, la l.p. n. 16 del 1977 di approvazione di varianti al PUP, la l.p. n. 19 del 1977 sulla disciplina degli interventi in relazione calamità pubbliche, la l.p. n. 31 del 1978 sulla protezione dell'orso bruno, la l.p. n. 43 del 1978 in materia di ordinamento e finanziamento ai trasporti pubblici su strada, la citata l.p. n. 44 del 1978 sulla tutela e il recupero degli insediamenti storici, la l.p. n. 47 del 1978 che detta norme fondamentali per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento, la l.p. n. 54 del 1978 sulla partecipazione alla società di gestione del Centro autoportuale di Trento e nell'istituto Mediocredito Trentino Alto Adige, la l.p. n. 56 del 1978 recante disposizioni in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia, la l.p. n. 60 del 1978 recante norme per l'esercizio della pesca, la l.p. n. 62 del 1978 relativa al piano pluriennale di interventi in materia di edilizia abitativa.

Con riferimento al campo dell'economia e del lavoro, non si possono non evidenziare i seguenti testi normativi del decennio: le leggi provinciali n. 5 e n. 13 del 1971 recanti misure a favore dell'artigianato, le leggi provinciali n. 16 del 1972 e n. 9 del 1973 per le misure a favore degli esercizi alberghieri, le leggi provinciali nn. 25, 26 e 27 relative a interventi a favore dell'incremento delle attività industriali e all'apprestamento di aree per impianti produttivi, la l.p. n. 13 del 1973 sulla partecipazione al Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della Provincia di Trento, la l. n. 25 del 1975 relativa all'istituzione della Consulta provinciale per la condizione femminile e per un programma di attività a favore della donna, la l.p. n. 27 del 1975 recan-

te l'istituzione della Consulta provinciale dell'emigrazione e interventi a favore degli immigrati, la l.p. n. 39 del 1976 recante provvedimenti per la ristrutturazione lo sviluppo dell'agricoltura trentina, la l.p. n. 11 del 1977 sui nuovi interventi a sostegno dell'economia, la l.p. n. 15 del 1977 di disciplina della ricezione turistica aperto, la l.p. n. 30 del 1977 per la difesa dei boschi dagli incendi, la l.p. n. 34 del 1977 relativa alla disciplina dell'artigianato, la l.p. n. 71 del 1978 concernente l'occupazione giovanile attraverso la realizzazione di progetti socialmente utili, la l.p. n. 59 del 1978 sull'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere.

In campo culturale e scolastico si distinguono i seguenti dispositivi legislativi: l'istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina ad opera della l.p. n. 11 del 1972, la disciplina per la catalogazione del patrimonio storico artistico popolare del Trentino mediante la l.p. n. 55 del 1973, la l.p. n. 54 del 1973 concernente salvaguardia e restauro delle cose interesse storico-artistico e popolare, la l.p. n. 18 del 1972 e la l.p. n. 44 del 1973 in materia di asili nido e scuole materne, la l.p. n. 55 del 1975 sulla tutela e la conservazione patrimonio storico, artistico e popolare, l'istituzione ad opera della l.p. n. 29 del 1975 dell'Istituto culturale ladino, la l.p. n. 36 del 1976 in materia di edilizia scolastica, la l.p. n. 13 del 1977 sull'ordinamento alla scuola dell'infanzia, la l.p. n. 17 del 1977 recante interventi per lo sviluppo delle biblioteche e dei musei, la l.p. n. 18 del 1978 concernente le iniziative per la divulgazione del trentesimo anniversario di autonomia, la l.p. n. 30 del 1978 in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori.

Infine in ambito socio-sanitario si evidenziano la citata l.p. n. 56 del 1973 sull'unificazione dei presidi sanitari di base, la l.p. n. 57 del 1973 istitutiva del Comitato provinciale di sanità, la l.p. n. 19 del 1975 relativa al fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera, la l.p. n. 20 del 1975 per la disciplina dell'assistenza ospedaliera, la l.p. n. 21 del 1975 di

approvazione del piano ospedaliero, la l.p. n. 20 del 1977 afferente l'istituzione e la disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia, la l.p. n. 40 del 1978 recante provvedimenti per la ristrutturazione i servizi socio-sanitari a livello comprensoriale e, infine, la l.p. n. 5 del 1979 concernente il fondo sanitario provinciale.

Si avverte che la selezione normativa riportata nei box posti in appendice a ciascun decennio non può tuttavia che essere soggettiva, legata all'esperienza, alla sensibilità e allo scrutinio di chi scrive, che nella massa delle fonti normative ha cercato di districarsi per individuare la trama principale dell'ordinamento della Provincia di Trento.

Va anche osservato in termini generali - e ciò vale anche per gli altri periodi - che il mero computo degli atti normativi non si configura come un indicatore perfettamente rappresentativo dell'entità della produzione normativa, in quanto essa dipende dalla struttura dimensionale e dai contenuti sostanziali delle fonti normative. Inoltre, nella panoramica della legislazione provinciale di questo volume sono state sì menzionate le leggi collegate e le leggi di stabilità che nei vari periodi hanno accompagnato le manovre finanziarie, ma in linea di principio si sono omesse le citazioni delle numerose leggi finanziarie e di assestamento. Non può invero essere trascurato che le leggi finanziarie e quelle collegate e di stabilità - varate in base ai mutevoli assetti dell'ordinamento di contabilità vigenti nelle varie tornate - si presentano ordinariamente come monumentali corpi normativi che, normalmente, operano modifiche trasversali a quasi tutto il codice della legislazione provinciale. Parimenti, è stato pretermesso dalle rassegne di questo volume un largo numero di leggi aventi contenuto esclusivamente modificativo della legislazione provinciale in vigore, con l'avvertenza peraltro che si sono operate eccezioni a tale criterio in presenza di documenti normativi con portata fortemente innovativa o sostitutiva o di riforma della materia.

1.5. Intersezioni

È utile ricordare che, nel marzo del 1974, si conclude la VI Legislatura che in qualche misura vede l'ultima risacca dell'onda lunga riformatrice del periodo kessleriano. Segue fino al marzo 1979 la VII Legislatura sotto la presidenza di Giorgio Grigolli; poi, fino al 1985, l'VIII e l'inizio della IX Legislatura saranno dominate dall'imponente figura del Presidente Flavio Mengoni. A livello nazionale, il decennio degli anni ' 70 è contrassegnato dai seguenti tredici Governi:

- *V Legislatura*
 - Rumor-II (5 agosto 1969-26 marzo 1970)
 - Rumor-III (27 marzo 1970-5 agosto 1970)
 - Colombo (6 agosto 1970-16 febbraio 1972)
 - Andreotti-I (17 febbraio 1972-25 giugno 1972)
- *VI Legislatura*
 - Andreotti-II (26 giugno 1972-5 luglio 1973)
 - Rumor-IV (6 luglio 1973-13 marzo 1974)
 - Rumor-V (14 marzo 1974-22 novembre 1974)
 - Moro-IV (23 novembre 1974-11 febbraio 1976)
 - Moro-V (12 febbraio 1976-28 luglio 1976)
- *VII Legislatura*
 - Andreotti-III (29 luglio 1976-10 marzo 1978)
 - Andreotti-IV (11 marzo 1978-19 marzo 1979)
 - Andreotti-V (20 marzo 1979-3 agosto 1979)
- *VIII Legislatura*
 - Cossiga-I (4 agosto 1979-3 aprile 1980).

Il debito pubblico italiano è quantificato (in milioni di euro): nel 1970 in 13.087, nel 1975 in 41.899, nel 1980 in 114.066 corrispondente al 56,86 del PIL (dati AMECO). «Il debito però non esplose, aumentando sì nei primi anni Settanta per via della recessione ma restando poi sostanzialmente stabile: nel 1981 si trova ancora al 60% del PIL. Per quale motivo? Perché

dal 1975 la Banca d'Italia si impegna a garantire il successo delle aste dei titoli di Stato, stampando moneta per comprare le obbligazioni rimaste invendute [...]. In questo modo il costo dell'aumento del debito sparisce dai conti pubblici ma si scarica sulla lira, che non a caso nella seconda metà degli anni Settanta si svaluta di un impressionante 40% rispetto al dollaro». (Il Sole 24 Ore - Finanza, 21 ottobre 2018).

LEGISLAZIONE PROVINCIALE DEGLI ANNI '70

ORDINAMENTO

LEGGE PROVINCIALE 20 febbraio 1973, n. 10

Concorso straordinario sulla spesa di impianto, funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori costituiti

LEGGE PROVINCIALE 23 novembre 1973, n. 56

Unificazione dei presidi sanitari di base

LEGGE PROVINCIALE 7 dicembre 1973, n. 62

Disciplina dei comprensori nel quadro degli interventi per lo sviluppo della montagna

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1974, n. 8

Norme per favorire l'attuazione immediata di iniziative da parte dei comprensori

LEGGE PROVINCIALE 4 gennaio 1975, n. 4

Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 3

Concorsi sulle spese di funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 1976, n. 13

Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta provinciale

LEGGE PROVINCIALE 17 aprile 1976, n. 14

Norme concernenti il personale già dell'Istituto servizio sociale case per lavoratori (ISSCAL) e dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES) trasferito alla Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 20 aprile 1976, n. 15

Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale in servizio presso gli uffici dell'amministrazione dei lavori pubblici operanti nella provincia di Trento ed adeguamento degli organici

LEGGE PROVINCIALE 31 gennaio 1977, n. 7

Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori

LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 17

Disciplina delle nomine e designazioni di competenza della Provincia autonoma in enti, aziende ed istituti diversi

LEGGE PROVINCIALE 28 agosto 1978, n. 34

Norme per il trattamento giuridico ed economico degli impiegati provinciali e degli enti pubblici, eletti consiglieri regionali ed amministratori dei comuni

LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1979, n. 7

Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE 19 novembre 1979, n. 10

Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari provinciali

TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

LEGGE PROVINCIALE 22 gennaio 1971, n. 2

Istituzione di un fondo per interventi nel settore dell'edilizia economica e popolare



LEGGE PROVINCIALE**20 agosto 1971, n. 9**

Piano straordinario di interventi per l'edilizia economica e popolare

LEGGE PROVINCIALE**23 agosto 1971, n. 8**

Sottoscrizione o acquisto di azioni della Società autostrada Trento - Valdistico - Vicenza - Riviera Berica - Rovigo s.p.a.

LEGGE PROVINCIALE**6 settembre 1971, n. 12**

Tutela del paesaggio

LEGGE PROVINCIALE**30 dicembre 1971, n. 18**

Sottoscrizione di azioni della s.p.a. Autostrada del Brennero

LEGGE PROVINCIALE**2 agosto 1972, n. 6**

Sottoscrizione di azioni della s.p.a. automobilistica Atesina

LEGGE PROVINCIALE**12 agosto 1972, n. 8**

Provvidenze per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie

LEGGE PROVINCIALE**14 agosto 1972, n. 14**

Contributi per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche

LEGGE PROVINCIALE**30 dicembre 1972, n. 31**

Riordinamento della disciplina in materia di edilizia abitativa e norme sulla espropriazione per pubblica utilità

LEGGE PROVINCIALE**22 gennaio 1973, n. 3**

Provvidenze per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie in servizio pubblico

LEGGE PROVINCIALE**25 luglio 1973, n. 16**

Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore

LEGGE PROVINCIALE**25 luglio 1973, n. 17**

Protezione della flora alpina

LEGGE PROVINCIALE**26 luglio 1973, n. 18**

Norme per la disciplina della raccolta dei funghi

LEGGE PROVINCIALE**10 settembre 1973, n. 42**

Disposizioni per la classificazione delle strade di uso pubblico di interesse provinciale

LEGGE PROVINCIALE**23 novembre 1973, n. 53**

Ristrutturazione del sistema di trasporti pubblici su strada

LEGGE PROVINCIALE**29 novembre 1973, n. 59**

Costituzione del dipartimento ecologico provinciale e provvedimenti urgenti per la tutela dell'ambiente

LEGGE PROVINCIALE**28 luglio 1975, n. 28**

Disciplina degli organi consultivi competenti ad esprimere parere su opere inerenti a materie di competenza provinciale

LEGGE PROVINCIALE**11 dicembre 1975, n. 53**

Modifiche all'ordinamento urbanistico della provincia

LEGGE PROVINCIALE**21 giugno 1976, n. 17**

Interventi straordinari della Provincia a favore delle zone terremotate della regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGE PROVINCIALE**8 luglio 1976, n. 18**

Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali

LEGGE PROVINCIALE**29 luglio 1976, n. 20**

Norme per l'acceleramento delle procedure in materia di opere pubbliche

LEGGE PROVINCIALE**3 settembre 1976, n. 31**

Interventi per l'esecuzione di lavori di riparazione di opere danneggiate dagli eventi tellurici del maggio 1976

LEGGE PROVINCIALE**3 settembre 1976, n. 35**

Censimento provinciale delle abitazioni

LEGGE PROVINCIALE**16 agosto 1977, n. 16**

Approvazione di varianti al piano urbanistico provinciale

LEGGE PROVINCIALE**29 agosto 1977, n. 19**

Disciplina degli interventi della Provincia in relazione a pubbliche calamità

LEGGE PROVINCIALE**3 settembre 1977, n. 24**

Norme in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata

LEGGE PROVINCIALE**7 novembre 1977, n. 33**

Difesa attiva e passiva dei terremoti

LEGGE PROVINCIALE**10 agosto 1978, n. 31**

Protezione dell'orso bruno nel territorio provinciale e risarcimento dei danni provocati dallo stesso e dalla selvaggina stanziale protetta

LEGGE PROVINCIALE**28 agosto 1978, n. 32**

Protezione dei minerali e dei fossili

LEGGE PROVINCIALE**17 ottobre 1978, n. 43**

Norme in materia di ordinamento e finanziamento dei trasporti pubblici su strada

LEGGE PROVINCIALE**6 novembre 1978, n. 44**

Norme per la tutela ed il recupero degli insediamenti storici

LEGGE PROVINCIALE**18 novembre 1978, n. 47**

Norme per la tutela dell'aria e delle acque dall'inquinamento

LEGGE PROVINCIALE**9 dicembre 1978, n. 54**

Autorizzazione alla Provincia autonoma di Trento a partecipazioni nella società per la gestione del centro autoportuale di Trento e nell'Istituto mediocredito Trentino - Alto Adige

LEGGE PROVINCIALE**9 dicembre 1978, n. 56**

Disposizioni transitorie in materia di protezione della fauna e disciplina della caccia

LEGGE PROVINCIALE**12 dicembre 1978, n. 60**

Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**27 dicembre 1978, n. 62**

Piano pluriennale d'interventi e disposizioni diverse in materia di edilizia abitativa

**ECONOMIA
E LAVORO****LEGGE PROVINCIALE****1 aprile 1971, n. 5**

Interventi a favore dell'artigianato

LEGGE PROVINCIALE**22 novembre 1971, n. 13**

Interventi a favore della Cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**12 agosto 1972, n. 13**

Agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali

LEGGE PROVINCIALE**12 agosto 1972, n. 16**

Nuove provvidenze a favore degli esercizi alberghieri

LEGGE PROVINCIALE**12 agosto 1972, n. 7**

Provvidenze per la realizzazione di opere, impianti o servizi complementari all'attività turistica

LEGGE PROVINCIALE**12 agosto 1972, n. 8**

Provvidenze per la costruzione di impianti che realizzano nuove linee funiviarie

LEGGE PROVINCIALE**14 agosto 1972, n. 11**

Provvidenze a favore del settore distributivo

LEGGE PROVINCIALE**14 agosto 1972, n. 14**

Contributi per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche

LEGGE PROVINCIALE**7 settembre 1972, n. 20**

Interventi a favore del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**15 dicembre 1972, n. 24**

Provvidenze per favorire il credito di conduzione

LEGGE PROVINCIALE**15 dicembre 1972, n. 25**

Agevolazioni per nuovi insediamenti industriali

LEGGE PROVINCIALE**15 dicembre 1972, n. 26**

Provvidenze per favorire l'incremento delle attività industriali

LEGGE PROVINCIALE**15 dicembre 1972, n. 27**

Provvedimenti per l'apprestamento di aree per impianti produttivi

LEGGE PROVINCIALE**15 dicembre 1972, n. 28**

Provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario

LEGGE PROVINCIALE**12 febbraio 1973, n. 9**

Contributi per favorire la dotazione delle camere degli esercizi alberghieri con impianti igienico-sanitari

LEGGE PROVINCIALE**9 aprile 1973, n. 13**

Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento"

LEGGE PROVINCIALE**24 agosto 1973, n. 33**

Provvidenze per l'industria estrattiva



LEGGE PROVINCIALE**24 agosto 1973, n. 34**

Costituzione del consiglio provinciale delle miniere

LEGGE PROVINCIALE**10 settembre 1973, n. 40**

Interventi straordinari per opere pubbliche e norme in materia di lavori pubblici

LEGGE PROVINCIALE**10 settembre 1973, n. 48**

Incentivi per il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio zootecnico

LEGGE PROVINCIALE**6 settembre 1974, n. 12**

Finanziamenti per la ristrutturazione del sistema di trasporti pubblici su strada nella provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**6 settembre 1974, n. 20**

Interventi urgenti per la zootecnia

LEGGE PROVINCIALE**6 settembre 1974, n. 23**

Provvidenze a favore del commercio all'ingrosso

LEGGE PROVINCIALE**6 settembre 1974, n. 24**

Provvidenze a favore del settore distributivo

LEGGE PROVINCIALE**6 settembre 1974, n. 7**

Norme concernenti gli organi dell'Azienda speciale di gestione delle terme demaniali di Levico - Vetriolo e Roncegno

LEGGE PROVINCIALE**7 ottobre 1974, n. 27**

Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio

LEGGE PROVINCIALE**21 ottobre 1974, n. 28**

Interventi per favorire le operazioni di locazione di macchine ed attrezzature (leasing)

LEGGE PROVINCIALE**21 ottobre 1974, n. 29**

Iniziative per l'incremento economico della produttività e dell'occupazione e per la salvaguardia della sicurezza e della salute nell'ambiente di lavoro

LEGGE PROVINCIALE**23 gennaio 1975, n. 17**

Costituzione di un fondo speciale per la ristrutturazione economica e tecnica delle aziende industriali in difficoltà economico-finanziarie

LEGGE PROVINCIALE**24 luglio 1975, n. 25**

Istituzione della consulta provinciale per la condizione femminile e intervento della Provincia per un programma di attività a favore della donna

LEGGE PROVINCIALE**28 luglio 1975, n. 27**

Istituzione della consulta provinciale dell'emigrazione ed interventi a favore degli emigrati

LEGGE PROVINCIALE**18 agosto 1975, n. 31**

Sottoscrizione di azioni della s.p.a. Centrali ortofrutticole trentine

LEGGE PROVINCIALE**22 dicembre 1975, n. 54**

Interventi nel campo dell'organizzazione e della promozione turistica

LEGGE PROVINCIALE**19 gennaio 1976, n. 7**

Provvedimenti per il rilancio dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata

LEGGE PROVINCIALE**16 agosto 1976, n. 22**

Istituzione dell'osservatorio per le malattie delle piante della provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**16 agosto 1976, n. 23**

Nuove norme per il servizio di custodia forestale

LEGGE PROVINCIALE**3 settembre 1976, n. 33**

Nuovi interventi nel settore alberghiero

LEGGE PROVINCIALE**26 novembre 1976, n. 39**

Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina

LEGGE PROVINCIALE**3 dicembre 1976, n. 40**

Norme di adeguamento della legge 19 maggio 1976, n. 398, in materia di commercio ambulante

LEGGE PROVINCIALE**3 dicembre 1976, n. 41**

Disciplina e organizzazione dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE**31 gennaio 1977, n. 11**

Nuovi interventi a sostegno dell'economia

LEGGE PROVINCIALE**4 agosto 1977, n. 15**

Nuova disciplina della ricezione turistica all'aperto

LEGGE PROVINCIALE**27 ottobre 1977, n. 25**

Disciplina delle vendite straordinarie, di liquidazione e delle forme pubblicitarie delle vendite al dettaglio

LEGGE PROVINCIALE**31 ottobre 1977, n. 30**

Norme per la difesa dei boschi dagli incendi

LEGGE PROVINCIALE**7 novembre 1977, n. 32**

Marchio provinciale di origine e qualità a tutela dei prodotti dell'agricoltura del Trentino

LEGGE PROVINCIALE**12 dicembre 1977, n. 34**

Nuova disciplina dell'artigianato

LEGGE PROVINCIALE**31 gennaio 1978, n. 10**

Provvedimenti di sostegno alle attività agricole e zootecniche

LEGGE PROVINCIALE**31 gennaio 1978, n. 12**

Sottoscrizione di azioni del centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento - Tecnofin trentina s.p.a.

LEGGE PROVINCIALE**31 gennaio 1978, n. 7**

Provvedimenti volti a favorire l'occupazione giovanile nell'ambito della provincia autonoma di Trento attraverso la realizzazione di progetti socialmente utili

LEGGE PROVINCIALE**19 giugno 1978, n. 21**

Interventi della Provincia autonoma di Trento per la tutela e l'incremento dell'apicoltura

LEGGE PROVINCIALE**24 luglio 1978, n. 24**

Disposizioni sui consorzi di bonifica

LEGGE PROVINCIALE**4 settembre 1978, n. 36**

Promozione della commercializzazione dei prodotti trentini

LEGGE PROVINCIALE**23 novembre 1978, n. 48**

Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse

LEGGE PROVINCIALE**12 dicembre 1978, n. 59**

Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE**29 dicembre 1979, n. 15**

Organizzazione e gestione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie

**CONOSCENZA
E CULTURA**

LEGGE PROVINCIALE**31 gennaio 1972, n. 1**

Istituzione del Museo degli usi e costumi della gente trentina

LEGGE PROVINCIALE**14 agosto 1972, n. 18**

Programma straordinario per la costruzione di scuole materne

LEGGE PROVINCIALE**31 agosto 1973, n. 39**

Provvidenze in favore delle attività sportive

LEGGE PROVINCIALE**10 settembre 1973, n. 44**

Criteri generali per la costruzione, l'impianto, la gestione ed il controllo degli asilo nido comunali costituiti o gestiti con il concorso dello Stato di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e con quello della Provincia

LEGGE PROVINCIALE**23 novembre 1973, n. 54**

Provvidenze per la salvaguardia ed il restauro delle cose di interesse storico, artistico e popolare

LEGGE PROVINCIALE**23 novembre 1973, n. 55**

Catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino ed istituzione del relativo inventario

LEGGE PROVINCIALE**28 dicembre 1974, n. 50**

Intervento della Provincia di Trento per la promozione di un programma biennale di iniziative celebrative del trentesimo anniversario della resistenza e della liberazione nell'affermazione delle tradizioni autonomistiche delle popolazioni trentine

LEGGE PROVINCIALE**14 agosto 1975, n. 29**

Istituzione dell'Istituto culturale ladino

LEGGE PROVINCIALE**1 settembre 1975, n. 48**

Interventi di carattere urgente nel settore dell'edilizia scolastica

LEGGE PROVINCIALE**27 dicembre 1975, n. 55**

Disposizioni in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare



LEGGE PROVINCIALE**29 luglio 1976, n. 19**

Determinazione dell'ambito territoriale di applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 102 dello statuto di autonomia per le popolazioni ladine della provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**3 settembre 1976, n. 36**

Norme e piani di intervento nel settore dell'edilizia scolastica

LEGGE PROVINCIALE**17 gennaio 1977, n. 1**

Intervento finanziario per lo svolgimento dell'attività dell'Orchestra Haydn nel Trentino

LEGGE PROVINCIALE**27 gennaio 1977, n. 6**

Intervento finanziario della Provincia per la captazione di programmi sonori e televisivi

LEGGE PROVINCIALE**21 marzo 1977, n. 13**

Ordinamento della scuola dell'infanzia della provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE**26 agosto 1977, n. 17**

Norme ed interventi per lo sviluppo delle biblioteche e dei musei, aventi carattere provinciale

LEGGE PROVINCIALE**23 gennaio 1978, n. 2**

Istituzione del comitato provinciale per l'educazione e la formazione e le attività motorie del tempo libero

LEGGE PROVINCIALE**13 marzo 1978, n. 13**

Criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili nido comunali costruiti o gestiti con interventi della Provincia

LEGGE PROVINCIALE**13 aprile 1978, n. 18**

Iniziative per la rievocazione del trentesimo anniversario dell'autonomia

LEGGE PROVINCIALE**7 agosto 1978, n. 27**

Utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi, da parte delle comunità, per le loro attività culturali, sociali, civili e di tempo libero

LEGGE PROVINCIALE**10 agosto 1978, n. 30**

Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori

LEGGE PROVINCIALE**7 settembre 1978, n. 38**

Provvidenze in materia di promozione e diffusione della cultura locale

LEGGE PROVINCIALE**21 maggio 1979, n. 3**

Disposizioni per l'esercizio delle attribuzioni dell'ENAL in provincia di Trento in materia di attività ricreative

**SERVIZI SOCIALI
E SALUTE****LEGGE PROVINCIALE****12 agosto 1972, n. 15**

Concorso della Provincia nella spesa per l'estensione dell'assistenza farmaceutica dei coltivatori diretti

LEGGE PROVINCIALE**7 settembre 1972, n. 19**

Aggregazione all'ente ospedaliero "Ospedale civile" di Trento del centro oncologico e di medicina nucleare attualmente in funzione presso l'ospedale civile "S. Lorenzo" di Borgo Valsugana

LEGGE PROVINCIALE**7 settembre 1972, n. 21**

Provvidenze per le persone affette da minorazioni psichiche o fisiche

LEGGE PROVINCIALE**7 settembre 1972, n. 22**

Provvidenze a favore delle amministrazioni ospedaliere

LEGGE PROVINCIALE**7 settembre 1972, n. 23**

Garanzia a favore degli ospedali civili della Provincia

LEGGE PROVINCIALE**22 gennaio 1973, n. 4**

Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili

LEGGE PROVINCIALE**9 aprile 1973, n. 14**

Disciplina dei nuovi compiti e del trattamento economico delle ostetriche condotte

LEGGE PROVINCIALE**19 agosto 1973, n. 28**

Provvedimenti in favore dell'assistenza agli anziani e delle amministrazioni ospedaliere, nonché per l'esecuzione di programmi annuali di opere pubbliche

LEGGE PROVINCIALE**25 agosto 1973, n. 36**

Assistenza farmaceutica ai pensionati coltivatori diretti, artigiani e commercianti, iscritti alle rispettive casse mutue provinciali di malattia

LEGGE PROVINCIALE**25 agosto 1973, n. 37**

Intervento per il miglioramento del servizio di trasporto degli infermi

LEGGE PROVINCIALE**23 novembre 1973, n. 56**

Unificazione dei presidi sanitari di base

LEGGE PROVINCIALE**29 novembre 1973, n. 57**

Istituzione del comitato provinciale di sanità

LEGGE PROVINCIALE**30 novembre 1974, n. 42**

Ulteriori miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato a carico dei fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove ed orfani, iscritti al fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910

LEGGE PROVINCIALE**28 aprile 1975, n. 19**

Fondo provinciale per l'assistenza ospedaliera

LEGGE PROVINCIALE**3 maggio 1975, n. 20**

Disciplina dell'assistenza ospedaliera della provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE**3 maggio 1975, n. 21**

Piano ospedaliero della provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE**24 luglio 1975, n. 25**

Istituzione della consulta provinciale per la condizione femminile e intervento della Provincia per un programma di attività a favore della donna

LEGGE PROVINCIALE**21 gennaio 1976, n. 9**

Primo programma annuale di attuazione del piano ospedaliero provinciale

LEGGE PROVINCIALE**23 agosto 1976, n. 26**

Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale in servizio presso gli uffici del medico e del veterinario provinciale operanti nella provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**23 agosto 1976, n. 27**

Norme per la profilassi della rosolia nella popolazione femminile

LEGGE PROVINCIALE**17 gennaio 1977, n. 3**

Riordino della normativa relativa all'estensione dell'assistenza farmaceutica agli iscritti alle casse mutue provinciali di malattia per i lavoratori autonomi

LEGGE PROVINCIALE**29 agosto 1977, n. 20**

Istituzione e disciplina del servizio di consultorio per il singolo, la coppia e la famiglia

LEGGE PROVINCIALE**2 gennaio 1978, n. 1**

Disciplina del servizio di emodialisi

LEGGE PROVINCIALE**20 marzo 1978, n. 14**

Interventi della Provincia autonoma di Trento per la formazione, l'aggiornamento e la riqualificazione professionale del personale dei servizi socio-sanitari

LEGGE PROVINCIALE**7 agosto 1978, n. 28**

Provvedimenti per favorire l'occupazione di persone oggetto di processi di emarginazione sociale in quanto colpite da minorazioni psichiche

LEGGE PROVINCIALE**25 settembre 1978, n. 40**

Provvedimenti per la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello comprensoriale

LEGGE PROVINCIALE**15 dicembre 1978, n. 61**

Disposizioni concernenti l'attività libero-professionale del personale sanitario medico ospedaliero

LEGGE PROVINCIALE**13 agosto 1979, n. 5**

Fondo sanitario provinciale

2. **GLI ANNI '80:**
UN'INTENSA STAGIONE
DI PROGRAMMAZIONE,
DI PROGETTAZIONE
ORGANIZZATIVA
E DI PIANIFICAZIONE

2.1. Premessa

I decennio degli anni '80 si caratterizza per il consolidamento dell'assetto autonomistico con lo sviluppo delle norme di attuazione dello Statuto. Esso è accompagnato dall'importante riforma dell'ordinamento finanziario del Titolo VI dello Statuto ad opera della legge rinforzata n. 386 del 1989 e da una poderosa strutturazione dell'apparato normativo e organizzativo provinciale, in particolare nell'ambito della programmazione, della pianificazione urbanistica provinciale e della tutela ambientale.

2.2. La programmazione provinciale

La prima fase della programmazione di rilievo anche in ambito regionale ha inizio negli anni '50 con l'approvazione, nel 1954, dello "Schema decennale per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito" (Piano Vanoni). Nel 1962 è redatta la cosiddetta "Nota aggiuntiva" alla Relazione sulla situazione economica del Paese ad opera del Ministro La Malfa, mentre nel 1965 il Ministero del Bilancio istituì i "Comitati Regionali per la Programmazione Economica" (CRPE), con il compito, tra l'altro, di predisporre un progetto di "piano di sviluppo economico regionale" ai fini di una articolazione territoriale del piano economico nazionale. Tali esperienze hanno prodotto risultati considerati all'epoca deludenti, segnatamente sotto il profilo della loro ricaduta concreta: unico risultato fu l'istituzione del Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) e della Commissione consultiva interregionale per la programmazione economica presso lo stesso Ministero.

Negli anni '70 ha inizio la prima fase del regionalismo in Italia, in disparte le Regioni a Statuto speciale decollate fin dal 1948 (la Regione FVG dal 1963). In base agli Statuti e alle prime leggi regionali in tema di programmazione, un ruolo centrale veniva riconosciuto al "Programma di sviluppo regionale", anziché alla programmazione economica. Con la seconda fase del regionalismo derivante dal d.P.R. n. 616 del 1977 venne introdotto dalla legge statale di contabilità un sistema di "programmazione di bilancio" volto a correlare il bilancio pluriennale programmatico al Programma regionale di sviluppo.

Nella terza fase (1980-2000) «*si registra un crescente 'ridimensionamento' del ruolo delle Regioni, per effetto di una serie di riforme nazionali settoriali (riforma sanitaria, riconversione industriale, legge quadrifoglio sull'agricoltura, riforma dei trasporti) che appunto attribuivano un ruolo prevalente allo Stato, relegando spesso le Regioni ad una funzione meramente consultiva. La costituzione della 'Conferenza permanente Stato-Regioni' (1988) non fece altro che favorire una dinamica per la quale le Regioni partecipavano esclusivamente a negoziati per la ripartizione di risorse finanziarie. In questa fase, i 'Piani di settore' divennero la modalità ordinaria e prevalente di intervento nelle materie di competenza regionale (CINSEDO, 1994) ed infatti si andarono progressivamente riducendo le Regioni che approvarono un PRS» (Roberta Garganese, IPRES).*

Spicca in tali scenari la legge della Provincia di Trento 18 agosto 1980, n. 25, recante la disciplina della programmazione provinciale, della quale si riporta qui di seguito un sintetico estratto, evidenziando che questo testo normativo rappresenta una delle leggi fondamentali che - insieme al Piano urbanistico provinciale e alla legge provinciale di contabilità - hanno fissato un ordinato coordinamento ed un'efficace razionalizzazione dei vari strumenti normativi, amministrativi e pianificatori che implementano l'autonomia, sia su scala provinciale, sia a livello locale con riferi-

mento ai comprensori, ai Comuni e agli altri enti organismi autonomi o strumentali.

La legge sulla programmazione, il PUP e la legge di contabilità hanno segnato con solchi profondi le tracce su cui è stato costruito l'armamentario istituzionale e delle politiche settoriali che hanno implementato l'autonomia della Provincia autonoma di Trento: tracciati ancora attuali e in continuo sviluppo.

L'art.1 della legge provinciale n. 25 del 1980 prevede finalità ed obiettivi della programmazione, stabilendo che la Provincia autonoma di Trento adotta la programmazione come metodo di governo. Scopi della programmazione sono:

- il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nelle diverse zone del territorio provinciale;
- il raggiungimento di una situazione di sostanziale piena occupazione;
- l'impulso alle attività di produzione e di servizio;
- la tutela dell'ambiente in genere e di quello naturale in specie;
- la razionalizzazione dell'impiego delle risorse e la massima salvaguardia delle risorse non rinnovabili.

La programmazione comporta la finalizzazione di ogni atto di governo al perseguimento di obiettivi generali e particolari predeterminati in un quadro organico e aggiornabile. Obiettivo della programmazione è il coordinamento e l'indirizzo, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, dell'attività della Provincia, degli enti pubblici operanti nel territorio provinciale e dei privati verso finalità di sviluppo economico e sociale. La Provincia concorre, attraverso la propria programmazione, agli atti di programma di livello sovra-provinciale e ne realizza gli obiettivi nell'ambito delle competenze proprie e delegate.

Il governo delle risorse si attua attraverso la programmazione economica e sociale, la pianificazione territoriale e la programmazione finanziaria.

In base all'art. 2 sono soggetti della programmazione provinciale la Provincia autonoma, i comprensori ed i Comuni, secondo le attribuzioni loro spettanti in base alla legge. Quanto alla partecipazione, la Provincia garantisce la partecipazione dei comprensori e dei Comuni alla formazione degli atti di programma ed attribuisce particolare rilevanza alle loro proposte allo scopo di valorizzarne le capacità espressive dei bisogni e delle istanze di cui sono portatori, nonché di tutelarne le autonome funzioni. Al medesimo fine la Provincia assicura ai predetti soggetti pubblici spazi autonomi di programmazione.

La Provincia assicura e promuove inoltre la partecipazione degli altri enti pubblici, delle espressioni rappresentative sindacali, economiche, sociali e culturali, all'elaborazione degli atti di programma al fine di conseguire il più ampio consenso democratico sulle scelte da operare.

Secondo l'art. 4 sono strumenti della programmazione provinciale:

- il programma di sviluppo provinciale (PSP) con i relativi progetti;
- il piano urbanistico provinciale;
- il bilancio provinciale pluriennale ed annuale.

Sono strumenti della programmazione sub-provinciale:

- i programmi di sviluppo comprensoriale con i relativi progetti;
- i piani urbanistici comprensoriali;
- gli strumenti urbanistici comunali;
- i bilanci comprensoriali;
- i bilanci comunali.

La legge considera inoltre le necessità di scambio di informazioni e dati fra tutti gli attori della programmazione, prevedendo misure in merito all'utilizzazione e al coordinamento degli strumenti conoscitivi esistenti con particolare riferimento al sistema informativo elettronico provinciale.

Il PSP determina gli obiettivi che la Provincia si propone di realizzare per lo sviluppo economico, per il riequilibrio sociale, per gli assetti territoriali e definisce, a grandi linee, gli interventi correlati a tali obiettivi. Il programma di sviluppo è articolato di regola in relazione alle aree comprensoriali; esso costituisce il quadro di riferimento per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale di previsione della Provincia. Il PSP costituisce il documento attraverso il quale la Provincia concorre alla programmazione nazionale.

L'art. 7 determina i contenuti del PSP:

- a. stabilisce gli obiettivi generali economico-sociali e territoriali dell'azione provinciale;
- b. stima le risorse della Provincia, quelle derivabili dagli strumenti programmatori dei comprensori e dei Comuni e degli altri enti pubblici, loro aziende e società controllate, quelle mobilitabili da parte dei medesimi soggetti mediante strumenti propri;
- c. stabilisce i criteri e le modalità di impiego delle risorse in relazione agli obiettivi ed agli interventi di cui alla lettera a.;
- d. coordina gli interventi della Provincia con quelli dei comprensori e dei Comuni;
- e. determina le priorità d'intervento;
- f. individua gli interventi normativi eventualmente necessari per l'attuazione dei progetti e delle altre indicazioni del programma stesso;
- g. delinea i progetti di cui all'articolo 6 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, aventi dimensione provinciale, prevedendone le caratteristiche principali e determinando gli obiettivi ed i risultati quantitativi che si intendono conseguire, le risorse da impiegare, nonché le ulteriori modalità di attuazione;
- h. delinea le attività di intervento non ricondotte alla precedente lettera g. con particolare riferimento ai servizi sociali ed ai settori portanti dell'economia provinciale.

Il PSP ha efficacia temporale per un massimo di cinque anni e ad esso è correlato l'arco temporale di durata del bilancio pluriennale. Esso è scorrevole e viene aggiornato costantemente a periodi temporali non inferiori all'anno, in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione. Il programma di sviluppo può essere riformulato all'inizio di ogni Legislatura, in conformità con le disposizioni contenute nel successivo articolo 10. Il programma ha efficacia di indirizzo, di prescrizione e di vincolo per le attività proprie della Provincia, degli enti ed aziende da essa dipendenti, per i programmi di sviluppo comprensoriale, per gli enti locali per le materie ad essi delegate dalla Provincia e per gli enti e istituti pubblici che svolgono compiti in materie di competenza della Provincia. In particolare, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale, territoriale individuati dal programma di sviluppo, costituiscono riferimento per varianti e per la revisione del piano urbanistico provinciale. Qualora il programma di sviluppo lo preveda espressamente, la revisione del piano urbanistico provinciale potrà avvenire anche prima del periodo decennale stabilito dall'ordinamento urbanistico provinciale. Il programma di sviluppo, oltre che per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Provincia, costituisce il quadro di riferimento anche per le attività proprie degli enti locali, degli altri enti pubblici, delle aziende a partecipazione pubblica e per indirizzare e coordinare l'attività economica privata a fini sociali. Gli enti e istituti pubblici che svolgono compiti in materie di competenza della Provincia trasmettono annualmente alla Provincia i propri programmi di attività. Le società a prevalente partecipazione provinciale sono tenute a trasmettere alla Provincia i propri programmi di attività secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e con periodicità da stabilirsi sulla base di specifici accordi.

L'art. 10 della legge n. 25 del 1980 delinea l'articolata procedura di formazione e di partecipazione pubblica per la definizione del programma di sviluppo provinciale, in esito

alla quale la Giunta provinciale, su parere del comitato per la programmazione, elabora lo schema definitivo del programma tenendo conto anche delle osservazioni pervenute e promuove presso il Consiglio provinciale il provvedimento legislativo di approvazione del programma stesso. A loro volta i comprensori sono chiamati a programmare lo sviluppo sociale ed economico del rispettivo territorio mediante i programmi di sviluppo comprensoriale, secondo le modalità previste dalla legge provinciale n. 62 del 1973. Conseguentemente i programmi di sviluppo comprensoriale sono attuati dai comprensori normalmente mediante progetti di dimensione comprensoriale, sostitutivi del programma annuale di intervento.

La legge provinciale n. 25 del 1980 disciplinava inoltre aspetti relativi alla valutazione e al monitoraggio dei risultati; essa contemplava una specifica reportistica in sede di presentazione del rendiconto generale, la Conferenza provinciale per lo sviluppo economico e sociale, il Comitato per la programmazione provinciale, istituendo o rafforzando infine le strutture provinciali preposte alla materia.

Il primo Programma di sviluppo provinciale è stato approvato con la legge provinciale 21 marzo 1983, n. 11, con riferimento al triennio 1983-1985.

La premessa al Programma ne dispiega il ruolo, ma anche la metodologia e la profondità della strategia e delle intuizioni mengoniane, decisamente proiettate in una prospettiva di lungo periodo e che riverberano tuttora una grande attualità. Si tratta di una visione che, in una sorta di continuità con le riforme kessleriane della vecchia Provincia, ne ha ripreso in mano lo strumentario, soprattutto tramite il Piano urbanistico provinciale, innervandovi la potenzialità nella programmazione dello sviluppo del Trentino.

«La scelta della programmazione quale metodo di governo delle risorse rappresenta ormai un fatto compiuto nella Provincia autonoma di Trento. La strumentazione recente di questa

scelta è costituita dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 che ha dotato la Provincia di una nuova disciplina contabile e finanziaria di previsione di medio e lungo periodo, nonché dalla legge provinciale 18 agosto 1980, n. 25 che detta le norme sul metodo della programmazione e sulle procedure per la formazione degli atti di programma. Tale legge è stata introdotta per favorire una integrazione tra i metodi della programmazione finanziaria e quelli della programmazione economica e territoriale (strumento, quest'ultimo ormai consolidato, risalendo la sua impostazione normativa concretizzatasi nel Piano urbanistico provinciale agli anni Sessanta) ed altresì per stimolare un sistema di verifica costante degli effetti dell'azione della Provincia. Gli atti di programma, predisposti ai sensi delle due leggi citate, non costituiscono semplici documenti di generiche intenzioni politiche, bensì documenti di impegno programmatico e specifico. Dal punto di vista formale essi hanno forza e valore di legge. Dal punto di vista sostanziale gli atti di programma hanno efficacia di indirizzo, prescrizione e vincolo per le attività proprie della Provincia, degli enti ed aziende da essa dipendenti, per i programmi di sviluppo comprensoriale, per gli enti locali nelle materie ad essi delegate dalla Provincia e per gli enti ed istituti pubblici che svolgono compiti in materie di competenza della Provincia.

[...] Con riguardo al primo punto - rapporti tra i diversi strumenti della programmazione pluriennale - la Giunta ha ritenuto di adottare un orientamento bilanciato rispetto a questi tre strumenti di programmazione, riconoscendo al Programma di sviluppo carattere di preminenza concettuale rispetto agli altri strumenti di programmazione, senza tuttavia pretendere che questi assumessero, rispetto al medesimo, un carattere di strumentalità o di posizione subalterna. Da questo orientamento, che non ha carattere dogmatico ma che si riferisce al particolare Programma che qui si presenta, è discesa la conseguenza che il presente documento non sviluppa in modo analitico e puntuale le precise implicazioni finanziarie delle indicazioni in esso contenute (dovendo queste trovare più appropriata collocazione

nel progetto di Bilancio pluriennale che ad esso si accompagnerà) né sviluppa le relative implicazioni di natura urbanistica (che troveranno la loro collocazione nel Piano urbanistico).

In secondo luogo si è presentato il problema di definire i contenuti specifici del Programma di sviluppo. L'idea che la predisposizione degli atti di programmazione dovesse ispirarsi ad un approccio bilanciato senza pretesa di affermare una supremazia gerarchica del Programma di sviluppo sugli altri atti di programmazione non è risultata priva di conseguenze anche rispetto a questo secondo problema. Le esperienze di programmazione, effettuate nel passato dal governo centrale o anche dai governi regionali nel nostro paese, hanno mostrato come l'avvio delle procedure di programmazione si sia spesso scontrato con una serie di difficoltà e di vincoli che ne hanno grandemente limitato l'efficacia. A questo riguardo si è spesso argomentato che gli organi politici tenderebbero a prestare solo una adesione formale all'idea della programmazione ed ai contenuti degli atti ad essa relativi. Analogamente si è argomentato che le amministrazioni pubbliche sarebbero, per la struttura ampiamente settorializzata degli uffici e per il portato di una cultura amministrativa forse superata ma tuttora viva ed operante, incapaci di sviluppare e realizzare i contenuti delle leggi e degli atti di programmazione. La constatazione della esistenza di questi fenomeni, che la Giunta certamente non fa propri e che anzi considera come situazioni di fatto cui porre rimedio proprio con l'avvio del processo di programmazione, ha portato alla convinzione che sarebbe stato un errore pretendere di cambiare radicalmente e subito gli atteggiamenti di tutti gli operatori coinvolti nel processo decisionale in materia di spesa pubblica e di gestione dell'intervento pubblico. È invece opinione della Giunta che tale innovazione costituisca l'obiettivo "finale" e non iniziale del processo di programmazione, un processo che non potrà che svolgersi in modo graduale. Il Programma che si presenta deve intendersi come l'atto iniziale di un processo di critica dei comportamenti passati e di modifica dei comportamenti in atto, per renderli più efficienti,

più produttivi e per garantire un efficace intervento dell'operatore pubblico nel sistema economico e sociale della provincia. Per convincersi che questo atteggiamento di cautela assunto dalla Giunta nella formazione del Programma costituisce atteggiamento realistico e non minimalista, basti ricordare che nel sistema di Amministrazione pubblica italiano non esistono esempi cui fare riferimento per accertare quali debbano essere i contenuti e le caratteristiche di un atto di programmazione che sia stato coronato da successo e rispetto ai quali si sia sviluppato un pieno consenso anche scientifico. Infatti, nei casi in cui forme di programmazione per obiettivi sono state realizzate (esempi si possono forse trovare nel mondo delle grandi imprese o in qualche esperienza dell'industria di Stato francese, o degli enti sub-centrali della Amministrazione pubblica della Germania Federale) esse sono l'effetto di un lungo processo di "tentativi ed errori" e dell'operare congiunto di una serie di fattori non facilmente ripetibili.

Si pensi, a questo riguardo, al ruolo giocato dalle "Business Schools" negli Stati Uniti o dalle grandi "Ecoles" in Francia; esempi questi che non trovano, almeno per il momento, un corrispondente nel nostro Paese. Dalla constatazione della impossibilità di predisporre atti di programmazione che si basassero su una tradizione consolidata, la Giunta ha dedotto l'inopportunità di porre una enfasi eccessiva su questo primo atto di programmazione. Ne deriva come conseguenza che la Giunta, da un lato, non fornisce la pedissequa elencazione delle cose nuove che essa progetta di realizzare nel prossimo triennio e, dall'altro, non ammantava con vernice fresca una serie di decisioni già prese o che stanno per essere prese, dando ad esse parvenza di novità. L'Amministrazione provinciale, al contrario forse di quanto avviene per altre amministrazioni del livello regionale del nostro Paese, è investita da una gamma di competenze e di funzioni molto vaste ed esercita grande e positiva influenza sulla attività economica, sui comportamenti e sulla qualità della vita sociale, troppo grande perché si possa pensare di innovare in modo affrettato rispetto alla serie di interventi in atto attualmente.

La constatazione che il ruolo esercitato dalla Provincia sulla realtà economica e sociale è molto rilevante non viene tuttavia assunta come uno strumento per giustificare i comportamenti esistenti in atto. In verità il contrario: il processo di programmazione viene infatti inteso come un processo di ripensamento sul complesso dell'attività provinciale, e gli obiettivi che il Programma pone per l'attività della Provincia nel triennio sono assai ampi e costituiscono una sfida per il nostro modo di pensare e di vedere l'attività dell'Amministrazione pubblica nel prossimo futuro.

Il Programma che la Giunta propone per una valutazione agli operatori interessati non si caratterizza quindi per una indicazione puntuale degli interventi che si intendono realizzare nel corso dei prossimi tre anni. I bisogni cambiano da un anno all'altro. Le risorse finanziarie che si ritenevano disponibili un anno fa non lo sono più oggi. Le condizioni economiche demografiche di un anno fa non sono più quelle attuali e così via. Il presente Programma non aspira nemmeno, come invece è successo per molti atti di programmazione predisposti altrove, a superare in modo netto gli schemi organizzativi e le procedure di funzionamento dell'Amministrazione provinciale. L'avvio del processo di programmazione si interseca infatti con l'avvio e la rivitalizzazione degli uffici del programma, con le proposte di riforma del funzionamento degli uffici provinciali e con la avvenuta istituzionalizzazione dell'esperienza dei comprensori. Tale avvio si interseca altresì con la prospettiva, pur anche di lungo periodo, di una sistemazione del regime finanziario della Provincia.

Il Programma non è un nuovo statuto e la sua adozione come atto legislativo non ha rilevanza o dignità di legge costituzionale. Quello che il Programma si propone di realizzare è di dare un segnale per l'avvio di un nuovo stile di governo nel quale l'attività dei singoli segmenti dell'Amministrazione provinciale (gli Assessorati di oggi o i Dipartimenti di domani se la legge di riforma degli uffici diventerà operante) sarà coordinata e razionalizzata per una maggiore efficienza complessiva e perché le competenze ed i compiti della Provincia possano essere realizzati con maggiore efficacia. [...]

I fattori strategici attorno ai quali il Programma si articola sono sostanzialmente quattro e precisamente: (a) il governo del territorio, (b) i servizi per il sistema produttivo, (c) l'energia, (d) la capacità di governo della Pubblica amministrazione. A questi bisogna ovviamente aggiungere, come variabile permissiva dello sviluppo, le risorse finanziarie interne ed esterne, sulle quali la Provincia può esercitare un qualche controllo. L'analisi e l'impostazione tradizionale degli schemi di programma sono particolarmente seguite nell'ultimo di tali capitoli, quello della capacità di governo dell'Amministrazione provinciale, per la quale il Programma affronta, in modo netto e con una metodologia di approccio che non ha, ad avviso della Giunta, precedenti nella storia della Amministrazione pubblica italiana, la questione dell'andamento tendenziale della spesa pubblica fissando precisi obiettivi di contenimento della spesa corrente. Non perché questa sia ritenuta particolarmente poco desiderabile o poco produttiva, ma perché obiettivo essenziale di questo Programma è quello di spostare l'impiego delle risorse proprie della Provincia verso direzioni ove più elevato sia il contenuto di occupazione della spesa pubblica e ove più elevati siano gli incentivi a che il sistema dell'economia privata dia il proprio contributo alla soluzione dei problemi economici e sociali della Provincia.

Per quanto riguarda le altre azioni programmatiche, il Programma si è ispirato alla constatazione che l'ordinamento legislativo della Provincia in molti settori è senza confronti in altre parti del Paese, in termini di estensione e ampiezza del campo degli interventi, come pure in termini di qualità dei risultati ottenuti dall'Amministrazione pubblica. La varietà di strumenti adottati e di interventi promossi non ha confronti rispetto alle situazioni di altre zone del Paese. Piuttosto che "inventare" nuove iniziative (che pure sono presentate, alcune di rilevanza anche qualitativa non indifferente) il Programma contiene una proposta di razionalizzazione degli interventi in atto, finalizzata a tre grandi obiettivi: quello di rafforzare la base produttiva provinciale, attraverso una politica dei servizi alle imprese sostenuta e indotta dalla iniziativa provinciale, che superi la frammentazione e la

debolezza dell'apparato produttivo della provincia, il governo del territorio (la vera risorsa scarsa da salvaguardare ed utilizzare in modo efficiente) e una politica energetica che riduca la dipendenza della provincia dai punti di produzione esterni al territorio provinciale, nazionali o internazionali».

Il Programma di sviluppo provinciale è stato aggiornato in immediata sequenza con scorrimento triennale nel 1985, nel 1986, nel 1987 e nel 1988.

2.3. L'ordinamento statutario

Di rilievo per l'ordinamento statutario negli anni '80 appare la legge 30 novembre 1989, n. 386, recante "Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto

Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria". La revisione della regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato è correlata appunto con la riforma tributaria ed è orientata in via tendenziale a statuire una relazione oggettiva nelle devoluzioni da parte dello Stato di quote fisse dei gettiti fiscali; peraltro le posizioni differenziate nella trattativa con lo Stato espresse da ciascuna Provincia hanno portato ad una mediazione che ha visto ancora salvaguardati gli introiti derivanti dalla quota variabile, ancorché ridimensionata, e quelli derivanti dai fondi speciali e dalle leggi di settore statali. Come noto, tali due strumenti di finanziamento - quota variabile e fondi e risorse settoriali - sono stati soppressi dall'Accordo di Milano del 2009.

Nel corso del decennio degli anni '80 sono state emanate 34 norme di attuazione dello Statuto, numero che coincide curiosamente con quello relativo alle norme emanate nel precedente decennio degli anni '70.

Con riguardo all'arco temporale in esame, si segnalano per

il loro particolare rilievo il d.lgs. n. 426 del 1984 concernente l'istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano, il d.lgs. n. 526 del 1987 con il quale è stato esteso a livello regionale e provinciale il d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il d.lgs. n. 305 del 1988 istitutivo delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano, il d.lgs. n. 405 del 1988 in materia di ordinamento scolastico.

Le norme di attuazione riguardano i seguenti ambiti e materie:

- modifica di talune tabelle allegate al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 in materia di proporzionale negli uffici siti in provincia di Bolzano;
- modifiche di talune disposizioni del d.P.R. n. 752 del 1976 relativamente alle disposizioni per la magistratura in provincia di Bolzano;
- integrazioni alle norme di attuazione in materia di igiene e sanità;
- modifiche delle norme di attuazione in materia di assistenza e beneficenza pubblica;
- dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico;
- modifiche dell'allegato al d.P.R. n. 752 del 1976 in materia di uffici veterinari di confine;
- disposizioni integrative al d.P.R. 22 maggio 1974, n. 381 in materia di espropriazioni per pubblica utilità;
- modifiche delle norme di attuazione in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati;
- trasferimento alla provincia di Trento del Museo storico italiano della guerra di Rovereto;
- modifiche alle norme di attuazione in materia di proporzionale nei ruoli del personale degli uffici statali in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
- modifiche alle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;

- proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano;
- esercizio della professione di consulente del lavoro nelle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- testo unificato delle norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;
- istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano;
- modifiche alle piante organiche dei ruoli del personale dell'azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano, nonché del personale civile presso la Casa circondariale di Bolzano;
- integrazioni delle norme di attuazione inerenti la dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico;
- approvazione delle tabelle organiche per le scuole medie della provincia di Bolzano in lingua italiana, in lingua tedesca, delle località ladine e annesse al conservatorio di musica, per l'istituzione delle relative cattedre;
- promozione e orientamento dei consumi alimentari, rilevazione e controllo dei dati sul fabbisogno alimentare e repressione delle frodi sulla lavorazione e sul commercio dei prodotti agricoli;
- integrazione delle norme in materia assistenza ed edilizia scolastica;
- modificazione delle norme in materia di usi e costumi locali ed istituzioni culturali aventi carattere provinciale;
- modificazioni delle tabelle delle norme di attuazione in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
- estensione alla Regione Trentino-Alto Adige ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;
- modificazioni e integrazione delle norme di attuazione

in materia di istituzione del Tribunale amministrativo regionale di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano;

- concessione di uno stemma e di un gonfalone alla Provincia autonoma di Trento;
- modifica delle norme di attuazione in materia di esercizio del diritto di voto per l'elezione del Consiglio regionale nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano;
- modifica di norme di attuazione in materia di variazione delle circoscrizioni dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige;
- modificazioni delle norme di attuazione in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati;
- iscrizione nelle scuole con lingua di insegnamento diversa dalla madrelingua dell'alunno;
- istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;
- ordinamento scolastico in provincia di Trento;
- uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
- assistenza scolastica in favore degli studenti universitari nella Provincia di Bolzano.

2.4. Le dorsali della legislazione provinciale degli anni '80

Nel decennio che intercorre dal 1980 al 1989 sono emanate 298 leggi provinciali, assestandosi la produzione normativa a livelli ancora molto elevati.

Di seguito se ne illustra una breve rassegna.

Sotto il profilo della pianificazione e del governo del territorio si annovera il secondo Piano urbanistico provinciale, approvato con la legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26. Il Piano, la cui elaborazione era partita qualche anno prima, è varato successivamente alla tragedia di Stava del 19 luglio 1985, disastro che nella memoria della comunità e nella storia dell'autonomia trentina costituisce uno spartiacque, analogamente all'alluvione del 1966, che avrà incisive ricadute nelle politiche di governo del territorio, di tutela dell'ambiente e di sviluppo socio-economico.

Il PUP del 1987 si affianca al Programma di sviluppo provinciale con l'obiettivo di regolare l'uso delle risorse territoriali con la pianificazione territoriale e quella ambientale, specificando le linee guida per:

- la tutela della sicurezza fisica del territorio;
- la tutela e protezione delle risorse ambientali e culturali;
- il dimensionamento residenziale e la qualificazione centrale o locale dei servizi;
- la tutela delle aree agricole e la disciplina delle aree produttive;
- l'individuazione dei collegamenti infrastrutturali.

Uno strumento che proponeva pochi vincoli rigidi, molti indirizzi motivatamente modificabili, molti criteri per la pianificazione subordinata, proposte di controllo dello sviluppo edilizio.

Di rilievo in ambito urbanistico la legge provinciale n. 2 del

1989 che ha dettato un'articolata disciplina relativamente alla formazione dei piani regolatori generali dei Comuni e che marca il passaggio dal piano urbanistico comprensoriale alla pianificazione comunale, all'indomani della sentenza della Corte costituzionale n. 876 del 1988, che nei fatti ha generato un raffreddamento della prospettiva comprensoriale enucleata dalla fine degli anni '60.

Nell'ambito del governo del territorio e della salvaguardia ambientale, gli anni '80 vedono alcune delle leggi fondamentali nell'impianto normativo generale. A partire nel 1980 con la disciplina sulla formazione della carta tecnica generale del territorio alla l.p. n. 8 del 1987 di conformazione alla legge Galasso inerente la tutela dei valori paesistici e ambientali. Vanno ricordate in particolare: la l.p. n. 29 del 1982 sullo smaltimento dei rifiuti, la l.p. n. 30 del 1982 sulla protezione degli animali, la l.p. n. 37 del 1983 sulla protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paleontologico, speleologico e carsico, la l.p. n. 4 del 1986 sul piano di risanamento delle acque, la l.p. n. 7 del 1985 sull'inquinamento acustico degli aeromobili, la l.p. n. 14 del 1986 sulla salvaguardia dei biotopi e la l.p. n. 20 dello stesso anno sulla raccolta dei funghi, la l.p. n. 22 del 1988 che ha codificato legislativamente (unico caso nell'ordinamento provinciale) il testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, precedentemente varato nel 1987 con regolamento, le due leggi minori del 1987 sull'utilizzo dei sacchetti e sulla raccolta del tartufo. Del 1988 è la legge che disciplina i percorsi ciclabili e ciclopedonali.

Di assoluto rilievo in termini ambientali e istituzionali appare la legge provinciale 6 maggio 1988, n. 18, con la quale è stato emanato l'ordinamento dei parchi naturali Adamello-Brenta e Paneveggio-Pale di San Martino. Così in quegli anni si distingue per l'originalità la legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale, prima legge approvata in Italia sull'argomento a scala regionale.

L'intervento normativo più importante del decennio, dal lato organizzativo, è rappresentato dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n.12, che introduce il nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia. Con questa legge, che troverà applicazione fino al 1997, viene aggiunto un tassello fondamentale nella nuova architettura istituzionale provinciale, che presenta organicità e coerenza con gli altri pilastri: la pianificazione, la programmazione e l'ordinamento finanziario. La legge n. 12 del 1983 chiude il lungo ciclo ventennale di applicazione della legge provinciale n. 8 del 1963, ormai ancorata ad un modello organizzativo non più attuale, a seguito del nuovo Statuto del 1971, né probabilmente efficiente, considerati i numerosi interventi legislativi *extra ordinem* posti in essere soprattutto dopo gli anni '60 nella gestione del personale, anche dal lato economico-retributivo. In ogni caso la riforma in parola ha normativamente codificato la nuova organizzazione fissando numero e declaratorie dei Dipartimenti e dei Servizi provinciali, mutuando il modello statale come si conviene ad un'autonomia che è stata forgiata dalle norme costituzionali statutarie sullo sfondo dell'organizzazione e dell'apparato statale. Questo impianto ha resistito nei decenni successivi ed è stato consolidato dalla legge provinciale n. 7 del 1997, salvo che in un punto essenziale: la delegificazione delle declaratorie delle strutture organizzative dipartimentali e dei servizi in funzione di una mitica semplificazione. Ciò ha indotto, nel lungo periodo, più guasti che efficienza, in quanto ha dato la stura ad un turbinoso zelo riorganizzativo che si è acuitizzato negli anni, sovente generando più disorientamento che non efficacia nell'organizzazione e nel funzionamento della macchina amministrativa: sull'erroneo presupposto che il patrimonio di conoscenze e di *expertise* delle strutture e delle reti organizzative, ma anche le relazioni e le interdipendenze tra di esse e le singole professionalità correlate non configurassero un prezioso valore per l'autonomia, frutto di una laboriosa costruzione e ma-

nutrizione diurna, quasi si trattasse di monadi fungibili. L'innovazione e l'adeguamento dell'apparato organizzativo si fondano invero su appropriate analisi e valutazioni d'impatto, estranee all'improvvisazione.

Meritano menzione in questa prospettiva anche le seguenti misure di rilievo organizzativo: l'istituzione nel 1980 del sistema informativo elettronico provinciale e dell'ufficio di Roma della Provincia, l'istituzione nel 1981 del Servizio statistica della Provincia per effetto del trasferimento di competenze dallo Stato derivanti dalla relativa norma di attuazione, l'istituzione del difensore civico nel 1982, l'esercizio delle funzioni in materia di lavoro dal 1983, le nuove declaratorie di livello introdotte nel 1984 e le norme generali del 1989 in materia di assetto della disciplina del rapporto di impiego del personale provinciale.

Lo sforzo innovativo di quegli anni, supportato anche da lungimiranti competenze tecnico-scientifiche esterne, ha prodotto un rilevante intervento legislativo volto a regolare con organicità il procedimento amministrativo: la legge provinciale 25 novembre 1988, n. 45, recante "Principi generali per la semplificazione e la democratizzazione dell'azione amministrativa". Tale legge, inedita nel panorama nazionale e anticipatoria della legge-quadro nazionale n. 241 del 1990, è stata successivamente metabolizzata nella legge provinciale n. 23 del 1992 di adeguamento alla riforma nazionale sopra ricordata.

Quanto all'intelaiatura istituzionale, va rimarcata all'inizio degli anni '80 la legge n. 10 del 1981, la quale ha aggiornato e completato l'ordinamento dei comprensori. Ad essa si affiancava la legge provinciale n. 8 del 1982, che ha tentato di introdurre l'elezione delle assemblee comprensoriali a suffragio diretto: obiettivo, come noto, non conseguito.

La disciplina è stata infatti sospesa con legge provinciale n. 33 del 1983 a seguito di ricorso amministrativo e successivamente dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 26 luglio 1988, n. 876. Da questo

momento inizia una lunga fase di crisi identitaria dei comprensori, che imporrà alla politica una riflessione sul loro ruolo nel pentagramma istituzionale rispetto agli spartiti dei Presidenti Kessler e Mengoni.

Una costante che segnerà nel tempo la sensibilità e l'apertura della Provincia alle problematiche internazionali è rappresentata dalla legge provinciale n. 10 del 1988, relativa al sostegno alla cooperazione per lo sviluppo, volta a promuovere iniziative che prevedono il coinvolgimento della popolazione e dei soggetti, pubblici e privati, nel quadro delle misure sostenute a livello nazionale con riguardo ai Paesi in via di sviluppo.

Sul versante delle infrastrutture merita evidenza la legge provinciale n. 2 del 1983, con la quale sono introdotte le prime disposizioni organiche in materia di esecuzione dei lavori pubblici di interesse provinciale e che rappresenta la prima tappa per la costruzione dell'ordinamento provinciale in materia. Nel 1986 la legge n. 11 autorizza la Provincia a partecipare alla società di gestione degli aeroporti di Verona-Villafranca e di Trento.

Passando all'ambito dell'economia e del lavoro, appare doveroso attirare l'attenzione sulla seguente normativa provinciale.

La legge n. 6 del 1980 disciplina la ricerca e la coltivazione di cave e torbiere, mentre la legge n. 6 del 1988 contiene gli interventi per il settore minerario.

In questi ambiti si distingue nel 1981 la legge n. 4, la quale realizza il primo caposaldo strutturale delle politiche di sostegno del settore industriale e per l'incremento dell'occupazione. Ricorrono in quegli anni svariate misure normative in campo energetico o a sostegno del risparmio energetico e delle energie rinnovabili (leggi provinciali n. 11 del 1980, n. 14 del 1980, n. 38 del 1980, n. 42 del 1980, n. 39 del 1983). Rilevanti si configurano la legge n. 15 del 1980 in materia di commercio, la legge n. 40 del 1980 relativa al potenziamento e consolidamento dell'economia cooperativistica

trentina, la disciplina della legge 46 del 1983 del settore commerciale, le disposizioni afferenti il settore della ricettività alberghiera e del turismo di cui alle leggi n. 41 del 1980, n. 22 del 1980, n. 23 del 1981, n. 5 del 1984. Tra queste emerge la legge n. 21 del 1986 che ha costituito la nuova disciplina della promozione turistica del Trentino, affiancata dalla legge n. 9 del 1988 in materia di agenzie di viaggio e turismo.

Nell'ambito dell'agricoltura si segnalano la legge n. 8 del 1981 concernente l'utilizzazione delle terre incolte o abbandonate, ma soprattutto la legge n. 17 del 1981 che reca un primo quadro organico nel settore dell'agricoltura, particolarmente martoriato da una pregressa disciplina frammentaria e scoordinata. Segue la legge n. 33 del 1982 che introduce importanti integrazioni e modifiche nel comparto, successivamente implementate dalle leggi n. 16 del 1984, n. 9 del 1986 in materia di agriturismo e n. 16 del 1988.

Una delle leggi più importanti, non solo di questo decennio ma anche per la fisiologia delle politiche del lavoro in Trentino, è rappresentata dalla legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19, recante "Organizzazione degli interventi di politica del lavoro". È stato già sottolineato come *«l'innovativo intervento legislativo della Provincia autonoma di Trento ha costituito il punto di avvio a livello locale di un originale modello di politiche attive del lavoro, la cui attuazione è stata affidata ad una apposita struttura pubblica denominata appunto Agenzia del Lavoro. L'esperienza trentina, nata come iniziativa "locale" di politica attiva del lavoro, ha saputo divenire nel corso del tempo punto di riferimento nazionale, anche perché costantemente collocata nell'alveo delle iniziative europee per l'occupazione»*.

Nel 1987 è varata la legge n. 13 con lo scopo di sostenere lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato.

Nel campo dell'istruzione e della cultura di additano i seguenti interventi legislativi: la l.p. n. 2 del 1980 sulla catalogazione del patrimonio storico, artistico, e popolare e

relativo inventario, la l.p. n. 16 del 1981 inerente la catalogazione del patrimonio bibliografico e il catalogo bibliografico trentino, le leggi provinciali n. 13 del 1984 n. 16 del 1987 in materia di toponomastica, l'istituzione degli Istituti mocheno e cimbri ad opera della l.p. n. 18 del 1987, l'istituzione del Mart, museo d'arte moderna e contemporanea, con la l.p. n. 32 del 1987, l'istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara con la legge n. 25 del 1988.

Ma in tale ambito va attirata l'attenzione, dal lato istituzionale, soprattutto sulle leggi provinciali n. 31 del 1983 e n. 12 del 1987 con le quali è stata sistematizzata l'area afferente la programmazione e lo sviluppo delle attività culturali nel Trentino.

In materia sanitaria particolare rilievo presenta la legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33, a tenore della quale la Provincia, nell'esercizio delle competenze ad essa spettanti ai sensi dello Statuto, provvede alla tutela della salute secondo i principi e gli obiettivi stabiliti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione e dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante il servizio sanitario provinciale. In relazione a quanto previsto dalla legge n. 833 del 1978 e dalla disciplina ordinamentale introdotta dalla legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, la Provincia è intervenuta con la l.p. n. 33 del 1980 a ripartire il territorio in ambiti coincidenti con i comprensori, prevedendo la costituzione delle unità sanitarie locali in ciascun ambito e regolando minutamente gli aspetti organizzativi del servizio sanitario. Seguono disposizioni concernenti il finanziamento del servizio sanitario nel 1982 e in materia veterinaria e di riordino dei servizi veterinari nel 1982. La legge provinciale n. 29 del 1983 disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, oltre che le funzioni concernenti la tutela della salute nei luoghi di lavoro e la tutela sanitaria delle attività sportive. La legge in parola transitava tali funzioni, ivi comprese quelle riferite al medico provinciale e agli ufficiali sanitari, nelle unità sanitarie locali.

Altre significative regolazioni afferivano alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcolismo di cui alla l.p. n. 34 del 1983 e alle misure di prevenzione e rimozione degli stati di emarginazione di cui alla l.p. n. 35 del 1983.

Sempre del 1983 è la legge provinciale n. 38, volta al riconoscimento, alla valorizzazione e alla disciplina del volontariato.

2.5. Intersezioni

Dal 16 marzo 1979 fino al 1985, periodo corrispondente all'VIII Legislatura e all'inizio della IX, la presidenza della Provincia è affidata a Flavio Mengoni.

All'indomani del disastro di Stava del 19 luglio 1985, in dipendenza principalmente di dinamiche politiche in seno alla maggioranza, Pierluigi Angeli subentra nella presidenza della Giunta provinciale dal 31 ottobre 1985 al 16 febbraio 1989. In tale circostanza entra nella compagine di maggioranza il Partito socialista italiano, guidato da Walter Micheli come Vicepresidente della Giunta. Segue quindi la X Legislatura nella quale la presidenza della Provincia è assegnata, a partire dal 17 febbraio 1989, a Mario Malossini. A livello nazionale, il decennio degli anni '80 è contrassegnato dai seguenti dodici Governi:

- *VIII Legislatura*
 - Cossiga-I (4 agosto 1979-3 aprile 1980)
 - Cossiga-II (4 aprile 1980-17 ottobre 1980)
 - Forlani-I (18 ottobre 1980-27 giugno 1981)
 - Spadolini-I (28 giugno 1981-22 agosto 1982)
 - Spadolini-II (23 agosto 1982-30 novembre 1982)
 - Fanfani-V (1 dicembre 1982-3 agosto 1983)
- *IX Legislatura*
 - Craxi-I (4 agosto 1983-31 luglio 1986)

- Craxi-II (1 agosto 1986-16 aprile 1987)
- Fanfani-VI (17 aprile 1987-27 luglio 1987)
- *X Legislatura*
 - Gorla-I (28 luglio 1987-12 aprile 1988)
 - De Mita-I (13 aprile 1988-21 luglio 1989)
 - Andreotti-VI (22 luglio 1989-11 aprile 1991).

Il debito pubblico italiano è così quantificato, in milioni di euro, nel decennio (nella seconda colonna è rappresentato il rapporto debito pubblico/PIL, mentre nella terza colonna viene riportato l'indice della galoppante inflazione di quegli anni).

1980	114.066	56,86	20
1981	142.427	58,91	23
1982	181.568	63,58	23,6
1983	232.386	68,38	21
1984	286.744	74,40	16
1985	347.593	80,53	12
1986	404.336	84,52	8,3
1987	463.083	88,60	4,3
1988	524.528	90,52	5,09
1989	591.619	93,06	4,8

LEGISLAZIONE PROVINCIALE DEGLI ANNI '80

ORDINAMENTO

LEGGE PROVINCIALE

6 maggio 1980, n. 10

Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale

LEGGE PROVINCIALE

22 luglio 1980, n. 21

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma in enti ed istituti diversi

LEGGE PROVINCIALE

18 agosto 1980, n. 25

Disciplina della programmazione di sviluppo

LEGGE PROVINCIALE

24 novembre 1980, n. 32

Istituzione dell'ufficio di Roma della Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

13 aprile 1981, n. 6

Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE

20 luglio 1981, n. 10

Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE

26 aprile 1982, n. 8

Disciplina per l'elezione dell'assemblea comprensoriale

LEGGE PROVINCIALE

27 agosto 1982, n. 20

Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative

LEGGE PROVINCIALE

20 dicembre 1982, n. 28

Istituzione dell'ufficio del difensore civico

LEGGE PROVINCIALE

21 marzo 1983, n. 11

Approvazione del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1983-1985

LEGGE PROVINCIALE

29 aprile 1983, n. 12

Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

29 aprile 1983, n. 13

Norme concernenti il trasferimento alla Provincia Autonoma di Trento del personale dell'Ispettorato provinciale del lavoro nonché del personale del soppresso Ufficio regionale di corrispondenza dell'Istituto centrale di statistica con sede in Trento

LEGGE PROVINCIALE

27 giugno 1983, n. 22

Interventi per le zone svantaggiate

LEGGE PROVINCIALE

14 ottobre 1983, n. 33

Sospensione dei comizi per la prima elezione delle assemblee dei comprensori della Provincia di Trento e disposizioni transitorie

LEGGE PROVINCIALE

3 settembre 1984, n. 8

Nuove declaratorie di livello e disposizioni concernenti il personale provinciale

LEGGE PROVINCIALE

25 febbraio 1985, n. 2

Aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1985-1987

LEGGE PROVINCIALE

6 agosto 1985, n. 11

Norme concernenti l'esercizio delle funzioni già svolte dall'ENAPI e disposizioni relative al personale provinciale

LEGGE PROVINCIALE

10 marzo 1986, n. 6

Aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1986-1988

LEGGE PROVINCIALE

20 gennaio 1987, n. 2

Aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1987-1989

LEGGE PROVINCIALE

19 gennaio 1988, n. 3

Aggiornamento del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1988-1990

LEGGE PROVINCIALE

17 marzo 1988, n. 10

Sostegno alla cooperazione per lo sviluppo

LEGGE PROVINCIALE

25 novembre 1988, n. 45

Principi generali per la semplificazione e la democratizzazione dell'azione amministrativa provinciale

LEGGE PROVINCIALE

30 marzo 1989, n. 1

Norme generali in materia di assetto della disciplina del rapporto di impiego del personale della Provincia

TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

LEGGE PROVINCIALE 15 febbraio 1980, n. 3

Norme concernenti il trasferimento alla Provincia autonoma di Trento del personale della Regione Trentino-Alto Adige addetto agli uffici dell'ispettorato provinciale del servizio antincendi e di quello appartenente al corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e altre disposizioni riguardanti il personale provinciale

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1980, n. 5

Formazione della carta tecnica generale del territorio provinciale

LEGGE PROVINCIALE

15 dicembre 1980, n. 36
Interventi straordinari della Provincia a favore delle zone colpite dal terremoto del novembre 1980

LEGGE PROVINCIALE

27 agosto 1982, n. 21
Piani di ricostruzione e modifiche della legge provinciale 29 agosto 1977, n. 19

LEGGE PROVINCIALE

13 dicembre 1982, n. 27
Interventi finanziari per il servizio antincendi espletato dai corpi volontari dei vigili del fuoco del Trentino

LEGGE PROVINCIALE 20 dicembre 1982, n. 29

Smaltimento dei rifiuti solidi urbani

LEGGE PROVINCIALE

27 dicembre 1982, n. 30
Interventi per la protezione degli animali

LEGGE PROVINCIALE

3 gennaio 1983, n. 2
Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale

LEGGE PROVINCIALE

6 giugno 1983, n. 16
Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa

LEGGE PROVINCIALE

7 giugno 1983, n. 17
Interventi per la realizzazione dell'interporto doganale di Trento

LEGGE PROVINCIALE

31 ottobre 1983, n. 36
Disciplina della navigazione sul lago di Garda - intesa fra le regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

31 ottobre 1983, n. 37
Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paleontologico, speleologico e carsico

LEGGE PROVINCIALE

24 giugno 1985, n. 7
Disposizioni per la tutela dei parchi e riserve naturali dall'inquinamento prodotto da aeromobili

LEGGE PROVINCIALE

5 agosto 1985, n. 9
Interventi straordinari per l'evento calamitoso verificatosi in Comune di Tesero il giorno 19 luglio 1985

LEGGE PROVINCIALE

12 agosto 1985, n. 12
Disposizioni transitorie concernenti la revisione del piano urbanistico provinciale

LEGGE PROVINCIALE

2 settembre 1985, n. 16
Sanatoria delle opere abusive

LEGGE PROVINCIALE

27 febbraio 1986, n. 4
Piano provinciale di risanamento delle acque ed ulteriori disposizioni in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

LEGGE PROVINCIALE

1 aprile 1986, n. 10
Interventi per il definitivo ripristino nel comune di Tesero, colpito dalla catastrofe del 19 luglio 1985

LEGGE PROVINCIALE

21 aprile 1986, n. 11
Partecipazione della Provincia autonoma di Trento alla società di gestione degli aeroporti di Verona-Villafranca e di Trento

LEGGE PROVINCIALE

28 aprile 1986, n. 12
Disposizioni di salvaguardia del territorio e dell'ambiente

LEGGE PROVINCIALE

23 giugno 1986, n. 14
Norme per la salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico

LEGGE PROVINCIALE

28 luglio 1986, n. 20
Disciplina della raccolta dei funghi

LEGGE PROVINCIALE

25 luglio 1988, n. 22
Modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti



LEGGE PROVINCIALE**21 aprile 1987, n. 7**

Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci

LEGGE PROVINCIALE**18 maggio 1987, n. 8**

Ulteriori disposizioni di salvaguardia dell'ambiente

LEGGE PROVINCIALE**18 maggio 1987, n. 9**

Norme concernenti l'utilizzo di sacchetti e contenitori in genere da usare in commercio

LEGGE PROVINCIALE**3 settembre 1987, n. 23**

Disciplina della ricerca, raccolta e commercializzazione dei tartufi, modifiche di leggi provinciali e disposizioni relative alla salvaguardia dell'ambiente montano

LEGGE PROVINCIALE**9 novembre 1987, n. 26**

Approvazione del piano urbanistico provinciale

LEGGE PROVINCIALE**20 novembre 1987, n. 28**

Ulteriori interventi a favore dei sinistrati di Stava

LEGGE PROVINCIALE**6 maggio 1988, n. 18**

Ordinamento dei parchi naturali

LEGGE PROVINCIALE**6 luglio 1988, n. 21**

Proroga della durata di utenze d'acqua pubblica per piccole derivazioni

LEGGE PROVINCIALE**25 luglio 1988, n. 22**

Modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

LEGGE PROVINCIALE**22 agosto 1988, n. 26**

Norme in materia di servizi antincendi

LEGGE PROVINCIALE**29 agosto 1988, n. 28**

Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale e ulteriori norme di tutela dell'ambiente

LEGGE PROVINCIALE**25 novembre 1988, n. 44**

Norme relative alla manutenzione di strade comunali assunte dalla Provincia ai sensi della legge regionale 16 novembre 1956, n. 19, e modificazioni alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2

LEGGE PROVINCIALE**25 novembre 1988, n. 49**

Disciplina dei percorsi ciclabili e ciclopedonali

LEGGE PROVINCIALE**15 maggio 1989, n. 2**

Disciplina urbanistica dei comuni dotati di piano regolatore generale

**ECONOMIA
E LAVORO**

LEGGE PROVINCIALE**4 marzo 1980, n. 6**

Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE**6 maggio 1980, n. 11**

Intervento a favore dell'estensione del metanodotto

LEGGE PROVINCIALE**29 maggio 1980, n. 14**

Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia

LEGGE PROVINCIALE**2 giugno 1980, n. 15**

Disposizioni in materia di commercio

LEGGE PROVINCIALE**20 giugno 1980, n. 19**

Trasferimento alla Provincia autonoma di Trento dei beni e del personale dell'Ente assistenza utenti motori agricoli e assunzione dei relativi compiti

LEGGE PROVINCIALE**25 giugno 1980, n. 20**

Provvedimenti urgenti in favore dei dipendenti della SLOI

LEGGE PROVINCIALE**22 luglio 1980, n. 22**

Ordinamento delle guide alpine nella provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE**5 agosto 1980, n. 24**

Istituzione della consulta provinciale per la condizione femminile

LEGGE PROVINCIALE**15 settembre 1980, n. 31**

Disposizioni varie in materia forestale

LEGGE PROVINCIALE**15 dicembre 1980, n. 38**

Interventi per la costruzione ed il potenziamento di impianti di produzione e trasporto di energia idroelettrica

LEGGE PROVINCIALE
15 dicembre 1980, n. 40
Interventi per lo sviluppo economico nei settori di competenza provinciale mediante agevolazioni dirette a favorire il potenziamento ed il consolidamento dell'economia cooperativistica trentina

LEGGE PROVINCIALE
22 dicembre 1980, n. 41
Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera

LEGGE PROVINCIALE
22 dicembre 1980, n. 42
Intervento per la realizzazione di progetti pilota in campo energetico

LEGGE PROVINCIALE
3 aprile 1981, n. 4
Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione

LEGGE PROVINCIALE
27 aprile 1981, n. 8
Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate

LEGGE PROVINCIALE
31 agosto 1981, n. 17
Interventi organici in materia di agricoltura

LEGGE PROVINCIALE
16 novembre 1981, n. 23
Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell'ospitalità turistica familiare

LEGGE PROVINCIALE
28 giugno 1982, n. 10
Contributi perequativi in relazione alle espropriazioni di competenza statale

LEGGE PROVINCIALE
13 dicembre 1982, n. 25
Integrazione dei fondi rischi costituiti dal Consorzio provinciale di garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie imprese operanti nella provincia di Trento nel settore commerciale e turistico

LEGGE PROVINCIALE
27 dicembre 1982, n. 32
Disciplina e regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori

LEGGE PROVINCIALE
27 dicembre 1982, n. 33
Disposizioni varie in materia di agricoltura

LEGGE PROVINCIALE
3 gennaio 1983, n. 3
Tutela ed orientamento dei consumatori e disciplina delle vendite presentate come occasioni particolarmente favorevoli per gli acquirenti

LEGGE PROVINCIALE
SUL LAVORO 16 giugno 1983, n. 19
Organizzazione degli interventi di politica del lavoro

LEGGE PROVINCIALE
20 giugno 1983, n. 21
Interventi per lo sviluppo delle attività idrotermali

LEGGE PROVINCIALE
15 novembre 1983, n. 39
Provvidenze in materia di fornitura di energia elettrica alle imprese industriali della provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE
22 dicembre 1983, n. 46
Disciplina del settore commerciale della provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE
3 settembre 1984, n. 5
Disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi degli esercizi alberghieri

LEGGE PROVINCIALE
3 settembre 1984, n. 7
Modificazioni alle leggi provinciali in materia di incentivazioni per il settore industriale e artigianato

LEGGE PROVINCIALE
28 dicembre 1984, n. 15
Nuova disciplina dell'insegnamento dello sci e delle scuole di sci nella provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE
28 dicembre 1984, n. 16
Disciplina della riproduzione animale e modifiche di leggi provinciali in materia di agricoltura

LEGGE PROVINCIALE
10 marzo 1986, n. 9
Disciplina dell'agriturismo

LEGGE PROVINCIALE
28 aprile 1986, n. 13
Interventi nel settore dell'emigrazione

LEGGE PROVINCIALE
4 agosto 1986, n. 21
Nuova organizzazione della promozione turistica della provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE
3 agosto 1987, n. 13
Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato

LEGGE PROVINCIALE
18 febbraio 1988, n. 6
Interventi per il settore minerario nel Trentino



LEGGE PROVINCIALE**17 marzo 1988, n. 9**

Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo

LEGGE PROVINCIALE**18 aprile 1988, n. 16**

Norme per la tutela dell'apicoltura

LEGGE PROVINCIALE**5 settembre 1988, n. 31**

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna

LEGGE PROVINCIALE**15 novembre 1988, n. 35**

Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci

**CONOSCENZA
E CULTURA**

LEGGE PROVINCIALE**14 febbraio 1980, n. 2**

Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario

LEGGE PROVINCIALE**18 agosto 1981, n. 16**

Disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio bibliografico del Trentino ed istituzione del Catalogo bibliografico trentino

LEGGE PROVINCIALE**25 novembre 1982, n. 24**

Nuovi interventi per la realizzazione di impianti sportivi

LEGGE PROVINCIALE**12 settembre 1983, n. 31**

Disposizioni per la promozione culturale nel Trentino

LEGGE PROVINCIALE**31 ottobre 1983, n. 37**

Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paleontologico, speleologico e carsico

LEGGE PROVINCIALE**23 novembre 1983, n. 43**

Disposizioni in materia di toponomastica

LEGGE PROVINCIALE**21 dicembre 1984, n. 13**

Norme in materia di edilizia universitaria

LEGGE PROVINCIALE**19 aprile 1985, n. 6**

Disposizioni particolari in materia di edilizia universitaria

LEGGE PROVINCIALE**2 settembre 1985, n. 15**

Norme a tutela degli zingari

LEGGE PROVINCIALE**28 ottobre 1985, n. 17**

Norme per la valorizzazione delle attività culturali, di stampa e ricreative delle popolazioni ladine

LEGGE PROVINCIALE**23 giugno 1986, n. 15**

Modificazioni alla legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 e nuove provvidenze a favore dei soggetti portatori di handicap nell'ambito del diritto allo studio

LEGGE PROVINCIALE**4 novembre 1986, n. 29**

Interventi a favore dell'edilizia scolastica

LEGGE PROVINCIALE**30 luglio 1987, n. 12**

Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino

LEGGE PROVINCIALE**3 agosto 1987, n. 14**

Disposizioni per l'estensione a tutto il territorio provinciale della ricezione della terza rete televisiva RAI

LEGGE PROVINCIALE**27 agosto 1987, n. 16**

Disciplina della toponomastica

LEGGE PROVINCIALE**27 agosto 1987, n. 17**

Intervento a sostegno della realizzazione dei campionati mondiali di sci nordico in Valle di Fiemme

LEGGE PROVINCIALE**31 agosto 1987, n. 18**

Istituzione dell'Istituto molcheno e dell'Istituto cimbro e norme per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone in provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**3 settembre 1987, n. 21**

Ordinamento della formazione professionale

LEGGE PROVINCIALE**23 novembre 1987, n. 32**

Istituzione del museo d'arte moderna e contemporanea

LEGGE PROVINCIALE**8 agosto 1988, n. 25**

Interventi a favore dell'Opera universitaria dell'Università degli studi di Trento

LEGGE PROVINCIALE**18 novembre 1988, n. 37**

Istituzione del Centro servizi culturali S. Chiara

LEGGE PROVINCIALE**28 agosto 1989, n. 6**

Organizzazione amministrativa provinciale in materia di istruzione

SERVIZI SOCIALI E SALUTE

LEGGE PROVINCIALE 5 agosto 1980, n. 24

Istituzione della consulta provinciale per la condizione femminile

LEGGE PROVINCIALE 1 settembre 1980, n. 30

Norme concernenti l'esercizio di funzioni già svolte da enti pubblici a carattere nazionale operanti in materia assistenziale

LEGGE PROVINCIALE 6 dicembre 1980, n. 33

Disciplina del servizio sanitario provinciale

LEGGE PROVINCIALE 27 luglio 1981, n. 12

Norme per il superamento di situazioni emarginanti sopportate da persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali

LEGGE PROVINCIALE 16 gennaio 1982, n. 2

Finanziamento del servizio sanitario provinciale

LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 1982, n. 9

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di trasporto infermi da parte delle unità sanitarie locali

LEGGE PROVINCIALE 16 agosto 1982, n. 13

Norme rivolte al miglioramento delle condizioni in cui avviene la nascita negli ospedali della provincia di Trento e alla tutela dei bambini in cura o degenti in ospedale

LEGGE PROVINCIALE

27 agosto 1982, n. 19

Esercizio delle funzioni in materia veterinaria e riordino dei servizi veterinari

LEGGE PROVINCIALE

4 luglio 1983, n. 23

Disciplina del trattamento domiciliare dell'emofilia

LEGGE PROVINCIALE

16 agosto 1983, n. 28

Provvidenze a favore degli invalidi civili e dei sordomuti

LEGGE PROVINCIALE

29 agosto 1983, n. 29

Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e norme concernenti il servizio farmaceutico

LEGGE PROVINCIALE

29 ottobre 1983, n. 34

Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e alcolismo

LEGGE PROVINCIALE

31 ottobre 1983 n. 35

Disciplina degli interventi volti a prevenire e rimuovere gli stati di emarginazione

LEGGE PROVINCIALE

10 novembre 1983, n. 38

Riconoscimento, valorizzazione e disciplina del volontariato

LEGGE PROVINCIALE

24 dicembre 1984, n. 14

Istituzione del servizio farmaceutico nelle unità sanitarie locali

LEGGE PROVINCIALE

2 settembre 1985, n. 15

Norme a tutela degli zingari

LEGGE PROVINCIALE

22 febbraio 1988, n. 8

Erogazione a carico della Provincia autonoma di Trento di prodotti galenici magistrali

LEGGE PROVINCIALE

18 novembre 1988, n. 39

Norme concernenti l'accertamento sanitario delle condizioni di minorazione

LEGGE PROVINCIALE

19 giugno 1989, n. 3

Disposizioni concernenti l'accertamento del titolo alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito

3. **GLI ANNI '90:** IL RAFFORZAMENTO DELLE POLITICHE SETTORIALI E LA CRISI DEI COMPENSORI

3.1. **Premessa**

Nell'ultimo decennio del secolo scorso sono varate 187 leggi provinciali: un numero decisamente in controtendenza rispetto ai due decenni precedenti che si caratterizzavano per un numero medio di circa 300 atti legislativi ciascuno. Tale dato riflette verosimilmente una sostanziale stabilizzazione dell'ordinamento legislativo provinciale, il quale - al netto degli aggiornamenti e degli atti obbligatori, segnatamente in campo finanziario - ha maturato un consolidamento dell'architettura normativa, come emerge anche dai dati relativi ai due successivi decenni dal 2000 al 2020.

3.2. **L'ordinamento statutario**

Alivello statutario nel 1993 è intervenuta la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, con la quale, in particolare, alla Regione Trentino-Alto Adige è stata attribuita la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni.

Nel 1992 sono varate le seguenti fondamentali norme di attuazione dello Statuto che hanno consentito di chiudere la vertenza con l'Austria, vale a dire: il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, concernente il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché potestà statale di indirizzo e coordinamento; il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267, recante modifiche a norme di attuazione già emanate ed il d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268, con il quale sono state emanate norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale.

Con riguardo a questo decennio merita inoltre segnalare, per il loro rilievo, le seguenti norme di attuazione: il d.lgs. n. 33 del 1991 in materia di comunicazioni e trasporti di

interesse provinciale, il d.lgs. n. 290 del 1993 relativo alle competenze degli uffici di statistica delle Province, il d.lgs. n. 592 del 1993 concernente la tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, il d.lgs. n. 320 del 1997 recante la delega alle Province in ordine alla viabilità stradale dello Stato, il d.lgs. n. 321 del 1997 afferente la tutela delle minoranze linguistiche in Provincia di Trento, il d.lgs. n. 385 del 1997 in materia di controllo della Corte dei conti sugli atti della Regione e delle Province, il d.lgs. n. 212 del 1999 in materia di controllo e di Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti e il d.lgs. n. 463 del 1999 in materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia.

Dal 1990 al 1999 sono emanate ben 37 norme di attuazione dello Statuto di cui si riportano in seguito i rispettivi oggetti:

- proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
- criterio della proporzionale e di requisito della conoscenza della lingua italiana e tedesca nelle assunzioni presso l'ente Ferrovie dello Stato;
- comunicazioni e trasporti di interesse provinciale;
- determinazione della consistenza dei tre gruppi linguistici nella provincia di Bolzano;
- modifiche alle tabelle organiche di cui al d.P.R. n. 752 del 1976 in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle lingue nel pubblico impiego;
- trasferimento alla Presidenza del Consiglio Ministri del ruolo locale del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano;
- istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della Corte di Appello di Trento;
- elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione altoatesina;
- insegnamento della lingua tedesca nel Conservatorio di musica di Bolzano;

- rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali nonché potestà statale di indirizzo e coordinamento;
- modifiche norme di attuazione già emanate;
- norme di attuazione in materia di finanza regionale e provinciale;
- istituzione di nuovi ruoli locali degli uffici giudiziari siti in provincia di Bolzano e modifica delle tabelle organiche;
- competenze degli uffici di statistica delle province di Trento e di Bolzano;
- modifica alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di Bolzano;
- disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento;
- delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di comunicazioni e trasporti;
- delega di funzioni amministrative alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di collocamento e avviamento al lavoro;
- modifiche delle tabelle organiche degli uffici statali nella provincia di Bolzano;
- modifiche integrazioni al decreto legislativo n. 268 del 1992 concernente la finanza regionale e provinciale;
- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 405 del 1988 concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Trento;
- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 1983 concernente l'ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;
- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988 concernente l'uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 1987;

- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 1974 e delega alle Province autonome di Trento e di Bolzano di funzioni amministrative dello Stato in materia di viabilità;
- modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 592 del 1993 in materia di tutela delle minoranze linguistiche in provincia di Trento;
- integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 concernenti proporzionale negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
- modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988 in materia di controllo della Corte dei Conti sugli atti della Regione e delle Province autonome
- modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1973 in materia di iniziative per la ricezione di programmi radiotelevisivi in lingua ladina e di altre aree culturali europee;
- modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica n. 48 del 1973 in materia di beni del patrimonio storico-artistico di interesse nazionale esclusi dalla competenza provinciale;
- modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 752 del 1976 in materia di composizione del Consiglio di amministrazione dei ruoli in provincia di Bolzano e di nuove forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali;
- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 690 del 1973 in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico artistico e popolare;
- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1973 in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione;
- modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984 concernente l'istituzione del tribunale

- regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano;
- integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1988 in materia di controllo e di sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti;
 - modifiche del decreto legislativo n. 592 del 1993 concernenti le scuole situate in località ladine;
 - norme di attuazione in materia di demanio idrico, di opere idrauliche, di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica.

3.3. Le dorsali della legislazione provinciale degli anni '90: il consolidamento delle politiche settoriali

Sotto il profilo istituzionale, nell'ultimo decennio del secolo scorso l'autonomia trentina viene consolidata con un armamentario di strumenti legislativi e amministrativi che, in larga parte, permangono e segnano l'assetto istituzionale e organizzativo - sia centrale che locale - degli anni 2000.

L'esordio del decennio è scandito dal Programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992 adottato con la l.p. n. 7 del 1990 e dalla connessa attuazione per progetti strategici di cui alla l.p. n. 10 dello stesso anno, così declinati: *Ambiente e salute, Vivibilità delle aree urbane e per il miglioramento della mobilità di persone e merci, Valorizzazione del patrimonio culturale, Informatizzazione e trasparenza.*

Tuttavia, già nel 1996 viene varata la nuova legge provinciale n. 6 che ridisciplina la programmazione dello sviluppo, introducendo anche un'ampia rivisitazione della legge di contabilità del 1979.

La nuova legge sulla programmazione riconferma il princi-

pio della programmazione come metodo di governo, finalizzandola: a) al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e alla piena occupazione; b) allo sviluppo delle attività di produzione e di scambio di beni e servizi; c) alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale e delle sue risorse; d) al superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nelle diverse zone del territorio provinciale e alla valorizzazione delle rispettive vocazioni territoriali; e) alla valorizzazione delle risorse umane attraverso la qualificazione delle attività formative, culturali e di ricerca; f) alla razionalizzazione dell'impiego delle risorse e alla salvaguardia di quelle non rinnovabili; g) alla realizzazione di condizioni di contesto generale idonee a favorire il miglioramento della capacità competitiva delle imprese; h) al potenziamento delle infrastrutture economiche e sociali; i) alla diffusione e alla valorizzazione degli strumenti di partecipazione sociale e di democrazia economica richiamati negli articoli 43, 45 e 46 della Costituzione della Repubblica; l) al miglioramento della qualità delle funzioni svolte dalla Pubblica amministrazione. La programmazione è chiamata a coordinare ed indirizzare l'attività della Provincia, degli enti pubblici e dei privati per conseguire obiettivi di utilità generale e di sviluppo economico e sociale.

Sono soggetti della programmazione provinciale la Provincia, i Comuni, le comunità montane, la Camera di commercio e gli altri enti pubblici, secondo le attribuzioni loro spettanti in base alla legge. Con malcelata ipocrisia i comprensori sono identificati con le comunità montane più per ragioni ideologiche che non per una concreta ricaduta. La metatesi nominalistica riverbera tuttavia la profonda crisi identitaria in cui sono sprofondata i comprensori, specialmente dopo la decisione della Corte costituzionale che ha cassato l'elezione a suffragio diretto delle assemblee comprensoriali.

Se in generale la nuova legge sulla programmazione ricalca l'impianto della precedente disciplina del 1980, nel 1999

essa è stata significativamente integrata con il nuovo strumento dei patti territoriali, che lunga traccia ha lasciato nei tre lustri successivi. Il patto territoriale è un accordo promosso da enti locali, dalla Provincia, da parti sociali, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese società finanziarie e istituti di credito, rivolto ad attuare un programma di interventi caratterizzato da obiettivi di promozione dello sviluppo locale ed ecosostenibile, costituente fondamentale espressione del principio del partenariato sociale. Esso rappresenta il mezzo per attuare un complesso integrato di interventi, anche di tipo infrastrutturale, finalizzati allo sviluppo di aree territoriali delimitate a livello subprovinciale, da realizzare mediante il miglior coordinamento degli interventi nell'ambito degli strumenti normativi esistenti. Il patto rappresenta inoltre lo strumento di raccordo fra gli interventi di una pluralità di soggetti pubblici, finalizzati allo sviluppo integrato e al miglioramento della qualità e della produttività dei servizi pubblici.

Ma il caposaldo dell'organizzazione della Provincia è rappresentato dal nuovo ordinamento del personale della Provincia adottato con la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, che si innesta comunque sul quadro organizzativo precedentemente delineato dalla l.p. n. 12 del 1983. Tra gli elementi salienti del nuovo ordinamento vanno rimarcati la privatizzazione del rapporto di lavoro, in conformità alla legislazione nazionale, e la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione. Nell'ambito delle funzioni di governo e di indirizzo politico-amministrativo compete alla Giunta provinciale: a) la definizione dei programmi e dei piani dell'attività amministrativa, nonché delle direttive generali e delle priorità alle quali devono fare riferimento gli obiettivi assegnati alla dirigenza; b) l'individuazione dei progetti di rilevante interesse provinciale finalizzati alla realizzazione di obiettivi specifici; c) la verifica e il controllo delle politiche; d) la quantificazione delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali da assegnare alla dirigenza; e) il conferimento degli incarichi dirigenziali

e l'assunzione dei provvedimenti conseguenti alla valutazione delle prestazioni rese. La Giunta provinciale: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le direttive per la gestione amministrativa; b) assegna, con riferimento alle strutture organizzative di livello dirigenziale, le quote del bilancio provinciale di competenza delle stesse, commisurandole agli obiettivi attribuiti alla responsabilità delle strutture organizzative di livello dirigenziale e delle strutture organizzative nella stessa comprese.

La gestione tecnica, finanziaria e amministrativa è attribuita ai dirigenti generali e ai dirigenti che, nell'ambito delle funzioni loro attribuite dalla legge, sono responsabili del raggiungimento degli obiettivi, dell'attuazione dei programmi, dell'applicazione delle direttive e dell'osservanza delle priorità definite dalla Giunta provinciale.

Occorre ricordare che nel 1995 nasceva a Bruxelles la Rappresentanza comune del Land Tirolo e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di un'intesa stipulata dai tre enti, che ha dato vita al primo Ufficio transfrontaliero di collegamento con l'Unione europea. La l.p. n. 16 del 1998 ha dettato norme organizzative per l'attività della Provincia nell'ambito della Rappresentanza.

L'ordinamento degli enti locali è invece perfezionato con la l.p. n. 28 del 1993 sulla polizia locale, ma soprattutto dalla l.p. n. 36 dello stesso anno che costituisce l'architrave portante della finanza locale in attuazione degli artt. 80 e 81 dello Statuto. Vi si connette pure la l.p. n. 17 del 1998 relativa agli interventi per lo sviluppo delle zone montane.

Prima di passare ad altri ambiti settoriali, si attira l'attenzione sul fatto che - per effetto delle ripetute modifiche dell'art. 26 della legge provinciale di contabilità, in adeguamento anche alla disciplina statale in materia - dal 1998 compaiono nell'ordinamento provinciale, accanto alle manovre di bilancio le cosiddette *leggi collegate*, poi dal 2002 al 2005 le *leggi annuali di adeguamento* e, infine, dal 2016, la *legge di stabilità provinciale e legge collegata*. Queste leggi,

unitamente alle *leggi finanziarie*, presentano una forte trasversalità nell'apparato legislativo complessivo, generando numerose disposizioni intrusive, anche importanti, che risulta difficile repertoriare nell'economia di questa breve pubblicazione a carattere pratico.

Per quanto attiene ai temi del territorio, dell'ambiente e delle infrastrutture, si evidenzia che nella prima parte degli anni '90 si conclude l'intenso ciclo di produzione della legislazione ambientale, per i dettagli della quale si rinvia al box d'appendice a questo capo. Non si possono tuttavia non richiamare alcuni pilastri normativi che tuttora trovano applicazione.

Il primo è costituito dalla l.p. n. 32 del 1990, rubricata come "Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale": si tratta della cornice normativa che ha consentito di stabilizzare quello che nella *vulgata* viene definito come *progettone*, vale a dire il "Progetto speciale per l'occupazione attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed ecologico-ambientali" attivato nel 1986 per far fronte all'emergenza occupazionale, creatasi in quegli anni. Nel 1990 è stato costituito il Servizio Ripristino e valorizzazione ambientale, che aveva tra i principali obiettivi quello di garantire occupazione a persone vicine all'età pensionabile che vertono in situazione di disoccupazione a seguito della chiusura o della crisi delle aziende in cui operavano. I principali ambiti d'intervento riguardano:

- la realizzazione ed il recupero di giardini, sentieri e passeggiate, la valorizzazione a fini ricreazionali delle rive dei laghi e dei fiumi, il recupero con tecniche di ingegneria naturalistica di aree franose ed ex discariche, il restauro di manufatti artistici minori e d'interesse culturale (capitelli votivi, mulini, segherie ad acqua, ecc.);
- la realizzazione di percorsi ciclabili di interesse provinciale;
- l'organizzazione di attività di supporto, sorveglianza e di ausilio presso musei, castelli, biblioteche, nelle case di riposo per anziani o presso i centri raccolta materiali.

Gli anni che intercorrono dal 1990 al 1993, triennio che corrisponde all'ultimo scampolo della X Legislatura, offrono un assortimento per certi aspetti sorprendente di elaborati legislativi proiettati in una prospettiva di lunga gittata, che appare doveroso riproporre: la l.p. n. 16 del 1990 relativa ad interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane; la l.p. n. 31 dello stesso anno concernente l'esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali; la l.p. n. 24 del 1991 relativa alla protezione della fauna selvatica e all'esercizio della caccia; nel 1991 la disciplina della l.p. n. 6 relativa all'inquinamento acustico; l'istituzione con l.p. n. 17 del 1992 del Centro di ecologia alpina; la disciplina sulle espropriazioni della l.p. n. 6 del 1993 e quella dei servizi pubblici di trasporto di cui alla l.p. n. 16 del 1993; le norme concernenti il recupero delle materie prime seconde previste dalla l.p. n. 21 del 1993. Merita particolare evidenza la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 22 "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio". Questa legge sostituisce la storica legge provinciale n. 2 del 1964, di kessleriana memoria, che, come si è ricordato all'inizio di questa pubblicazione, ha rappresentato la piattaforma di lancio dell'autonomia e dello sviluppo del Trentino nel contesto istituzionale della vecchia Provincia antecedente alla riforma dello Statuto del 1971. La l.p. n. 22 del 1991 sopprime un'infinità di disposizioni legislative precedenti, rappresentando nella sostanza la codificazione di tutto il diritto urbanistico e della tutela del paesaggio della Provincia autonoma di Trento. Essa disciplina l'assetto e lo sviluppo urbanistico del territorio della provincia di Trento nonché la tutela del paesaggio e degli insediamenti storici per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) il perseguimento del migliore assetto urbanistico ed edilizio dei centri abitati; b) la tutela e la valorizzazione delle componenti ambientali, culturali, storiche, tradizionali, economiche e sociali del territorio; c) l'equilibrato sviluppo della comunità trentina attraverso

l'organizzazione razionale del territorio ed il controllo degli insediamenti. I soggetti titolari e responsabili della pianificazione del territorio sono la Provincia, i comprensori ed i Comuni, che si avvalgono della commissione urbanistica provinciale, della commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, delle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale e delle commissioni edilizie comunali.

Nel filo conduttore di questa pubblicazione va sottolineato che la legge 22 suggella il ridimensionamento del ruolo urbanistico dei comprensori, attribuendovi d'ora innanzi la competenza ad approvare il piano comprensoriale di coordinamento, in luogo del piano urbanistico comprensoriale. Il piano di coordinamento ha ad oggetto: a) la rete infrastrutturale di interesse sovracomunale; b) la sicurezza e la difesa del suolo e delle acque; c) la tutela e valorizzazione ambientale e paesaggistica; d) il dimensionamento delle aree produttive del settore secondario di livello locale; e) il dimensionamento delle aree per servizi ed attrezzature a carattere sovracomunale. Dove si nota, *a contrariis*, che il protagonista della pianificazione urbanistica diventa il Comune, titolare della competenza ad emanare il piano regolatore generale. La legge urbanistica del 1991 è stata peraltro sostituita dalla successiva legge provinciale n. 1 del 2008, collegata al terzo Piano urbanistico provinciale approvato con la coeva legge provinciale n. 5 del 2008. Di rilievo appare anche la l.p. n. 1 del 1993, tuttora vigente, la quale reca la disciplina per il recupero degli insediamenti storici.

Tra le leggi organiche di settore di quel periodo vanno ricordate la l.p. 10 gennaio 1992, n. 2, e la l.p. 13 novembre 1992, n. 21. La prima reca l'organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile per la previsione, la prevenzione ed il pronto soccorso nelle pubbliche calamità; essa è stata successivamente sostituita dalla l.p. n. 9 del 2011. La seconda, tuttora applicata, contiene la disciplina degli interventi in materia di edilizia abitativa. In

particolare, spetta alla Giunta provinciale provvedere alla programmazione coordinata degli interventi in materia di edilizia abitativa, ivi compresi quelli a favore delle persone anziane previsti dalla l.p. n. 16 del 1990 e quelli a favore degli immigrati extracomunitari previsti dalla l.p. n. 13 del 1990, nonché gli interventi a fini abitativi su immobili ricadenti nell'ambito degli insediamenti storici individuati ai sensi della normativa di settore. Il focus è rappresentato dall'esigenza primaria della razionale utilizzazione del territorio e delle strutture esistenti, finalizzandole al miglioramento della qualità della vita. A tal fine vengono predisposti, in conformità alle previsioni del programma di sviluppo provinciale ed in armonia con gli obiettivi contenuti nel piano urbanistico provinciale, piani pluriennali con eventuali aggiornamenti annuali di interventi:

- a. nel settore dell'edilizia abitativa pubblica;
- b. nel settore dell'edilizia abitativa agevolata;
- c. diretti all'acquisizione ed urbanizzazione di aree.

Decisamente importante appare la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, che contiene la disciplina generale in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti, sostitutiva in larga parte della l.p. n. 2 del 1983. La legge del 1993, ancorché ripetutamente modificata e aggiornata nel tempo, rappresenta, insieme alla l.p. n. 2 del 2016, il peristilio del sistema normativo provinciale in materia di lavori pubblici e contratti pubblici.

Nello stesso torno di tempo vengono adottate le norme per la costituzione del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio con la l.p. n. 22 del 1993, a seguito dell'intesa raggiunta dalle due Province con lo Stato e con la Regione Lombardia in applicazione dell'art. 3 della norma di attuazione dello Statuto di cui al d.P.R. n. 279 del 1974. La citata norma di attuazione sarà successivamente modificata nel 2016, attribuendo la competenza diretta della gestione del Parco nazionale alle Province autonome e alla Regione

Lombardia per il rispettivo territorio, in una cornice di coordinamento interistituzionale con lo Stato.

Nell'XI Legislatura sono emanate altre rilevanti disposizioni legislative in campo ambientale: la l.p. n. 11 del 1995 istitutiva dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, a seguito del referendum nazionale del 1993, e la l.p. n. 5 del 1998 che detta una disciplina organica in materia di raccolta differenziata dei rifiuti. A queste si aggiunge la l.p. n. 9 del 1997 relativa all'individuazione dei siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione.

Passando ora all'ambito dell'economia e del lavoro, si registrano i seguenti interventi normativi principali del decennio. Nel 1990 la l.p. n. 28 trasla dall'ordinamento regionale a quello provinciale l'Istituto agrario di San Michele all'Adige, costituendolo come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico. L'istituto effettua e promuove attività di ricerca e sperimentazione scientifica, di istruzione e formazione nonché di servizio alle imprese, finalizzate alla crescita socio-economica e culturale degli addetti all'agricoltura nonché allo sviluppo del sistema agro-alimentare e forestale, con particolare riferimento alle interconnessioni ambientali e in armonia con la tutela del territorio.

In ambito agricolo si segnalano le disposizioni in materia di agricoltura biologica (l.p. n. 21 del 1991) e di agricoltura di montagna (l.p. n. 2 del 1993 e l.p. n. 6 del 1996). Sul fronte turistico sono da evidenziare la l.p. n. 33 del 1990 relativa alla ricezione turistica all'aperto, la l.p. n. 10 del 1991 su vari ambiti settoriali connessi, la l.p. n. 21 del 1991 concernente misure a favore delle agenzie di viaggio e turismo e di promozione turistica, la l.p. n. 12 del 1992 sull'esercizio di attività professionale di guida turistica, accompagnatore turistico e assistente di turismo equestre, la l.p. n. 8 del 1993 di ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate, la l.p. n. 20 del 1993 di ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci.

Sono pure da menzionare le leggi provinciali n. 41 del 1993

in materia di pari opportunità tra uomo e donna e n. 48 del 1997 per la tutela dei consumatori e degli utenti.

Due pilastri normativi sono eretti in materia di energia: la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, applicativa della norma di attuazione in materia di cui al d.P.R. n. 235 del 1997 e la legge provinciale n. 7 del 1995 relativa alle opere elettriche. La l.p. n. 4 del 1998 è il contenitore nel quale è stata riversata in seguito la disciplina applicativa della norma di attuazione recata dal d.lgs. n. 463 del 1999 in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico. La legge ha visto recentemente una rilevante integrazione e revisione, ad opera della l.p. 21 ottobre 2020, n. 9, per l'attuazione dell'art. 13 dello Statuto, novellato dalla legge rinforzata 27 dicembre 2017, n. 205, il quale riconosce in capo alla Provincia la competenza piena relativamente alle predette concessioni.

Al limitare del decennio è varata la legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, che rappresenta il codice provinciale per gli incentivi alle imprese, escluso il settore agricolo. Il testo vigente indica che, in sintonia con gli indirizzi e i criteri stabiliti dal programma di sviluppo, la Provincia, riconoscendo il pari valore di tutti i settori economici, promuove in modo armonico il consolidamento e la crescita del sistema economico, valorizzandone le risorse locali e favorendo uno sviluppo locale ecosostenibile, ispirandosi alle seguenti finalità:

- a. l'affermazione e il riconoscimento del ruolo sociale dell'impresa anche attraverso la diffusione di un'educazione imprenditoriale nel sistema scolastico e formativo nonché il perseguimento della qualità delle formule imprenditoriali;
- b. l'integrazione settoriale e intersettoriale;
- c. il riequilibrio territoriale, in armonia con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente e delle sue risorse nonché con la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;
- d. l'internazionalizzazione del sistema economico, con particolare attenzione ai mercati a elevato potenziale di crescita e di innovazione;

- e. la nascita e il potenziamento di nuova imprenditorialità;
- f. la sicurezza dei lavoratori;
- g. l'incremento e il consolidamento della produttività aziendale;
- h. lo sviluppo di forme solidaristiche nel mercato del lavoro;
- i. la diffusione di servizi a sostegno dell'innovazione, dello sviluppo internazionale, della qualità delle piccole e medie imprese e del passaggio generazionale;
- j. la creazione di reti d'impresa e lo sviluppo di distretti produttivi;
- k. il rafforzamento dell'imprenditorialità femminile e giovanile;
- l. il miglioramento delle condizioni occupazionali e della conciliazione famiglia-lavoro;
- m. la partecipazione dei lavoratori alle decisioni aziendali riguardanti la sicurezza, la qualità e la produttività del lavoro.

La promozione del consolidamento e della crescita del sistema economico avviene tramite: a) interventi di sistema volti alla creazione di un ambiente economico favorevole allo sviluppo, incluse iniziative per favorire l'acquisizione di competenze imprenditoriali e di conoscenze volte a sviluppare l'autoimprenditorialità nei giovani; b) aiuti finanziari alle imprese. Nel campo della conoscenza e della cultura si registrano significativi interventi normativi, di cui si riporta la seguente selezione: la l.p. n. 29 del 1990 in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio, la n. 9 del 1991 sul diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore, la l.p. n. 15 del 1990 sull'IPRASE, la disciplina in materia di archivi di cui alla l.p. n. 11 del 1992, le disposizioni in materia di lingue di minoranza dettate dalle leggi provinciali n. 4 del 1997 e n. 4 del 1999, l'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo regolato dalla l.p. n. 11 del 1997. Di assoluto rilievo la l.p. 16 luglio 1990, n. 21 sugli interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive.

Spostandoci nell'ambito del sociale e della salute, emergono in tutta la loro valenza istituzionale e strutturale le seguenti leggi.

Preliminarmente si ricorda la l.p. 12 luglio 1991, n. 14, con la quale era stato posto un ordinamento assai articolato relativo ai servizi socio-assistenziali. Tale disciplina è rimasta in vigore fino al 2007, allorquando è intervenuta la nuova legge sulle politiche sociali. Si affianca ad essa la l.p. n. 8 del 1992 relativa alla valorizzazione e riconoscimento del volontariato, che abroga la precedente disciplina dettata dalla l.p. n. 38 del 1983.

L'evoluzione dell'assetto istituzionale provinciale è marcata nel pieno sviluppo della X Legislatura dalla riforma del sistema sanitario provinciale, anch'essa interdipendente con la crisi dell'istituzione comprensoriale. Un primo passaggio transitorio è segnato dalla l.p. 5 novembre 1991, n. 23, che centralizza in capo alla Provincia l'esercizio delle competenze in materia di igiene e sanità pubblica, salvo una serie residuale di funzioni confermate alla sfera di attribuzioni delle unità sanitarie locali. Nel frattempo, in ragione del decreto-legge n. 35 del 1991, convertito con legge n. 111 del 1991, direttamente applicabile anche nel territorio delle Province autonome, inizia la fase di smobilitazione delle 11 unità sanitarie locali con la nomina degli amministratori straordinari a decorrere dal 15 luglio 1991.

Ma la grande riforma arriva con la legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 recante "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale", in relazione alla riforma nazionale introdotta dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 concernente "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e in applicazione della sobria disciplina stabilita dalla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1, recante "Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette alla tutela della salute". In tale quadro di riferimento la legge provinciale del 1993 prevede che la Provincia esercita le funzioni amministrative

inerenti al servizio sanitario provinciale avvalendosi, quale ente strumentale, dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Viene conseguentemente stabilita, da una certa data, la revoca della delega dell'esercizio di funzioni in materia sanitaria conferita ai comprensori per effetto della legge provinciale 6 dicembre 1980, n. 33 concernente "Disciplina del servizio sanitario provinciale", successivamente modificata da ben 8 leggi provinciali.

La l.p. n. 10 del 1993, composta da 60 articoli e da un allegato, disciplina in particolare la struttura e il funzionamento del servizio sanitario provinciale, determinando le funzioni esercitate attraverso l'azienda provinciale per i servizi sanitari e quelle spettanti o demandate alla competenza della Giunta provinciale, del Presidente della Giunta e del sindaco. Sono quindi trattati il piano sanitario provinciale, la programmazione e finanziamento dell'attività dell'azienda. Vengono minutamente normati l'assetto istituzionale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari, la struttura organizzativa dell'azienda e gli strumenti per l'esercizio delle funzioni assegnate all'azienda stessa. L'allegato alla legge specifica gli ambiti territoriali di competenza dei distretti sanitari.

In via transitoria la l.p. n. 13 del 1993 ha statuito che, fino alla data di trasferimento delle funzioni delle unità sanitarie locali all'azienda provinciale per i servizi sanitari, gli amministratori straordinari delle unità sanitarie medesime, confermati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, continuano a svolgere le funzioni attribuite dal comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991.

Da ultimo, la mosaicatura sanitaria è completata nel dicembre del 1993 con il piano sanitario provinciale 1993-1995 approvato con la l.p. n. 38, il quale evidenzia i seguenti elementi organizzativi di partenza ed obiettivi: *«La struttura del piano sanitario provinciale, data l'accentuazione delle funzioni politiche e di indirizzo in capo alla Giunta provinciale e la creazione di uno strumento operativo responsabile e agile - quale è l'azienda provinciale per i servizi sanitari*

- deve sostanziarsi in una precisa, corretta e coerente individuazione degli obiettivi da conseguire in materia di sanità, in modo da consentire alla Giunta stessa l'emanazione delle direttive annuali di attuazione del piano, e all'azienda la piena assunzione della responsabilità di gestire l'intera gamma degli strumenti realizzativi degli obiettivi. L'altro elemento essenziale della programmazione, ribadito a livello nazionale, è costituito dalla quantificazione delle risorse finanziarie ritenute necessarie e sufficienti per il conseguimento degli obiettivi, in quanto si pone il problema della coerenza ed adeguatezza degli strumenti finanziari. Il piano sanitario provinciale 1993-95 si colloca in questa fase di transizione come uno strumento che può permettere di governare gli aspetti fondamentali dell'organizzazione sanitaria trentina in modo flessibile e aperto al rinnovamento istituzionale e organizzativo, incrementando l'attenzione nei confronti dell'evoluzione dei bisogni e dei mutati atteggiamenti delle persone, nel contesto generale di tendenziale delegittimazione dei servizi pubblici. I suoi contenuti, quindi, potranno essere ricalibrati alla luce dei cambiamenti istituzionali e organizzativi che interverranno nei prossimi mesi, sia a livello nazionale che provinciale. È evidente che uno degli obiettivi strategici, a cui il piano deve tendere, deve essere quello di sviluppare piena credibilità al servizio sanitario della Provincia autonoma nel suo complesso, ponendo la salute delle persone e della comunità come cardine delle scelte di governo e di gestione, dell'organizzazione dei servizi e dell'erogazione delle attività e delle prestazioni. Sulla base di quanto previsto a livello nazionale, il Servizio sanitario provinciale si propone di:

- rendere globale l'intervento assistenziale, che deve realizzarsi contemporaneamente e complessivamente in termini di prevenzione, cura e riabilitazione, assicurando livelli omogenei di assistenza su tutto il territorio provinciale;
- rendere le prestazioni assistenziali socio-sanitarie equamente accessibili a tutta la popolazione (a tutti coloro che si trovano nel territorio provinciale);

- *operare in modo che le prestazioni assistenziali siano costantemente aderenti alle manifestazioni di bisogno sanitario, psichico e sociale della popolazione;*
- *operare in modo che le prestazioni assistenziali socio-sanitarie conseguano i risultati per l'ottenimento dei quali vengono erogate;*
- *operare in modo che gli effetti delle prestazioni assistenziali socio-sanitarie risultino massimizzati per unità di costo».*

Il decennio si conclude con due atti legislativi meritevoli di menzione: le leggi provinciali n. 6 e n. 7 del 1998 recanti interventi per gli anziani e le persone non auto sufficienti o con gravi disabilità e, rispettivamente, per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti.

3.4. Intersezioni

Dal 17 febbraio 1989 fino al 4 giugno 1992, periodo ricadente alla X Legislatura, la presidenza della Provincia è affidata a Mario Malosini. Negli ultimi venti mesi della Legislatura alla presidenza subentra Gianni Bazzanella fino al 2 marzo 1994. Segue quindi l'XI Legislatura nella quale la presidenza della Provincia è assegnata, a partire dal 3 marzo 1994, a Carlo Andreotti. La XII Legislatura ha inizio il 24 febbraio 1999 con la presidenza di Lorenzo Dellai e termina il 7 novembre 2003.

A livello nazionale, il decennio degli anni '90 è contrassegnato dai seguenti nove Governi:

- *X Legislatura*
 - Andreotti-VI (22 luglio 1989-11 aprile 1991)
 - Andreotti-VII (12 aprile 1991-27 giugno 1992)
- *XI Legislatura*
 - Amato-I (28 giugno 1992-27 aprile 1993)

- Ciampi-I (28 aprile 1993-9 maggio 1994)
- *XII Legislatura*
 - Berlusconi-I (10 maggio 1994-16 gennaio 1995)
 - Dini-I (17 gennaio 1995-16 maggio 1996)
- *XIII Legislatura*
 - Prodi-I (17 maggio 1996-20 ottobre 1998)
 - D'Alema-I (21 ottobre 1998-21 dicembre 1999)
 - D'Alema-II (22 dicembre 1999-25 aprile 2000)

Il debito pubblico italiano è così quantificato, in milioni di euro, nel decennio (nella seconda colonna è rappresentato il rapporto debito pubblico/PIL, mentre nella terza colonna viene riportato l'indice dell'inflazione di quegli anni).

1990	667.848	94,65	8
1991	755.011	98,04	10
1992	849.921	105,20	12
1993	959.714	115,66	3,1
1994	1.069.415	121,84	2,1
1995	1.151.539	121,55	4,5
1996	1.213.535	120,89	2,2
1997	1.239.879	118,06	1,8
1998	1.258.223	114,94	1,6
1999	1.285.054	113,70	3,0
2000	1.302.548	108,58	2,58

LEGISLAZIONE PROVINCIALE DEGLI ANNI '90

ORDINAMENTO

LEGGE PROVINCIALE

23 febbraio 1990, n. 6

Disposizioni generali sul funzionamento della struttura provinciale - modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12, concernente "Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento", e altre disposizioni in materia di personale

LEGGE PROVINCIALE

12 marzo 1990, n. 7

Approvazione del programma di sviluppo provinciale per il triennio 1990-1992

LEGGE PROVINCIALE

12 marzo 1990, n. 10

Disposizioni per l'attuazione di progetti

LEGGE PROVINCIALE

19 luglio 1990, n. 23

Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

23 gennaio 1992, n. 4

Interventi a fini di solidarietà a favore delle popolazioni iugoslave colpite dalla guerra

LEGGE PROVINCIALE

30 novembre 1992, n. 23

Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo

LEGGE PROVINCIALE

5 luglio 1993, n. 15

Disposizioni per l'individuazione dei terreni agricoli ricadenti in aree di montagna o di collina ai fini dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili

LEGGE PROVINCIALE

2 novembre 1993, n. 28

Norme in materia di polizia locale

LEGGE PROVINCIALE

8 novembre 1993, n. 32

Istituzione e ordinamento della commissione consultiva sull'attività della Giunta provinciale di vigilanza e tutela sugli enti locali

LEGGE PROVINCIALE

15 novembre 1993, n. 36

Norme in materia di finanza locale

LEGGE PROVINCIALE

12 febbraio 1996, n. 3

Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi

LEGGE PROVINCIALE

8 luglio 1996, n. 4

Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate

LEGGE PROVINCIALE

7 gennaio 1997, n. 1

Tasse provinciali per il diritto allo studio universitario e per l'abilitazione all'esercizio professionale

LEGGE PROVINCIALE

3 aprile 1997, n. 7

Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

7 luglio 1997, n. 10

Misure per la razionalizzazione della finanza provinciale

LEGGE PROVINCIALE

23 febbraio 1998, n. 3

Misure collegate con la manovra di bilancio di previsione per l'anno 1998

LEGGE PROVINCIALE

11 settembre 1998, n. 10

Misure collegate con l'assetto del bilancio per l'anno 1998

LEGGE PROVINCIALE

13 novembre 1998, n. 15

Abrogazione di disposizioni legislative provinciali

LEGGE PROVINCIALE

13 novembre 1998, n. 16

Norme organizzative dell'attività della Provincia autonoma di Trento a Bruxelles

LEGGE PROVINCIALE

23 novembre 1998, n. 17

Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura

LEGGE PROVINCIALE

27 agosto 1999, n. 3

Misure collegate con l'assetto del bilancio per l'anno 1999

TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

LEGGE PROVINCIALE

15 gennaio 1990, n. 3

Ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali concernenti la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti



LEGGE PROVINCIALE**15 gennaio 1990, n. 4**

Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda

LEGGE PROVINCIALE**18 giugno 1990, n. 16**

Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"

LEGGE PROVINCIALE**26 novembre 1990, n. 31**

Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazioni e trasporti e porti lacuali - Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e alla legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2

LEGGE PROVINCIALE**27 novembre 1990, n. 32**

Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale

LEGGE PROVINCIALE**18 marzo 1991, n. 6**

Provvedimenti per la prevenzione ed il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico

LEGGE PROVINCIALE**6 agosto 1991, n. 16**

Disciplina della raccolta dei funghi

LEGGE PROVINCIALE**5 settembre 1991, n. 22**

Ordinamento urbanistico e tutela del territorio

LEGGE PROVINCIALE**9 dicembre 1991, n. 24**

Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

LEGGE PROVINCIALE**10 gennaio 1992, n. 2**

Organizzazione degli interventi della Provincia in materia di protezione civile

LEGGE PROVINCIALE**23 gennaio 1992, n. 4**

Interventi a fini di solidarietà a favore delle popolazioni jugoslave colpite dalla guerra

LEGGE PROVINCIALE**16 marzo 1992, n. 13**

Interventi per la razionalizzazione e l'adeguamento alle finalità di tutela ambientale del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

LEGGE PROVINCIALE**31 agosto 1992, n. 17**

Istituzione del Centro di ecologia alpina Viote del Monte Bondone

LEGGE PROVINCIALE**13 novembre 1992, n. 21**

Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa

LEGGE PROVINCIALE**15 gennaio 1993, n. 1**

Norme per il recupero degli insediamenti storici e interventi finanziari nonché modificazioni alla legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22

LEGGE PROVINCIALE**19 febbraio 1993, n. 6**

Norme sulla espropriazione per pubblica utilità

LEGGE PROVINCIALE**9 luglio 1993, n. 16**

Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**27 agosto 1993, n. 21**

Norme concernenti le materie prime secondarie (MPS) e ulteriori modifiche al testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti

LEGGE PROVINCIALE**30 agosto 1993, n. 22**

Norme per la costituzione del consorzio di gestione del Parco nazionale dello Stelvio. Modifiche e integrazioni delle leggi provinciali in materia di ordinamento dei parchi naturali e di salvaguardia dei biotopi di rilevante interesse ambientale, culturale e scientifico

LEGGE PROVINCIALE**10 settembre 1993, n. 26**

Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti

LEGGE PROVINCIALE**8 novembre 1993, n. 31**

Disciplina dei percorsi per la circolazione fuoristrada dei veicoli a motore

LEGGE PROVINCIALE**18 aprile 1995, n. 5**

Definizione agevolata delle violazioni edilizie (condono edilizio)

LEGGE PROVINCIALE**11 settembre 1995, n. 11**

Istituzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente

LEGGE PROVINCIALE

12 agosto 1996, n. 5

Disciplina per la tutela dell'ambiente in relazione all'esercizio degli aeromobili

LEGGE PROVINCIALE

28 aprile 1997, n. 9

Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione

LEGGE PROVINCIALE

14 aprile 1998, n. 5

Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti

ECONOMIA E LAVORO

LEGGE PROVINCIALE

2 maggio 1990, n. 13

Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria

LEGGE PROVINCIALE

18 giugno 1990, n. 18

Norme sulla circolazione di veicoli a motore sulle strade forestali e nel territorio sottoposto a vincolo idrogeologico

LEGGE PROVINCIALE

5 novembre 1990, n. 28

Istituto agrario di San Michele all'Adige

LEGGE PROVINCIALE

13 dicembre 1990, n. 33

Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modifiche a disposizioni provinciali in materia di impatto ambientale, zone svantaggiate, esercizi alberghieri, campionati mondiali di sci nordico e attività idrotermali

LEGGE PROVINCIALE

14 febbraio 1991, n. 5

Disposizioni in materia di agricoltura

LEGGE PROVINCIALE

8 aprile 1991, n. 7

Provvedimenti in materia di armonizzazione dello sviluppo produttivo agli obiettivi ambientali e di tutela della qualità e dell'ambiente di lavoro

LEGGE PROVINCIALE

17 maggio 1991, n. 8

Nuove norme in materia di agevolazioni al settore commerciale e modifiche a disposizioni concernenti la disciplina del commercio

LEGGE PROVINCIALE

27 maggio 1991, n. 10

Modifiche ed integrazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione turistica, attività idrotermali, campionati di sci nordico

LEGGE PROVINCIALE

10 giugno 1991, n. 13

Norme in materia di agricoltura biologica

LEGGE PROVINCIALE

5 settembre 1991, n. 21

Interventi a favore delle agenzie di viaggio e turismo e modificazioni a disposizioni provinciali in materia di promozione turistica

LEGGE PROVINCIALE

14 febbraio 1992, n. 12

Disciplina dell'esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre

LEGGE PROVINCIALE

7 aprile 1992, n. 14

Interventi a favore dell'agricoltura di montagna

LEGGE PROVINCIALE

15 gennaio 1993, n. 2

Norme in materia di gestione delle terme di Levico - Vetricolo e Roncegno e disposizioni transitorie in materia di imposta di soggiorno

LEGGE PROVINCIALE

11 marzo 1993, n. 7

Norme in materia di attività estrattiva del porfido, integrative della legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6, concernente "Disciplina dell'attività di ricerca e di coltivazione delle cave e torbiere nella provincia autonoma di Trento"

LEGGE PROVINCIALE

15 marzo 1993, n. 8

Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate

LEGGE PROVINCIALE

12 luglio 1993, n. 17

Servizi alle imprese

LEGGE PROVINCIALE

23 agosto 1993, n. 18

Criteri generali per le politiche di incentivazione alle attività economiche, adeguamenti delle leggi provinciali di settore e nuova disciplina degli organismi di garanzia

LEGGE PROVINCIALE

23 agosto 1993, n. 20

Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di media montagna e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)

LEGGE PROVINCIALE

10 dicembre 1993, n. 41

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna



LEGGE PROVINCIALE

13 luglio 1995, n. 7

Disciplina delle funzioni provinciali inerenti l'impianto di opere elettriche con tensione nominale fino a 150.000 Volt

LEGGE PROVINCIALE

23 agosto 1996, n. 6

Disposizioni varie in materia di agricoltura di montagna

LEGGE PROVINCIALE

21 aprile 1997, n. 8

Per la tutela dei consumatori e degli utenti

LEGGE PROVINCIALE

6 marzo 1998, n. 4

Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7

LEGGE PROVINCIALE

13 dicembre 1999, n. 6

Interventi della Provincia per il sostegno dell'economia e della nuova imprenditorialità locale, femminile e giovanile. Aiuti per i servizi alle imprese, alle reti d'impresa, all'innovazione e all'internazionalizzazione. Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale

CONOSCENZA E CULTURA

LEGGE PROVINCIALE

11 gennaio 1990, n. 2

Disposizioni per favorire l'ulteriore estensione a tutto il territorio provinciale del servizio pubblico televisivo e radiofonico

LEGGE PROVINCIALE

3 maggio 1990, n. 15

Disciplina dell'Istituto provinciale di ricerca, aggiornamento e sperimentazione educativi per la provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE

16 luglio 1990, n. 21

Interventi per lo sviluppo e la promozione delle attività sportive

LEGGE PROVINCIALE

9 novembre 1990, n. 29

Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio

LEGGE PROVINCIALE

24 maggio 1991, n. 9

Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore

LEGGE PROVINCIALE

10 giugno 1991, n. 11

Promozione e diffusione della cultura della pace

LEGGE PROVINCIALE

7 gennaio 1992, n. 1

Interventi della Provincia autonoma di Trento per favorire, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, la ricerca scientifica nei settori di competenza della Provincia medesima

LEGGE PROVINCIALE

14 febbraio 1992, n. 11

Disposizioni in materia di archivi e istituzione dell'archivio provinciale. Modifiche alla legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55 in materia di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare, all'articolo 7 della legge provinciale 25 febbraio 1985, n. 3 in materia di tariffe per l'ingresso al museo provinciale d'arte, alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 in materia di attività culturali, alla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 32 sul museo d'arte moderna e contemporanea e sul museo provinciale d'arte e alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di servizi e personale della Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

10 settembre 1993, n. 27

Norme in materia di insegnamenti supplementari delle scuole dell'infanzia

LEGGE PROVINCIALE

2 novembre 1993, n. 29

Attuazione della delega in materia di Università degli studi di Trento e disposizioni in materia di alta formazione musicale e artistica

LEGGE PROVINCIALE

11 novembre 1993, n. 35

Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi

LEGGE PROVINCIALE

10 dicembre 1993, n. 41

Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna

LEGGE PROVINCIALE

17 dicembre 1993, n. 43

Norme in materia di personale e provvidenze integrative in materia sanitaria

LEGGE PROVINCIALE**13 febbraio 1997, n. 4**

Insegnamento della lingua e cultura ladina nella scuola dell'obbligo

LEGGE PROVINCIALE**14 luglio 1997, n. 11**

Insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo. Modifiche delle leggi provinciali 29 aprile 1983, n. 12 e 23 giugno 1986, n. 15

LEGGE PROVINCIALE**30 agosto 1999, n. 4**

Norme per la tutela delle popolazioni di lingua minoritaria nella provincia di Trento

**SERVIZI SOCIALI
E SALUTE**

LEGGE PROVINCIALE**12 marzo 1990, n. 11**

Provvidenze a favore di mutilati ed invalidi civili e sordomuti ultrasessantacinquenni e di mutilati ed invalidi civili di età inferiore a 18 anni

LEGGE PROVINCIALE**2 maggio 1990, n. 13**

Interventi nel settore dell'immigrazione straniera extracomunitaria

LEGGE PROVINCIALE**24 dicembre 1990, n. 34**

Nuova disciplina dei servizi di dialisi e disposizioni varie in materia sanitaria e socio-assistenziale

LEGGE PROVINCIALE**7 gennaio 1991, n. 1**

Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**6 febbraio 1991, n. 4**

Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico

LEGGE PROVINCIALE**12 luglio 1991, n. 14**

Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**31 agosto 1991, n. 20**

Interventi volti ad agevolare l'accesso a prestazioni di assistenza odontoiatrica protesica ed ortodontica

LEGGE PROVINCIALE**5 novembre 1991, n. 23**

Norme transitorie per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica

LEGGE PROVINCIALE**13 febbraio 1992, n. 8**

Valorizzazione e riconoscimento del volontariato

LEGGE PROVINCIALE**1 aprile 1993, n. 10**

Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale

LEGGE PROVINCIALE**20 aprile 1993, n. 13**

Disposizioni concernenti la gestione transitoria delle unità sanitarie locali e modifiche al provvedimento legislativo concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale"

LEGGE PROVINCIALE**8 novembre 1993, n. 33**

Ulteriori modificazioni alla legge provinciale 22 gennaio 1973, n. 4 concernente "Norme di integrazione alle provvidenze statali per i ciechi civili" ed altre disposizioni in materia socio-assistenziale

LEGGE PROVINCIALE**29 novembre 1993, n. 37**

Istituzione registro provinciale donatori di midollo osseo e interventi aggiuntivi di assistenza sanitaria

LEGGE PROVINCIALE**6 dicembre 1993, n. 38**

Approvazione del piano sanitario provinciale 1993-1995 b.u. 14 dicembre 1993, n. 60, suppl. ord. n. 1

EGGE PROVINCIALE**28 agosto 1995, n. 10**

Ulteriori modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale"

LEGGE PROVINCIALE**28 maggio 1998, n. 6**

Interventi a favore degli anziani e delle persone non autosufficienti o con gravi disabilità

LEGGE PROVINCIALE**15 giugno 1998, n. 7**

Disciplina degli interventi assistenziali in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti

4. **IL PRIMO DECENNIO
DEGLI ANNI 2000:**
UNA NUOVA STAGIONE PER
LA PIANIFICAZIONE E LA
RIFORMA ISTITUZIONALE

4.1. Premessa

Come un fiume carsico riemerge impetuosa alla superficie di questo decennio una nuova proficua stagione per la pianificazione urbanistica e le riforme istituzionali, che si pone nella medesima lunghezza d'onda del processo iniziato a metà degli anni '60. Si registra invero una sorta di sequenza scandita da una temporizzazione ventennale nell'approvazione dei Piani urbanistici provinciali: 1967-1987-2008. Il PUP ha rappresentato nei fatti un *prius* o comunque un'architettura concettuale complementare rispetto all'implementazione ciclica dell'autonomia sotto il profilo delle riforme istituzionali.

In un percorso parallelo vengono infatti approvate in questo decennio le leggi provinciali 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) e 27 maggio 2008, n. 5 (Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale), nella prospettiva di realizzare un'effettiva *governance* multilivello tra Provincia, enti intermedi di area vasta costituiti dalle comunità di valle e Comuni.

Sul punto della riforma istituzionale, il Programma di sviluppo provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1046 del 29 maggio 2006, annotava con efficace sintesi:

«La riforma istituzionale mira a realizzare il principio della sussidiarietà, nelle sue dimensioni verticale e orizzontale, attribuendo ai diversi territori e ai relativi livelli di governo una più ampia e precisa responsabilità nella programmazione e gestione dello sviluppo territoriale e dell'assetto dei servizi, così da avvicinare gli interventi alle vocazioni territoriali e ai bisogni, ma senza che ciò determini un'eccessiva e quindi inefficiente frammentazione degli interventi stessi e favorendo, nel contempo,

l'iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali nelle attività di interesse generale. Per perseguire questi obiettivi la riforma istituzionale prevede, in particolare, di attribuire ai comuni, cioè al livello più vicino agli interessi dei cittadini, le funzioni amministrative per cui non ricorrono esigenze di esercizio unitario, nel rispetto delle regole della differenziazione e dell'adeguatezza. Sono, peraltro, definiti i casi e le forme per l'esercizio associato delle funzioni amministrative tramite la creazione di un numero limitato di comunità, enti pubblici locali a base associativa costituiti fra i comuni appartenenti a un medesimo territorio. Alla comunità sono ricondotte le funzioni conferite dai comuni per la gestione in forma associata sulla base di decisioni autonome e quelle stesse trasferite dalla Provincia ai comuni con l'obbligo di esercizio associato. Rientrano in quest'ultima fattispecie le competenze in materia di urbanistica, secondo le linee strategiche delineate nel Pup; le azioni e le attività di interesse locale per i settori economici, nell'ambito delle politiche provinciali e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse locale, non ancora attribuite ai comuni, quali ciclo dell'acqua, il ciclo dei rifiuti, il trasporto locale, la distribuzione dell'energia.

La riforma mira a garantire sia una risposta più mirata alla domanda locale di servizi sia il miglioramento dei livelli di efficienza, richiedendo che la gestione dei servizi pubblici sia organizzata con riferimento ad un ambito territoriale ottimale per l'economicità e la continuità delle prestazioni. La scelta del modello organizzativo di un servizio pubblico e quindi la differenziazione tra modelli di produzione di servizi, non è legata al livello istituzionale di esercizio delle funzioni, ma unicamente connessa con le caratteristiche del servizio e delle prestazioni da erogare. Nell'ambito territoriale, che di norma coincide con uno o più territorio di riferimento delle comunità, devono essere assicurati gli standard delle prestazioni pubbliche definiti dai comuni e dalle comunità, nel rispetto dei livelli minimi provinciali. Le funzioni di indirizzo, riservate al governo provinciale, rappresentano, al riguardo, una fondamentale modalità di coordinamento delle competenze provinciali e locali, a garanzia

di livelli minimi di omogeneità e integrazione su tutto il territorio provinciale. Una ulteriore modalità di coordinamento è la definizione di rapporti finanziari tra i diversi livelli istituzionali. Nel suo complesso la riforma istituzionale deve infatti portare a gestire le criticità, le vocazioni e le specificità dei territori, salvaguardando dotazioni minime omogenee di servizi e infrastrutture e il governo a livello centrale degli interventi di rilevanza provinciale. Di conseguenza sarà necessaria anche una riforma della finanza pubblica che da una parte garantisca la certezza di risorse e autonomia finanziaria alle comunità e ai comuni in relazione alle funzioni di cui sono titolari e, dall'altra, accresca la loro responsabilizzazione nell'utilizzo delle risorse (proprie e derivate). In capo alla Provincia deve ovviamente restare la responsabilità di stabilire i criteri per l'ottimale allocazione delle risorse pubbliche tra territori sulla base delle esigenze e delle capacità progettuali dagli stessi espresse e di un principio di equità territoriale nella distribuzione delle opportunità».

Con riguardo alla pianificazione urbanistica, si evidenzia il significativo esordio della Relazione al PUP del 2008, che ne definisce la visione e i principi di fondo:

«Il disegno del nuovo piano urbanistico provinciale trae origine da una visione del Trentino intesa come configurazione ambientale e paesaggistica, sociale e produttiva verso cui il sistema territoriale provinciale intende evolvere, per dare realizzazione alle aspirazioni di lungo termine della comunità, tenuto conto delle potenzialità del sistema locale e degli scenari evolutivi in cui il sistema è inserito. Dunque: il Trentino si propone come territorio ove le persone trovano condizioni adeguate per la propria crescita umana, intellettuale e sociale, in un contesto ambientale tendente verso un'eccellenza diffusa e basata, in particolare, sul mantenimento delle identità, sull'elevata competitività, sull'apertura internazionale e sul giusto equilibrio tra valorizzazione delle tradizioni e sviluppo dei fattori di innovatività. Dalla visione ai principi di fondo: sostenibi-

lità, sussidiarietà responsabile, integrazione e competitività. La visione si traduce nei principi ispiratori del nuovo piano urbanistico provinciale:

- *principio di sostenibilità, che si traduce nella ricerca e nella costruzione delle sinergie tra il sistema ambientale, quello socio-culturale e quello economico-produttivo e si concretizza nella ricerca e nell'integrazione delle esternalità positive tra tali sistemi. In particolare, lo sviluppo economico deve essere integrato nel miglioramento dell'ambiente e concorrere al progredire dell'equilibrio e della coesione sociale;*
- *principio di sussidiarietà responsabile, secondo il quale la pianificazione e gestione del territorio si colloca al livello istituzionale più efficiente rispetto alla responsabilità e ai problemi nonché a più diretto contatto con le esigenze locali. L'applicazione dei principi di sostenibilità e di sussidiarietà responsabile richiede adeguati strumenti per la gestione del territorio, quali:*
 - *la ridefinizione dei rapporti tra Provincia ed enti locali, nel processo di pianificazione, sulla base della consapevolezza che le comunità locali sono un decisivo fattore di competitività da coinvolgere nella scelta della direzione dello sviluppo;*
 - *nuove forme di partecipazione allargata e di concertazione interistituzionale per le iniziative strategiche;*
 - *la semplificazione delle procedure nell'ottica della facilitazione dei rapporti tra amministrazioni e cittadini;*
 - *introduzione di appositi strumenti e procedure per i controlli di qualità degli interventi e per la valutazione integrata e preventiva dei piani;*
 - *il ricorso sistematico al bilancio urbanistico come strumento di verifica continua della coerenza delle azioni rispetto al quadro urbanistico e agli obiettivi di trasformazione.*
- *principio di competitività, secondo il quale l'insieme delle risorse materiali e immateriali del Trentino determina quelle "condizioni di contesto" che hanno grande rilievo,*

anche nel quadro di dinamiche economiche globalizzate, per la competitività degli operatori pubblici e privati che compongono il suo sistema produttivo. Assumendo tra i principi della revisione del piano quello della competitività, il nuovo piano urbanistico provinciale ricerca un coerente raccordo con il programma di sviluppo provinciale, predisponendo gli strumenti territoriali per elaborare e attuare le strategie di rafforzamento del sistema socio-economico proprie della programmazione della Provincia. In questo senso il quadro pianificatorio promosso dal PUP, attento a promuovere l'attrattività del territorio anche nell'ottica delle condizioni offerte agli operatori economici, concorre ad assicurare la competitività del Trentino secondo un modello di sviluppo sostenibile. Esso deve, quindi, tendere a favorire il radicamento nel territorio provinciale di quei soggetti economici che sono motore della sua crescita equilibrata, con attenzione alla piena occupazione e al riconoscimento della dignità del lavoro. L'integrazione dei principi di competitività e di sostenibilità previene il rischio che l'orientamento alla massimizzazione della competitività del territorio implichi azioni che ne alterino in senso negativo l'equilibrio ambientale o sociale o che ne precludano le opportunità di rigenerazione futura. Sulla base di queste considerazioni il principio di competitività orienta le scelte urbanistiche nella direzione di rendere il territorio fattore determinante per la realizzazione delle attività produttive e, al tempo stesso, in grado di beneficiare delle esternalità positive che queste possono generare [...].

In sintonia con la riforma istituzionale, la riforma della legge urbanistica e il nuovo PUP ridisegnano gli strumenti di governo del territorio nell'ottica del protagonismo responsabile delle comunità nella proiezione territoriale di obiettivi di sviluppo equilibrato e sostenibile. Già il documento preliminare per la revisione del piano urbanistico provinciale ha prefigurato, attraverso i piani territoriali delle comunità, il nuovo strumento

pianificatorio che, a livello delle comunità, rappresenterà per i piani regolatori generali il riferimento per gli aspetti strutturali e sovralocali. Tale impostazione è confermata e precisata, in coerenza con le norme di attuazione del PUP, dal progetto di legge urbanistica che ridefinisce contestualmente il sistema della pianificazione provinciale su tre livelli: - il piano urbanistico provinciale (PUP); - il piano territoriale della comunità (PTC); - il piano regolatore generale (PRG) e i piani dei parchi provinciali. Nel quadro dei poteri e delle funzioni delineato dalla l.p. 3/2006, il nodo centrale che lega la riforma della legge urbanistica e la revisione del PUP è dunque quello dell'individuazione di diversi livelli di pianificazione, al fine di assicurare la specificità degli strumenti rispetto alle decisioni territoriali, ma insieme anche la coerenza delle previsioni all'interno di una visione unitaria, prefigurata a livello provinciale nonché a livello intermedio e locale. La nuova legge urbanistica definisce, attraverso l'articolazione delle competenze su tre livelli: - le regole per garantire l'unitarietà del governo del territorio; - la programmazione partecipata delle azioni; - la flessibilità degli strumenti di governo. Il piano urbanistico provinciale si configura pertanto, in tale cornice istituzionale, come strumento generale di coordinamento territoriale e di disciplina delle invariati, componenti del territorio a carattere permanente, nonché delle reti ambientali e infrastrutturali; i piani urbanistici di livello intermedio assumono competenze definite alla scala di area vasta, corrispondente al territorio delle comunità previste dalla legge di riforma istituzionale. In questo senso il risultato è quello di: - spostare sul territorio, dalla dimensione provinciale al livello intermedio delle comunità locali, definito nell'ottica della sussidiarietà responsabile, una parte importante delle decisioni relative all'organizzazione del territorio e all'uso razionale delle risorse, fatta salva la disciplina degli elementi permanenti e delle reti ambientali e infrastrutturali generali che rimangono invece inquadrati nel PUP; - assumere a livello locale e intermedio, nel piano territoriale della comunità, quelle responsabilità sovracomunali che superano il livello di

competenza dei singoli comuni o che comunque presuppongono una verifica territoriale più ampia e l'esercizio di funzioni di ordine strategico a livello di ambito; - rafforzare in capo ai comuni le attuali competenze, raccordandole al nuovo sistema istituzionale e dotandole di strumenti innovativi nell'ottica di una efficiente autonomia gestionale».

Il PUP si qualifica come uno strumento di indirizzo strategico per uno sviluppo condiviso, indicando le seguenti linee d'azione: 1. sviluppo centrato sulla qualità e non sulla quantità; 2. il territorio come luogo di integrazione di attori, vocazioni, attività; 3. sviluppo delle vocazioni territoriali vincenti e attenzione ai nuovi segnali; 4. integrazione interna ed esterna; 5. crescita equilibrata del territorio.

In tali contesti, deve essere segnalata la legge provinciale n. 15 del 2009, la quale ha previsto che l'assemblea delle comunità è composta dal presidente e: a) per i due quinti dei componenti, da un consigliere nominato da ciascun Comune del territorio; b) per i tre quinti, arrotondati all'unità superiore, da componenti eletti a suffragio universale diretto e segreto contestualmente al presidente. Con questa legge è stato profuso il massimo sforzo, anche giuridico, per la creazione di un robusto decentramento interno, dalla Provincia ai territori, con riguardo all'esercizio delle potestà amministrative di derivazione statutaria. Nei limiti della vigente cornice statutaria esplicitata dalle relative norme di attuazione, si è tentato infatti - dopo l'arresto indotto dalla giurisprudenza costituzionale nel 1988 sulla praticabilità delle elezioni a suffragio diretto delle assemblee comprensoriali - di individuare una misura equilibrata tra rappresentanza diretta dei Comuni e rappresentanza con voto a suffragio elettorale universale nella composizione degli organi assembleari delle comunità di valle. L'obiettivo di fondo era sempre lo stesso: dilatare sul territorio, nelle valli, le potestà pubbliche provinciali, spezzando lo storico centralismo della Provincia e favorendo l'autogoverno dei territori, senza con ciò com-

primere le prerogative secolari di autonomia dei Comuni. Il quadro istituzionale complessivo si completa in questo decennio con una serie di importanti strumenti di programmazione e/o di pianificazione a carattere generale o di natura settoriale. *In primis* vanno ricordati i Programmi di sviluppo provinciale adottati nel 2002, nel 2006 e nel 2009, nonché una molteplicità di atti di indirizzo settoriali per le XIII e XIV Legislature e di piani e programmi di settore, ivi compresi i programmi di gestione. In tale contesto merita essere addebitato il Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, approvato d'intesa tra la Provincia e lo Stato ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 381 del 1974 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 2006. Tale piano assume grande rilevanza per le politiche ambientali provinciali, con particolare riguardo all'utilizzazione e tutela della qualità delle acque, determinando inoltre una rilevante incidenza sull'uso delle acque a scopo idroelettrico.

4.2. L'ordinamento statutario

Nel primo decennio degli anni 2000 presentano particolare incidenza a livello statutario le leggi costituzionali 31 gennaio 2001, n. 2 e 18 ottobre 2001, n. 3.

In base alla legge costituzionale n. 2 del 2001, relativa alla modifica degli Statuti speciali delle Regioni ad autonomia differenziata: a) la Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mochena e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni; b) il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano; c) in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi in-

ternazionali, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti (cosiddetta legge statutaria), determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo; al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali.

La legge costituzionale n. 3 del 2001 ha introdotto la nota riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione che, in sé, avrebbe dovuto riguardare la nuova ripartizione di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni a Statuto ordinario. Il nuovo Titolo V non reca un'espressa disciplina dell'autonomia delle Regioni speciali, al netto dell'art. 116, ove si ribadisce che esse *«dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale»*. Il medesimo articolo costituzionalizza poi le due Province autonome, le quali costituiscono la Regione. La legge costituzionale 3 del 2001 contiene tuttavia, all'art. 10, la clausola di maggior favore, a tenore della quale *«Sino all'adeguamento dei rispettivi Statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite»*. L'art. 117 Cost. reca altresì altri importanti dispositivi di riferimento anche per le Province autonome in materia di relazioni internazionali e interregionali, di attuazione dell'ordinamento europeo, di controllo preventi-

vo governativo sulle leggi provinciali, nonché in materia di controllo di legittimità degli atti amministrativi. In ordine, tuttavia, alla pervasiva portata della riforma del Titolo V si rinvia alla parte premessuale di questa pubblicazione afferente il regionalismo in Italia.

Una delle più significative modifiche dello Statuto, non solo nel decennio in esame, è riconducibile alla legge 23 dicembre 2009, n. 191, legge rinforzata con la quale è stato recepito il cosiddetto Accordo di Milano del 2009, che ha apportato una strutturale modifica al Titolo VI dello Statuto relativamente alla regolazione rapporti finanziari del Trentino-Alto Adige con lo Stato. Il tema sarà trattato nel capitolo successivo di questa pubblicazione, unitamente al Patto di garanzia del 2014.

Tra le numerose norme di attuazione di questo periodo, si evidenziano i seguenti decreti legislativi: n. 319 del 2000 in materia di aziende di credito a carattere regionale, n. 174 del 2001 in materia di trasporti, n. 261 del 2001 in materia di minoranze linguistiche, n. 280 del 2001 in materia di catasto terreni e urbano, n. 346 del 2003 in materia di istruzione, n.168 del 2006 relativo all'assistenza sanitaria e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari, n. 250 del 2006 in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati.

Dal 2000 al 2009 sono emanate 32 norme di attuazione dello Statuto di cui si riportano in seguito i rispettivi oggetti:

- modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234 in materia di ordinamento delle aziende di credito a carattere regionale;
- istituzione e modifiche di tabelle organiche del Ministero della Giustizia in provincia di Bolzano nonché trasferimento di funzioni statali alle camere di commercio;
- trasporto ferroviario pubblico locale, accesso alla professione di autotrasportatore, nonché ricorsi amministrativi in materia di trasporti;

- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58 in materia di previdenza e di assicurazioni sociali;
- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 269 in materia di contributi obbligatori per la copertura di oneri sanitari e assistenziali;
- disposizioni riguardanti i commissariati del Governo per le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 569 in materia di catasto terreni e urbano;
- modifiche e integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra in provincia di Trento;
- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 in materia di tutela della popolazione ladina in provincia di Bolzano;
- integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in materia di personale dipendente delle agenzie e ruolo unico dei dirigenti in provincia di Bolzano;
- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 in materia di processo penale, di processo civile nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette degli stampati illustrativi dei farmaci;
- integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in materia di censimento in provincia di Bolzano;
- incentivi alle imprese;
- esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano a seguito della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

- modifiche alle tabelle organiche del personale amministrativo degli uffici giudiziari in provincia di Bolzano;
- integrazioni e modifiche di disposizioni in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
- modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89 in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano;
- modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405 in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento;
- modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 49 in materie di funzioni dell'avvocatura dello Stato;
- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197 in materia di lavoro
- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico in provincia di Bolzano;
- modifiche alle tabelle organiche del personale degli uffici dell'Amministrazione statale in provincia di Bolzano;
- modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 in materia di uso della lingua italiana e tedesca nei processi penali e civili in provincia di Bolzano;
- modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 in materia di trasferimento alle Province del demanio stradale;
- modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano;
- modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Trento;
- controlli igienico sanitari sulle merci all'importazione e

- assistenza sanitaria negli istituti penitenziari;
- modifiche al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 in materia di catasto terreni e catasto urbano;
 - accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali parreggiati in provincia di Bolzano;
 - accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali parreggiati in provincia di Trento;
 - modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 in materia di concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico;
 - modifica decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280 in materia di catasto terreni e urbano.

4.3. **Le dorsali fondamentali della legislazione provinciale dal 2000 al 2009**

Nel decennio che intercorre dal 2000 al 2009 sono emanate 158 leggi provinciali, assestandosi la produzione normativa a livelli corrispondenti a circa il 50% rispetto all'entità dei primi decenni. Di seguito se ne illustra una breve rassegna. In campo ordinamentale rilevano le l.p. n. 13 del 2002 che disciplina il referendum confermativo, la l.p. n. 2 del 2003 concernente l'elezione diretta del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia, successivamente modificata dalle leggi n. 8 e n. 9 del 2008, la l.p. n. 3 del 2003 concernente i referendum a carattere propositivo, consultivo e abrogativo e l'iniziativa popolare delle leggi provinciali. Si tratta di un importante pacchetto di norme attuative dell'art. 47 dello Statuto come modificato nel 2001 con la legge costituzionale n. 2, che - come si è sopra anticipato - demanda alla legislazione provinciale, tramite la cosiddetta

legge statutaria, la determinazione della forma di governo. In ordine alla riforma istituzionale introdotta dalla l.p. n. 3 del 2006, si è dato precedentemente un succinto ragguaglio. A questa legge si affianca l'istituzione del Consiglio delle autonomie locali operata con l.p. n. 7 del 2005 al fine di assicurare la partecipazione degli enti locali alle scelte di carattere istituzionale, sullo sfondo dell'art. 23 della Costituzione.

La l.p. n. 8 del 2005 regola il sistema integrato di sicurezza, rappresentato dalle politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate all'incremento della sicurezza nel territorio provinciale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e di inciviltà. Essa ha in particolare ad oggetto l'organizzazione e lo svolgimento del servizio di polizia locale dei Comuni e loro forme associative, il coordinamento delle relative attività e l'esercizio associato delle funzioni, nonché le modalità di accesso e la formazione degli operatori di polizia locale, abrogando la precedente l.p. n. 28 del 1993.

Di grande significato per le relazioni collaborative interistituzionali appare la legge provinciale n. 21 del 2007, che ratifica l'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia per favorire la cooperazione tra i Comuni confinanti. Questa disciplina è il prodromo della successiva normativa, introdotta dall'Accordo di Milano del 2009 nell'ordinamento finanziario statutario, relativa al fondo per il finanziamento di interventi nei territori dei Comuni veneti e lombardi confinanti con le Province di Trento e di Bolzano. Tale disciplina è stata a sua volta incisivamente novellata sotto il profilo organizzativo e gestionale dal Patto di garanzia del 2014.

Non può non essere evidenziata, nel quadro ordinamentale, la l.p. 30 luglio 2008, n. 13, che istituisce la Giornata dell'autonomia per celebrare la ricorrenza del riconoscimento alla comunità trentina dell'autonomia speciale e promuovere, nel rispetto del pluralismo culturale, lo studio e l'approfondimento storico-giuridico dell'autonomia trentina e delle istituzioni locali, nonché la conoscenza delle

prerogative statutarie. Nella Giornata dell'autonomia sono valorizzate le peculiarità culturali della comunità trentina, in particolare quelle delle minoranze linguistiche. La Giornata dell'autonomia è celebrata il 5 settembre, in ricordo della sottoscrizione dell'Accordo De Gasperi-Gruber il 5 settembre 1946.

Degna di nota è la recente l.p. 22 ottobre 2020, n. 10, recante modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni riguardanti gli enti locali. In relazione all'emergenza epidemiologica in atto, sono disposte esenzioni temporanee dall'IMIS per i fabbricati riferibili ad una serie di attività economiche e misure compensative per la finanza degli enti locali.

Passando ora ai temi del territorio e dell'ambiente, si richiama preliminarmente la cosiddetta Variante 2000 al PUP approvata con la legge provinciale n. 7 del 2003. La Variante 2000 è il frutto di una lunga gestazione e di procedure di analisi e di confronto, oltre che amministrative, che sono iniziate a metà degli anni '90. La sua relazione precisa che *«Le ragioni che hanno reso opportuno un aggiornamento del PUP vigente discendono da varie considerazioni maturate nel corso della sua gestione, dal 1987 ad oggi. Tali considerazioni possono essere riassunte e schematizzate nelle necessità di: - prendere atto dei cambiamenti avvenuti in questi ultimi anni nella realtà territoriale trentina, anche in seguito all'attuazione dello stesso PUP; - riportare nel PUP (soprattutto in cartografia) le indicazioni relative a interventi, già progettati o comunque chiaramente definiti a livello progettuale, che non erano stati contemplati al momento della sua approvazione (es. nel settore della viabilità, dei servizi, delle infrastrutture, della protezione civile, ecc.); - adattare la normativa del PUP ai nuovi elementi del quadro legislativo e istituzionale che interagiscono con il sistema della pianificazione trentina (la nuova legge urbanistica provinciale, l'istituzione del procedimento di VIA, l'emanazione di*

direttive e criteri nel settore della pianificazione territoriale, e altri ancora); - verificare nel PUP gli approfondimenti svolti in sede di formazione dei piani urbanistici comprensoriali e dei piani regolatori generali, sulle tematiche che il PUP deliberatamente chiedeva agli enti subordinati di specificare al momento della rispettiva redazione (es. nel settore dell'ambiente, delle infrastrutture, ecc.); - tener conto del fatto che alcune delle indicazioni del PUP sono da considerarsi non più attuali perché non più rispondenti a riforme di settore, a dinamiche dei processi insediativi (es. quelle per le aree commerciali, ecc.); - semplificare alcune procedure stabilite dal PUP per l'attuazione degli interventi, soprattutto per quanto concerne il rimando ai piani subordinati, e assicurare che alcuni vincoli cautelativi possano essere rimossi in corrispondenza di opere effettivamente realizzate. Resta inteso infine che alcune delle scelte che si operano con questa variante dovranno trovare collocazione in un quadro legislativo che a sua volta dovrà essere in qualche misura variato, per risultare funzionalmente interconnesso al PUP aggiornato».

Oltre quanto sopra riportato sul fronte della legge urbanistica e del nuovo PUP, di assoluto rilievo risulta la legge provinciale 11 novembre 2005, n. 16, recante "Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica": nella *vulgata* identificata come *legge Gilmozzi*. Questa disciplina, recepita pure nel PUP del 2008, trova giustificazione nelle seguenti ragioni, ben acclamate dalla relazione al progetto normativo: «*Il fenomeno delle seconde case, riferibile agli ultimi trent'anni di storia urbanistica del Trentino, ha assunto dimensioni di gran lunga maggiori di quelle che si potrebbero definire fisiologiche, incidendo negativamente, soprattutto nelle aree turistiche, su una pluralità di interessi collettivi di cui la Pubblica amministrazione deve farsi carico. Non si vuole per questo sostenere che non esista un*

rapporto compatibile fra seconde case e residenza. Di certo risultano del tutto evidenti i problemi legati all'irrazionalità dello sviluppo urbanistico e allo spreco del territorio, allo sviluppo anomalo di reti tecnologiche e di servizio con conseguenti implicazioni di carattere ambientale e gestionale per i comuni, alla perdita di valori identitari riconoscibili nel patrimonio architettonico meno recente della nostra comunità, soppiantati da stilemi più o meno folkloristici, utili alle strategie di commercializzazione del prodotto "casa per vacanze" quanto dannosi sotto il profilo paesaggistico e culturale.

Anche sotto l'aspetto economico possiamo notare che buona parte della domanda turistica è stata assorbita da questo mercato (2/3 delle presenze turistiche trentine si riferiscono a questo settore) inibendo in parte la possibilità di sviluppo del comparto alberghiero e delle altre attività tipiche dell'offerta turistica, che invece caratterizzano altre località alpine, in particolare dell'Austria e della Svizzera, nostre competitrici.

Così, se in generale l'effetto urbanistico-ambientale, da un lato, e la strutturazione dell'offerta turistica, dall'altro, condizionate da un eccessivo sviluppo di seconde case, hanno indebolito l'attrattività e la competitività del comparto turistico trentino, non vanno sottovalutate, ma anzi, sottolineate, le problematiche di natura sociale che il fenomeno ha comportato. Il costo di acquisto o affitto degli alloggi ha decisamente ridotto l'accesso dei residenti al mercato della casa, ma la stessa problematica ha riguardato anche il personale operante nel settore sanitario, scolastico o più in generale della Pubblica amministrazione. Fortunatamente non siamo ancora arrivati all'abbandono da parte dei residenti delle località turistiche di montagna come è accaduto in altri comuni dell'area alpina, ma non c'è dubbio che la tematica incide non poco sui delicati equilibri che legano la nostra gente al territorio».

Rilievo in campo ambientale ed energetico presenta la l.p. n 17 del 2005. L'intervento legislativo era mirato, nel con-

testo delle criticità allora ricorrenti in riferimento al contenzioso comunitario e costituzionale, a perfezionare la legge provinciale n. 4 del 1998, tenendo conto sia della mancata emanazione della nuova norma di attuazione statutaria in cantiere, sia dei contenuti dello schema di modifica del decreto Bersani, ma soprattutto aveva la funzione di fissare in modo trasparente rispetto a tutti gli interessati le norme procedurali perfettamente coordinate con la scadenza del 31 dicembre 2005, consentendo a coloro che erano interessati di chiedere il rilascio di nuova concessione secondo la procedura di confronto concorrenziale.

Nello stesso ambito si muove la l.p. n. 1 del 2007, che ratifica l'accordo con la Regione del Veneto in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative inerenti al rilascio delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, poste a scavalco tra il territorio trentino e quello veneto.

Con riguardo all'ambito dell'economia e del lavoro, dalla panoramica di questo primo decennio degli anni 2000 emerge una produzione normativa volta a costruire via via testi organici nei vari settori di competenza provinciale. Si segnalano al riguardo le seguenti leggi provinciali: la n. 4 del 2000 recante la disciplina dell'attività commerciale, la l.p. n. 9 del 2000 che attribuisce ai Comuni le competenze relative all'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, la l.p. n. 11 del 2000 ancora vigente nello spezzone che riguarda l'archivio provinciale delle imprese agricole, le leggi provinciali n. 5 del 2002 e n. 6 del 2005 in materia di amministrazione dell'uso civico, la l.p. n. 7 del 2002 riguardante la disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica, la l.p. n. 8 del 2002 recante la disciplina della promozione turistica, la l.p. n. 11 del 2002 afferente la disciplina dell'impresa artigiana e la l.p. n. 6 del 2006 recante la disciplina della formazione in apprendistato. Alcune leggi sono più di nicchia: la l.p. n. 4 del 2003 per l'economia agricola, l'agricoltura biologica e i contrassegni di

prodotti non geneticamente modificati, la l.p. n. 18 del 2007 sugli OGM, la l.p. n. 2 del 2008 in materia di apicoltura, la l.p. n. 15 del 2008 relativa al distretto agricolo del Garda trentino, le due leggi n. 12 del 2008 e n. 13 del 2009 su biomasse legnose a scopo energetico e, rispettivamente, sui prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale.

Tra le leggi organiche di questo periodo si segnalano la l.p. 24 ottobre 2006, n. 7, che disciplina l'attività di cava, e la l.p. 3 aprile 2007, n. 9, che reca disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola.

Ma fra tutte risalta la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette". La ripartizione nel codice del Consiglio provinciale ascrive tale legge nell'ambito dell'economia e del lavoro, così come gli usi civici, verosimilmente dando prevalenza all'aspetto delle risorse in termini economici. È una prospettiva un po' originale, sicuramente non allineata alle prevalenti tassonomie nazionali: per la storia dell'ordinamento trentino e delle interdipendenze di sistema, la legge n. 11 del 2007 va considerata come una delle ossature della legislazione provinciale in materia di territorio e di ambiente. Come evidenziato dalla relazione accompagnatoria del disegno di legge di iniziativa della Giunta provinciale, elaborato a partire dalle Linee di indirizzo per la valorizzazione delle risorse forestali e montane, approvate dalla Giunta provinciale nel settembre del 2004, *«questo disegno di legge in materia di governo del territorio forestale e montano si caratterizza per la scelta di fondo di operare un riordino complessivo e coordinato di tutta la normativa in materia di gestione delle foreste, della fauna, delle aree protette e di sistemazione idraulica e forestale, attualmente contenuta in circa 15 leggi, molte della quali risalenti agli anni Settanta [...]. Ciò che si ricava dall'impianto stesso del disegno di legge è l'esigenza che il tema del governo del territorio forestale e montano venga affrontato*

e sviluppato all'interno di una visione unitaria, capace di coniugare e contemperare le esigenze di sviluppo economico con quelle di conservazione e valorizzazione delle risorse, assicurando, in ogni caso, adeguati livelli di stabilità e di efficienza funzionale del sistema integrato costituito da suolo e soprassuolo e, quindi, di sicurezza per le popolazioni.

Il filo conduttore di tutto il disegno di legge è rappresentato dalla centralità del binomio uomo e territorio, con la consapevolezza che si tratta ancora di un sistema assolutamente integrato, e dunque unitario. La conservazione attiva dell'elemento territoriale, con tutti i valori e le funzioni che è in grado di esprimere, non può che passare attraverso il mantenimento di un'economia vitale legata alla montagna e al bosco, capace di assicurare, nel contempo, condizioni di vita di qualità ed un contributo significativo al mantenimento dell'efficienza funzionale del sistema nel suo complesso. L'obiettivo centrale del presente disegno di legge è, quindi, quello di scongiurare il rischio dell'abbandono del territorio forestale e montano provinciale, assicurandone la gestione attiva e sostenibile, attraverso l'integrazione dell'economia sottesa dalle risorse di foresta, di acqua, di paesaggio e di natura con il mantenimento della qualità dell'ambiente e degli assetti naturalistici e con la particolare cura dei fattori che agiscono sulla stabilità delle terre e dei versanti, ovvero sulla sicurezza delle genti.

La convinzione e la consapevolezza che un'efficace politica di sviluppo per i territori di montagna deve saper esprimere capacità di intervento, calibrato ed equilibrato, contemporaneamente sui due elementi nodali del sistema, uomo e territorio, hanno portato all'organizzazione del disegno di legge intorno a tre obiettivi strategici, esplicitati rispettivamente nei titoli terzo, quarto, quinto e sesto, e individuati a partire dal riconoscimento dell'esigenza di: - garantire adeguati livelli di sicurezza per le genti e per le loro attività, attraverso interventi mirati ad arginare la fragilità dei versanti, a preservare e a migliorare i livelli di stabilità delle

terre e di efficienza funzionale dei bacini idrografici e dei sistemi forestali; - contribuire alla qualità della vita in montagna attraverso interventi indirizzati alla tutela dell'ambiente e alla qualità dei sistemi ecologici, nelle sue componenti fisiche e biologiche, intesi anche come elementi portanti di un'economia turistica fondata su un'offerta di pregio e che si organizza attraverso forme di promozione che fanno perno su immagini di paesaggio, di natura e di ambiente, testimonianza di un rapporto equilibrato con il territorio; - contribuire, attraverso le attività di gestione delle foreste, ispirata ai principi della selvicoltura naturalistica e degli altri sistemi naturali, alla crescita economica e sociale della montagna, assicurando, nel contempo, la conservazione del territorio e delle sue risorse per mantenerli disponibili quali opportunità di crescita anche per le generazioni future».

Come è stato anticipato, particolarmente rilevante è la recente legge provinciale 21 ottobre 2020, n. 9, che ha dato attuazione all'art. 13 dello Statuto in materia di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, a modifica della l.p. n. 4 del 1998.

Ponendo mente al campo della conoscenza e della cultura, si possono profilare i seguenti atti normativi principali del decennio in esame.

A partire dalla l.p. n. 5 del 2000 istitutiva dell'ente museo Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali alla l.p. n. 12 dello stesso anno sugli emigrati trentini all'estero e loro discendenti, dalla l.p. n. 13 sempre del 2000 relativa all'istituzione degli ecomusei alla l.p. n. 14 del 2009 su siti e itinerari storico-naturalistici per giungere al codice provinciale sui beni culturali racchiuso nella l.p. n. 1 del 2003.

Alcune disposizioni di nicchia riguardano l'insegnamento della religione cattolica nel 2001, le scuole a indirizzo steineriano nel 2002 e lo sviluppo della cultura della pace del 2006.

Primeggiano per la loro organicità di sistema:

- la l.p. 15 marzo 2005, n. 5, con la quale è stato riordinato il sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Questa legge rappresenta uno dei pilastri del patrimonio dell'autonomia, rappresentando l'epigono delle riforme kessleriane in materia culturale. Essa promuove una strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, riconoscendo nella promozione, nella crescita e nella diffusione della ricerca e dell'innovazione uno strumento fondamentale per la crescita del capitale umano, per lo sviluppo del sistema delle imprese e della qualità e competitività dell'intero territorio provinciale;
- la l.p. 7 agosto 2006, n. 5, intitolata "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino". La legge si configura come un vero e proprio codice della scuola in Trentino e si articola in oltre 120 articoli, la cui trattazione richiede uno spazio appositamente dedicato in relazione alle complesse implicazioni organizzative, gestionali e programmatiche connesse, determinate da una molteplicità di strumenti collegati. In ogni caso si tratta di uno degli ambiti più rilevanti nell'esercizio e nella valorizzazione dell'autonomia, in ordine al quale è in corso, tra l'altro, un ampio dibattito a livello nazionale in relazione alle richieste di attribuzioni avanzate da alcune Regioni ordinarie nell'ambito del processo di definizione dell'autonomia differenziata ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
- la l.p. 3 ottobre 2007, n. 15, recante la disciplina delle attività culturali. Anche in questo caso l'atto normativo rappresenta l'approdo definitivo e tuttora operante delle misure di valorizzazione dell'autonomia, riconoscendo la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché quale strumento di sostegno alla conoscenza, alla consapevolezza, alla creatività, all'innovazione e allo sviluppo sostenibile;

- la l.p. 19 giugno 2008, n. 6, intitolata "Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali". La legge rappresenta una disciplina organica delle minoranze linguistiche trentine, ladina, mochena e cimbra, che costituiscono il substrato stesso dell'autonomia della Provincia autonoma di Trento. Essa si articola in circa una quarantina di articoli che trattano in modo sistematico il tema: dai principi e definizioni agli aspetti istituzionali, dalle misure di tutela e promozione delle lingue di minoranza ai profili toponomastici, dagli strumenti di promozione culturale a quelli finanziari. Il testo normativo è stato a suo tempo elaborato da una equipe di esperti e di rappresentanti istituzionali. La relazione al progetto normativo specifica che si tratta di *«un testo che cerca di porre le basi e costruire gli strumenti per l'elaborazione di politiche in grado di promuovere le lingue di minoranza e di arginare i fenomeni di erosione culturale e linguistica delle comunità. Metodologicamente, si è ritenuto opportuno far confluire in un unico disegno di legge (ne sono rimaste escluse, per motivazioni di ordine sia giuridico che pratico, le norme sulle minoranze contenute nella legislazione sulla scuola di recente emanazione, nella legge elettorale e nella riforma istituzionale, nonché le leggi istitutive degli istituti culturali di riferimento delle comunità di minoranza, di cui la legge provinciale di riforma istituzionale n. 3/2006 disciplina l'ordinamento) la maggior parte delle norme provinciali in materia di tutela delle minoranze, con un'operazione di riordino normativo, in modo tale da costituire una disciplina per quanto possibile unitaria ed organica, chiara e semplice nella sua consultazione, comprensione e applicazione. La scelta di un solo disegno di legge per le tre comunità di minoranza del Trentino, assai diverse tra loro per lingua, storia, consistenza numerica, condizioni socio-economiche e dislocazione sul territorio, risponde all'esigenza di dare unitarietà al tema delle minoranze linguistiche, per*

evidenziare quanto esso risulti centrale per la comunità trentina, la cui fisionomia finisce per essere caratterizzata da questa complessità ed eterogeneità. In sostanza, consente di sottolineare la peculiarità della nostra provincia nella quale convivono diverse comunità e culture che sono riuscite a sopravvivere alle complesse vicende che hanno caratterizzato la storia di questa terra di confine. È stata anche l'occasione per sottolineare l'unicità dei principi ispiratori delle linee di politica linguistica ed in particolare per introdurre il principio, innovativo per l'ordinamento italiano ma che trova precedenti in Europa (soprattutto nel sistema catalano) della lingua propria di un territorio e di una comunità, vale a dire una lingua che in un'area determinata è associata alla lingua nazionale nell'ufficialità degli atti pubblici e nell'uso normale. Collegato a ciò, vi è la previsione dell'esistenza di un vero e proprio diritto a poter disporre di occasioni di formazione per la concreta conoscenza della lingua della minoranza e, parallelamente, del dovere e della responsabilità della comunità di minoranza e delle sue istituzioni di garantire le condizioni per l'apprendimento e la promozione della lingua.

La possibilità di rielaborare dal punto di vista normativo tutta la materia, ha consentito di affrontare anche gli aspetti problematici sopra evidenziati. Innanzitutto, è stato chiarito che la finalità del rilevamento della consistenza numerica dei parlanti la lingua minoritaria è quella del monitoraggio e della valutazione dell'efficacia degli interventi a favore delle minoranze e non ha alcun rapporto con il sistema sudtirolese della tutela dei gruppi linguistici e del criterio cd. "Proporzionale", mentre la determinazione territoriale ha un rilievo per indicare i luoghi di insediamento delle comunità, ma non rappresenta un limite per gli interventi a tutela e a sostegno della lingua di minoranza. Si tratta di un modello di tutela originale, fondato sulla situazione reale e sulle esigenze delle minoranze del Trentino».

Un richiamo finale va fatto alle principali norme legislative in campo sociale e sanitario del decennio.

In collegamento con la legge statale n. 104 del 1992, viene varata la legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, volta ad attuare le politiche a favore delle persone in situazione di handicap. Di rilievo pure la l.p. n. 12 del 2005, successivamente incorporata nella legge sulla salute del 2010, relativa alla partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie per la realizzazione delle politiche per la salute.

Particolarmente significativa appare la l.p. n. 5 del 2007, volta al riconoscimento del ruolo specifico dei giovani nei processi di sviluppo sociale ed economico e a promuovere iniziative formative, sociali, culturali e ricreative per favorire la maturazione della loro personalità e la loro integrazione attiva nella società e nelle istituzioni. La Provincia intende quindi sostenere la capacità progettuale e creativa dei giovani, promuove la loro rappresentanza nella società, sia come singoli sia nelle libere forme associative, e favorisce la costituzione di nuove realtà associative giovanili o rivolte ai giovani, nonché il rafforzamento di quelle già esistenti, attraverso interventi coordinati con gli enti locali, con soggetti pubblici e privati, in particolare del volontariato, del mondo economico, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

Il nuovo codice delle politiche sociali è costituito dalla legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13, che aggiorna e riordina tutta la normativa provinciale precedente, il quale, a sua volta, richiederebbe un'articolata illustrazione ad esso esclusivamente dedicata, non compatibile con l'economia di questa pubblicazione.

Alcune disposizioni specifiche sono stabilite dalle seguenti leggi provinciali: la l.p. n. 22 del 2007 in materia odontoiatrica, la l.p. n. 7 del 2008 relativamente alla cremazione, la l.p. n. 4 del 2008 sull'uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti, la l.p. n. 12 del 2009 su integrazione dei

gruppi sinti e rom, la l.p. n. 6 del 2009 relativa ai soggiorni socio-educativi.

Di rilievo istituzionale è la l.p. n. 19 del 2007, che reca una importante semplificazione delle certificazioni e degli accertamenti sanitari e della normativa applicabile in materia di igiene, di medicina del lavoro e di sanità pubblica.

Meritano evidenza, inoltre, la l.p. n. 7 del 2009 istitutiva del Consiglio provinciale dei giovani e la l.p. n.1 del 2009 afferente il difensore civico in materia di infanzia e di adolescenza. In un contesto di progressivo invecchiamento della popolazione, la l.p. n. 11 del 2008 contempla l'istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, l'istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani, mentre la l.p. n. 8 del 2009 è volta a promuovere la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie.

4.4. **Intersezioni**

I primo decennio degli anni 2000 è attraversato dalle XII, XIII e XIV Legislature. La XII Legislatura ha inizio il 24 febbraio 1999 con la presidenza di Lorenzo Dellai e termina il 7 novembre 2003. La XIII Legislatura, sotto la presidenza di Lorenzo Dellai, inizia il 10 novembre 2003 e termina il 25 novembre 2008. La XIV Legislatura si apre il 26 novembre 2008 e si chiude, sempre sotto la presidenza di Lorenzo Dellai, l'8 novembre 2013. Tuttavia, il 29 dicembre 2012 il Presidente Dellai si dimette anticipatamente per candidarsi al Parlamento. Mancando meno di un anno alla fine della Legislatura, il Vicepresidente Alberto Pacher assume l'incarico di facente funzioni di Presidente della Provincia, in base alla legge statutaria. A livello nazionale, il primo decennio degli anni 2000 è contrassegnato dai seguenti sei Governi:

- *XIII Legislatura*
 - D'Alema-II (22 dicembre 1999-25 aprile 2000)
 - Amato-II (26 aprile 2000-10 giugno 2001)
- *XIV Legislatura*
 - Berlusconi-II (11 giugno 2001-22 aprile 2005)
 - Berlusconi-III (23 aprile 2005-16 maggio 2006)
- *XV Legislatura*
 - Prodi-II (17 maggio 2006-6 maggio 2008)
- *XVI Legislatura*
 - Berlusconi-IV (7 maggio 2008-15 novembre 2011)

Il debito pubblico italiano è così quantificato, in milioni di euro, nel decennio (nella seconda colonna è rappresentato il rapporto debito pubblico/PIL, mentre nella terza colonna viene riportato l'indice dell'inflazione di quegli anni).

2000	1.302.548	108,58	2,58
2001	1.360.285	108,32	2,0
2002	1.371.679	101,90	1,9
2003	1.397.460	100,40	1,9
2004	1.449.657	100,00	1,8
2005	1.518.640	101,90	1,8
2006	1.588.072	102,50	1,7
2007	1.605.945	99,70	1,7
2008	1.671.130	102,30	1,7
2009	1.769.983	112,50	1,4
2010	1.851.507	115,30	1,5

LEGISLAZIONE PROVINCIALE DEL PRIMO DECENNIO DEGLI ANNI 2000

ORDINAMENTO

LEGGE PROVINCIALE

20 marzo 2000, n. 3

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2000

LEGGE PROVINCIALE

22 marzo 2001, n. 3

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2001

LEGGE PROVINCIALE

19 febbraio 2002, n. 1

Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002

LEGGE PROVINCIALE

1 ottobre 2002, n. 13

Disciplina del referendum confermativo previsto dall'articolo 47 dello Statuto speciale

LEGGE PROVINCIALE

21 novembre 2002, n. 14

Disposizioni organizzative e finanziarie necessarie per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia

LEGGE PROVINCIALE

5 marzo 2003, n. 2

Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia

LEGGE PROVINCIALE

5 marzo 2003, n. 3

Disposizioni in materia di referendum propositivo, referendum consultivo, referendum abrogativo e iniziativa popolare delle leggi provinciali

LEGGE PROVINCIALE

17 giugno 2004, n. 6

Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici

LEGGE PROVINCIALE

15 marzo 2005, n. 4

Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE

15 giugno 2005, n. 7

Istituzione e disciplina del Consiglio delle autonomie locali

LEGGE PROVINCIALE

27 giugno 2005, n. 8

Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale

LEGGE PROVINCIALE

16 giugno 2006, n. 3

Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino

LEGGE PROVINCIALE

24 ottobre 2006, n. 8

Modifiche della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento)

LEGGE PROVINCIALE

24 ottobre 2006, n. 9

Modifiche della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento), in materia di affidamento di incarichi di consulenza

LEGGE PROVINCIALE

14 novembre 2006, n. 10

Procedure di assunzione di personale presso la Provincia autonoma di Trento e i relativi enti funzionali

LEGGE PROVINCIALE

27 marzo 2007, n. 7

Modifiche della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo) nonché della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, in materia di edilizia abitativa e disposizioni sulle società partecipate dalla Provincia

LEGGE PROVINCIALE

16 novembre 2007, n. 21

Ratifica dell'intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti

LEGGE PROVINCIALE

9 luglio 2008, n. 8

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), per favorire la democrazia paritaria nell'accesso alla carica di consigliere provinciale

LEGGE PROVINCIALE**9 luglio 2008, n. 9**

Modificazioni della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia), in materia di composizione della Giunta provinciale, di ineleggibilità e di incompatibilità

LEGGE PROVINCIALE**30 luglio 2008, n. 13**

Istituzione della giornata dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE**11 febbraio 2009, n. 1**

Modifiche della legge provinciale sul difensore civico - compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza

LEGGE PROVINCIALE**3 aprile 2009, n. 4**

Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009

LEGGE PROVINCIALE**27 novembre 2009, n. 15**

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

**TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE
E AMBIENTE****LEGGE PROVINCIALE****15 novembre 2001, n. 9**

Disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda

LEGGE PROVINCIALE**15 aprile 2002, n. 6**

Indicazioni turistiche

LEGGE PROVINCIALE**7 agosto 2003, n. 7**

Approvazione della variante 2000 al piano urbanistico provinciale

LEGGE PROVINCIALE**8 marzo 2004, n. 3**

Disposizioni in materia di definizione degli illeciti edilizi (condono edilizio)

LEGGE PROVINCIALE**28 luglio 2004, n. 8**

Disposizioni per la stagione venatoria dell'anno 2004 e modificazione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia)

LEGGE PROVINCIALE**15 dicembre 2004, n. 10**

Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia

LEGGE PROVINCIALE**17 dicembre 2004, n. 11**

Modificazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 (Norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE**7 novembre 2005, n. 15**

Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

LEGGE PROVINCIALE**11 novembre 2005, n. 16**

Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre disposizioni in materia di urbanistica

LEGGE PROVINCIALE**6 dicembre 2005, n. 17**

Disposizioni urgenti in materia di concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, modificative dell'articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4

LEGGE PROVINCIALE**21 luglio 2006, n. 4**

Modifiche della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e interpretazione autentica dell'articolo 6, comma 7, della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico)



LEGGE PROVINCIALE**5 febbraio 2007, n. 1**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico interessanti il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto

LEGGE PROVINCIALE**3 ottobre 2007, n. 16**

Risparmio energetico e inquinamento luminoso

LEGGE PROVINCIALE**4 marzo 2008, n. 1**

Pianificazione urbanistica e governo del territorio

LEGGE PROVINCIALE**27 maggio 2008, n. 5**

Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale

LEGGE PROVINCIALE 24**luglio 2008, n. 10**

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, in materia di lavori pubblici, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, e della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, in materia di urbanistica

**ECONOMIA
E LAVORO****LEGGE PROVINCIALE****8 maggio 2000, n. 4**

Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**14 luglio 2000, n. 9**

Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale

LEGGE PROVINCIALE**4 settembre 2000, n. 11**

Modificazioni alla legge provinciale 5 novembre 1990, n. 28 (Istituto agrario di San Michele all'Adige), alla legge provinciale 26 novembre 1976, n. 39 (Provvedimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura trentina) e ad altre leggi provinciali in materia di agricoltura e di edilizia abitativa, nonché disposizioni per l'istituzione dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA)

LEGGE PROVINCIALE**19 dicembre 2001, n. 10**

Disciplina dell'agricoltura sociale, delle strade del vino, delle strade dei sapori, delle strade del vino e dei sapori, delle strade dei fiori, del pescaturismo e dell'ittiturismo

LEGGE PROVINCIALE**19 febbraio 2002, n. 2**

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421)

LEGGE PROVINCIALE**13 marzo 2002, n. 5**

Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico

LEGGE PROVINCIALE**15 maggio 2002, n. 7**

Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica

LEGGE PROVINCIALE**11 giugno 2002, n. 8**

Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**1 agosto 2002, n. 11**

Disciplina dell'impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE**28 marzo 2003, n. 4**

Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati

LEGGE PROVINCIALE**23 novembre 2004, n. 9**

Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di usi civici

LEGGE PROVINCIALE

11 marzo 2005, n. 3

Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia

LEGGE PROVINCIALE

14 giugno 2005, n. 6

Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico

LEGGE PROVINCIALE

10 ottobre 2006, n. 6

Disciplina della formazione in apprendistato

LEGGE PROVINCIALE

24 ottobre 2006, n. 7

Disciplina dell'attività di cava

LEGGE PROVINCIALE

9 febbraio 2007, n. 3

Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro

LEGGE PROVINCIALE

14 febbraio 2007, n. 4

Interventi per favorire l'accesso alla professione e la formazione continua nelle professioni intellettuali

LEGGE PROVINCIALE

3 aprile 2007, n. 9

Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura

LEGGE PROVINCIALE

23 maggio 2007, n. 11

Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette

LEGGE PROVINCIALE

19 ottobre 2007, n. 18

Disposizioni transitorie in materia di utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura

LEGGE PROVINCIALE

15 novembre 2007, n. 20

Modificazioni delle leggi provinciali 15 maggio 2002, n. 7, sulla ricettività turistica alberghiera ed extra-alberghiera, 13 dicembre 1990, n. 33, sui campeggi, 15 marzo 1993, n. 8, sui rifugi e i sentieri alpini, e 8 maggio 2000, n. 4, sull'attività commerciale

LEGGE PROVINCIALE

11 marzo 2008, n. 2

Norme per la tutela e per la promozione dell'apicoltura

LEGGE PROVINCIALE

25 luglio 2008, n. 12

Iniziative di sostegno alla produzione e all'utilizzo ecologico di biomassa legnosa per scopi energetici

LEGGE PROVINCIALE

4 agosto 2008, n. 15

Distretto agricolo del Garda trentino

LEGGE PROVINCIALE

3 novembre 2009, n. 13

Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agro-alimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole

CONOSCENZA E CULTURA

LEGGE PROVINCIALE

11 maggio 2000, n. 5

Istituzione in ente di diritto pubblico del museo "Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali"

LEGGE PROVINCIALE

3 novembre 2000, n. 12

Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti

LEGGE PROVINCIALE

9 novembre 2000, n. 13

Istituzione degli ecomusei per la valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali

LEGGE PROVINCIALE

9 aprile 2001, n. 5

Disposizioni sullo stato giuridico del personale docente ed ispettivo per l'insegnamento della religione cattolica

LEGGE PROVINCIALE

19 febbraio 2002, n. 3

Interventi a sostegno degli allievi frequentanti scuole ad indirizzo pedagogico - metodologico steineriano associate alla Federazione delle scuole Rudolf Steiner in Italia. Modifica alla legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (Norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio)

LEGGE PROVINCIALE

12 marzo 2002, n. 4

Nuovo ordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia



LEGGE PROVINCIALE**17 febbraio 2003, n. 1**

Nuove disposizioni in materia di beni culturali

LEGGE PROVINCIALE**23 luglio 2004, n. 7**

Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità

LEGGE PROVINCIALE**15 marzo 2005, n. 4**

Azioni ed interventi di solidarietà internazionale della Provincia autonoma di Trento

LEGGE PROVINCIALE**15 marzo 2005, n. 5**

Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione

LEGGE PROVINCIALE**2 agosto 2005, n. 14**

Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell'innovazione. Modificazioni delle leggi provinciali 13 dicembre 1999, n. 6, in materia di sostegno dell'economia, 5 novembre 1990, n. 28, sull'Istituto agrario di San Michele all'Adige, e di altre disposizioni connesse

LEGGE PROVINCIALE**16 dicembre 2005, n. 19**

Disciplina del Comitato provinciale per le comunicazioni

LEGGE PROVINCIALE**7 agosto 2006, n. 5**

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

LEGGE PROVINCIALE**8 febbraio 2007, n. 2**

Disposizioni per l'attuazione della legge 24 febbraio 2006, n. 103 (Disposizioni concernenti iniziative volte a favorire lo sviluppo della cultura della pace), e modificazioni della legge provinciale 10 giugno 1991, n. 11 (Promozione e diffusione della cultura della pace)

LEGGE PROVINCIALE**3 ottobre 2007, n. 15**

Disciplina delle attività culturali

LEGGE PROVINCIALE**19 giugno 2008, n. 6**

Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali

LEGGE PROVINCIALE**29 ottobre 2009, n. 12**

Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**13 novembre 2009, n. 14**

Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri e dei mestieri tradizionali

**ATTIVITÀ SOCIALI
E SALUTE**

LEGGE PROVINCIALE**3 novembre 2000, n. 12**

Interventi a favore dei trentini emigrati all'estero e dei loro discendenti

LEGGE PROVINCIALE**10 novembre 2000, n. 14**

Modifiche alla legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 (Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE**10 settembre 2003, n. 8**

Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap

LEGGE PROVINCIALE**22 dicembre 2004, n. 13**

Disposizioni in materia di politiche sociali e sanitarie

LEGGE PROVINCIALE**28 luglio 2005, n. 12**

Partecipazione delle istituzioni locali e delle professioni sanitarie per la realizzazione delle politiche per la salute e modificazioni della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale)

LEGGE PROVINCIALE**9 febbraio 2007, n. 3**

Prevenzione delle cadute dall'alto e promozione della sicurezza sul lavoro

LEGGE PROVINCIALE**14 febbraio 2007, n. 5**

Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile universale provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino)

LEGGE PROVINCIALE**3 aprile 2007, n. 10**

Istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza

LEGGE PROVINCIALE**27 luglio 2007, n. 13**

Politiche sociali nella provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**15 novembre 2007, n. 19**

Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica

LEGGE PROVINCIALE**12 dicembre 2007, n. 22**

Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE**6 maggio 2008, n. 4**

Disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti

LEGGE PROVINCIALE**20 giugno 2008, n. 7**

Disciplina della cremazione e altre disposizioni in materia cimiteriale

LEGGE PROVINCIALE**25 luglio 2008, n. 11**

Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani

LEGGE PROVINCIALE**11 febbraio 2009, n. 1**

Modifiche della legge provinciale sul difensore civico - compiti del difensore civico in materia di infanzia e di adolescenza

LEGGE PROVINCIALE**28 maggio 2009, n. 6**

Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio

LEGGE PROVINCIALE**28 maggio 2009, n. 7**

Istituzione del consiglio provinciale dei giovani

LEGGE PROVINCIALE**22 luglio 2009, n. 8**

Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'Alzheimer e di altre malattie neurodegenerative legate all'invecchiamento e per il sostegno delle famiglie nonché modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 (legge sul servizio sanitario provinciale), in materia di personale

LEGGE PROVINCIALE**29 ottobre 2009, n. 12**

Misure per favorire l'integrazione dei gruppi sinti e rom residenti in provincia di Trento

5. **IL SECONDO DECENNIO**

DEGLI ANNI 2000: UNA STAGIONE TRA CONTINUITÀ E DISCONTINUITÀ



5.1. Premessa

I secondo decennio degli anni 2000 si presenta, per le ragioni fisiologiche dell'attualità, come la foce di un fiume in piena che, da un lato, raccoglie il contributo normativo consolidato del passato e che, dall'altro, a sua volta alimenta lo sviluppo di nuovi processi istituzionali e di soluzioni differenziate per fronteggiare le nuove emergenze, come sarà specificato nelle successive sezioni

All'inizio di questo decennio si smorza l'onda lunga del periodo dellaiano. Le Giunte delle XV e XVI Legislature sono chiamate ad affrontare nuovi cambiamenti di scenario sotto il profilo macroeconomico, ambientale e sanitario. La pungente e mai sopita emergenza economica e finanziaria, che si protrae sostanzialmente lungo tutto il decennio, ha richiesto un'ulteriore rinegoziazione dei rapporti finanziari tra le Province autonome, la Regione e lo Stato, oltre che misure supplementari per il rilancio del sistema economico. Il disastro ambientale *Vaia*, occorso nell'autunno del 2018 a fine Legislatura, ha determinato un preoccupante aggravio per il nuovo corso istituzionale, inasprito in modo imprevedibile, poco dopo la curva del 2020, dalla terribile pandemia mondiale Covid-19, la quale - a metà dicembre 2020 - ha falciato le vite di oltre 1.600.000 persone, ha scosso i sistemi sanitari e i rapporti familiari e sociali, nonché le fondamenta dell'economia a livello planetario.

Sul piano istituzionale, si assiste in questa fase storica ad un rafforzamento delle relazioni interistituzionali della Provincia in ambito transfrontaliero.

Nel 2011 è formalmente costituito il Gruppo europeo di cooperazione territoriale GECT EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino, con sede a Bolzano. Il GECT è un organismo dotato di personalità giuridica pubblica costituito per facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri, per il raffor-

zamento della coesione economica e sociale e comunque senza scopo di lucro. Esso persegue in particolare - anche condividendo lo spirito e le finalità della Convenzione delle Alpi - i seguenti obiettivi: a) rafforzare i legami economici, sociali e culturali tra le rispettive popolazioni dei suoi membri; b) agire a favore dello sviluppo del territorio dei suoi membri negli ambiti di rispettiva competenza accordando un'attenzione particolare ad una serie di ambiti di cooperazione; c) favorire una maggiore concertazione nella partecipazione comune ai programmi di cooperazione territoriale europea e agli altri programmi tematici dell'Unione europea; d) rappresentare gli interessi del GECT presso le istituzioni comunitarie e nazionali; e) attuare altre azioni specifiche di cooperazione territoriale negli ambiti di cooperazione comune, che si avvalgano o meno di un contributo finanziario comunitario.

Dopo un impegnativo percorso durato alcuni anni, promosso su iniziativa di Arge Alp, il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in data 27 novembre 2015 "Una Strategia dell'Unione Europea per la Regione Alpina" con il relativo Piano d'azione: si tratta della Macroregione alpina, denominata EUSALP. La struttura fondamentale della *governance* di EUSALP prevede una presidenza a rotazione annuale, un'assemblea generale di indirizzo politico, un *executive board* per il coordinamento e nove gruppi di azione per l'attuazione operativa della Strategia. La Provincia di Trento detiene la leadership del Gruppo di Azione 3 volto a: "Migliorare l'adeguatezza della forza lavoro, dell'istruzione e della formazione nei settori strategici" e, attraverso il GECT, quella del Gruppo di Azione 4 volto a "Promuovere l'intermodalità e l'interoperabilità del trasporto di passeggeri e di merci". Essa è peraltro rappresentata in più gruppi di azione, con ruoli diversi.

Sempre sul piano della collaborazione transfrontaliera, nel maggio 2015 è stata approvata la nuova intesa tra il Land Tirolo e le Province autonome per l'utilizzo dell'edificio di

Bruxelles sede dell'ufficio della Rappresentanza comune per i rapporti con l'Unione europea.

Bisogna inoltre ricordare che dal 1991 si riuniscono - tendenzialmente ogni due anni - le Assemblee legislative delle Province autonome e del Tirolo. L'Alto Adige, il Tirolo e il Trentino si alternano nell'ospitare la "seduta congiunta". L'Assemblea legislativa del Vorarlberg è presente in veste di osservatore. Finora sono intervenute 13 sedute congiunte, di cui 4 in questo decennio.

In un'angolatura istituzionale interna al Trentino, si registra un ragguardevole riflusso in ordine al modello e al ruolo dell'ente intermedio - la comunità di valle -, rispetto al protagonismo e alla centralità dei Comuni.

Il Programma di sviluppo provinciale del dicembre 2014 preannunciava la revisione della legge di riforma istituzionale, prevedendo : «- *la revisione degli organi delle Comunità, con il superamento dell'elezione diretta degli organi, rendendo i consigli comunali protagonisti delle elezioni del Consiglio di comunità e del Presidente, rafforzando in tal modo il rapporto tra i Comuni e le Comunità; - l'introduzione di meccanismi di partecipazione dei cittadini nelle decisioni delle Comunità per garantire agli stessi la possibilità di intervenire nei processi di formazione delle scelte; - la programmazione concertata degli interventi, con l'individuazione delle Comunità quale sede di mediazione dialettica con la Provincia delle decisioni strategiche di livello provinciale che riflettono i propri effetti sui territori. Tale modalità di raccordo consente di impostare la programmazione delle politiche provinciali in maniera differenziata a seconda delle peculiari esigenze di ciascun territorio; - l'attribuzione alle Comunità delle funzioni provinciali sulle quali le stesse possono esercitare un effettivo potere di decisione; - la rivisitazione delle gestioni associate dei servizi comunali, con riguardo alle seguenti funzioni: segreteria generale, personale, ragioneria, entrate, ufficio tecnico e urbanistica, anagrafe, commercio, altri servizi generali. La*

Provincia, sentiti i Comuni e d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua ambiti associativi di dimensioni adeguate per la gestione di tali attività. L'obiettivo finale è garantire la razionalizzazione degli apparati amministrativi e la conseguente riduzione dei costi di gestione dei servizi che, a regime, devono essere pari o inferiori a quelli definiti a livello provinciale; - la promozione di meccanismi che agevolano le fusioni dei Comuni, quali la deroga all'obbligo di gestione associata per i Comuni che avviano o hanno avviato processi di fusione e l'individuazione di "aree geografiche" - porzioni di territorio delle Comunità che per caratteristiche geografiche, storiche, linguistiche, socio-economiche hanno rilevanza autonoma - che possono assumere, qualora tutti i Comuni vi aderiscano, anche le competenze attribuite alle Comunità; - la revisione dei meccanismi di finanza locale in un'ottica sovracomunale che porta la Provincia alla definizione di criteri di assegnazione delle risorse su base territoriale e le amministrazioni di ciascun territorio a collaborare tra loro, nell'ambito delle rispettive Comunità, per individuare le priorità e gli interventi ritenuti strategici per il proprio territorio; - l'introduzione di una nuova disciplina relativa al finanziamento delle spese correnti prevedendo il principio dell'autonomia finanziaria dei Comuni anche in considerazione del potenziamento delle fonti di entrata propria che li riguardano, in particolare quelle di natura tributaria».

A tali finalità ha provveduto in via principale la legge provinciale 13 novembre 2014, n. 12. Al riguardo si rinvia al pregnante contenuto della relazione illustrativa al disegno di legge 47/XV.

Nella fase di avvio dell'attuale XVI Legislatura, la nuova Giunta provinciale ha attivato gli Stati Generali della Montagna, un percorso di confronto con le istituzioni locali e le principali forze socio-economiche del Trentino, volto ad acquisire elementi per orientare le proprie politiche a beneficio dell'intero territorio provinciale.

In continuità con le proposizioni articolate scaturenti dagli Stati Generali della Montagna, il Programma di sviluppo provinciale del luglio 2019 ha declinato un diverso orientamento, rispetto al passato, per “Un governo multilivello per il presidio del territorio e come leva per lo sviluppo locale”, mirato a ridefinire gli assetti e le modalità di gestione dei servizi di area vasta di valenza territoriale. Vero è che l’art. 5 della legge provinciale 6 agosto 2020, n. 6, di approvazione dell’assestamento di bilancio, ha introdotto disposizioni transitorie per le comunità. In particolare ha statuito che, in vista di un intervento legislativo di riforma generale dei capi V e V bis della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, non sono indette le elezioni ai sensi dell’articolo 17 quater della stessa legge e, entro quindici giorni dallo svolgimento del turno elettorale generale 2020 per l’elezione del sindaco e dei consigli comunali, la Giunta provinciale nomina un commissario per ogni comunità, da individuare nella figura del presidente della comunità uscente o, in caso di impossibilità, in un componente del comitato esecutivo. Fino alla nomina del commissario gli organi delle comunità proseguono nell’esercizio dell’ordinaria amministrazione. La norma transitoria stabilisce che la durata dell’incarico dei commissari è fissata in sei mesi a far data dalla delibera che li ha nominati, salvo motivata proroga per un periodo massimo di ulteriori tre mesi. Il commissario esercita le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di comunità; i relativi poteri sono specificati nella delibera di nomina, escludendo comunque qualsiasi competenza in materia di pianificazione urbanistica.

L’epopea comprensoriale, iniziata con la legge e la pianificazione urbanistica degli anni ‘60, sembrerebbe giunta, dopo oltre cinquanta anni, ad un binario morto, se non al capolinea. Rimangono comunque sullo sfondo le tormentate questioni, da risolvere con ragionevolezza e lungimiranza, relative all’esercizio delle funzioni, dei servizi e delle attività di area vasta - vale a dire: il livello territoriale e isti-

tuzionale intermedio tra la Provincia e i Comuni - e al drenaggio di potestà e funzioni amministrative dalla Provincia agli enti locali, a superamento del centralismo provinciale.

5.2. L'ordinamento statutario

La maggior parte delle modificazioni o integrazioni dello Statuto speciale, intervenute nel decennio che corre dal 2010 al 2020, attiene all'ordinamento finanziario statutario, sia con modifiche testuali che extratestuali, tramite legge rinforzata statale, vale a dire mediante disposizioni legislative statali approvate previa intesa con le Province autonome e la Regione ai sensi dell'art. 104 dello Statuto. Per comodità e organicità di trattazione, si considera di seguito anche il cosiddetto Accordo di Milano, stipulato il 30 novembre 2009 e recepito con la legge 23 dicembre 1991, n. 191, la quale ha effetto con decorrenza dal 1 gennaio 2010; tale Accordo si intreccia infatti intimamente con il successivo Patto di garanzia, stipulato il 15 ottobre 2014 e recepito dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190. Si tratta di due interventi cruciali nella ridefinizione dei rapporti finanziari tra le autonomie del Trentino-Alto Adige/Südtirol e lo Stato, che hanno trovato successivamente autorevole avallo nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale ne ha rimarcato sia la qualità dei relativi contenuti sia la loro esemplarità rispetto agli atti pattizi sottoscritti dalle altre Regioni a Statuto speciale con lo Stato.

L'adeguamento ai principi del federalismo fiscale introdotto dalla legge n. 42 del 2009 è avvenuto, per la Regione e per le Province autonome, con la revisione dell'ordinamento finanziario contenuto nel Titolo VI dello Statuto, mediante i due interventi normativi sopra citati. A sua volta, la legge di stabilità 23 dicembre 2013, n. 147, ha ulteriormente ampliato le competenze e le funzioni della Provincia,

irrobustendo tra l'altro la competenza in materia di tributi locali e di finanza locale.

L'Accordo di Milano del 2009 ha potenziato la responsabilità finanziaria della Regione e delle Province nei seguenti modi:

- correlando le risorse a disposizione delle stesse alle dinamiche economiche del territorio: il bilancio delle autonomie del Trentino-Alto Adige/Südtirol è alimentato principalmente da entrate proprie e dalla devoluzione dei 9/10 dei tributi erariali di pertinenza del territorio;
- riconoscendo efficaci poteri in materia fiscale sui tributi di spettanza della Regione e delle Province autonome nonché in materia di tributi locali, poteri esercitati dalla Provincia per sostenere la competitività territoriale e la crescita del sistema economico territoriale;
- prevedendo il concorso della Regione e delle Province agli obiettivi di solidarietà e perequazione nazionali, nonché agli obiettivi di finanza pubblica;
- individuando meccanismi pattizi per la condivisione del Patto di stabilità interno e prevedendo il ruolo della Provincia in ordine al coordinamento finanziario con riferimento agli enti locali e agli altri enti del settore pubblico provinciale.

Per effetto della legge n. 191 del 2009, il novellato art. 79 dello Statuto prevede:

- la rinuncia alle entrate non più compatibili con il nuovo assetto nazionale (quota variabile, somma sostitutiva dell'IVA all'importazione, trasferimenti su leggi di settore), in quanto si tratta di poste finanziarie non legate alla capacità fiscale locale;
- l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di nuove competenze (Università degli Studi di Trento), nonché per il finanziamento di interventi nei territori confinanti.

L'assetto finanziario delineato dal Titolo VI dello Statuto implica un elevato grado di responsabilizzazione anche in

materia tributaria, al fine di assicurare un'adeguata provvista di risorse finanziarie rispetto alle scelte afferenti alle politiche di spesa in favore dei cittadini e delle imprese del territorio, nonché per garantire un'adeguata strutturazione del prelievo in ragione delle caratteristiche del sistema economico, delle dinamiche congiunturali e della politica di bilancio perseguita dall'Amministrazione provinciale. In questa prospettiva l'autonomia finanziaria è contrassegnata anche da ampie prerogative in termini di manovre fiscali. La Provincia, oltre alla possibilità di istituire tributi propri nelle materie di competenza, dispone di strumenti di intervento sui tributi propri derivati - IRAP e addizionale regionale all'IRPEF -, potendo modificare le aliquote sia in aumento che in diminuzione e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni, purché nei limiti delle aliquote superiori definite dallo Stato; ha inoltre facoltà di intervenire sui tributi erariali, ove lo Stato lo consenta. La Provincia gode altresì di un'ampia autonomia sui tributi locali. In merito, la legge statale di stabilità per il 2014 ha potenziato la competenza della Provincia in materia, riqualificandola come competenza primaria soggetta ai soli principi dell'ordinamento nazionale e riconoscendo alla legislazione provinciale la potestà di incidere anche sui tributi locali di natura immobiliare, inclusi quelli istituiti dallo Stato (IMU, TASI), che possono essere disciplinati anche in deroga alla legge statale.

L'utilizzo della leva tributaria, anche con l'esercizio della nuova competenza in materia di tributi locali, consente di variare selettivamente la pressione fiscale sul territorio in base alle politiche definite a livello locale, nonché di sostituire i tradizionali incentivi finanziari in favore dei cittadini e delle imprese con agevolazioni fiscali.

La legge n. 191 del 2009 reca inoltre ulteriori disposizioni concernenti l'ordinamento finanziario statutario a carattere extratestuale, tra le quali si segnalano:

- la forfettizzazione in misura di euro 50 milioni relativa

al rimborso a carico dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 dello Statuto, degli oneri afferenti alle funzioni delegate in materia di viabilità statale, motorizzazione civile, collocamento al lavoro, catasto e opere idrauliche per gli anni 2003 e successivi, rimborso che è erogato nella stessa misura annua a decorrere dall'anno 2010;

- la quantificazione e l'erogazione delle ultime quote variabili previste dal precedente ordinamento finanziario;
- l'assimilazione ai fini fiscali delle comunità di valle agli enti pubblici territoriali e locali;
- la disciplina concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'organismo preposto alla gestione dei fondi per i territori di confine;
- la previsione della delega di funzioni, da definire con apposita norma di attuazione, relative all'Università degli Studi di Trento, compreso il relativo finanziamento;
- la previsione della delega di funzioni in materia di gestione di cassa integrazione e guadagni, disoccupazione e mobilità, da definire con apposita norma di attuazione.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità per l'anno 2014, ha apportato le seguenti modificazioni all'ordinamento finanziario statutario:

- l'articolo 1, comma 518, ha sostituito l'articolo 80 dello Statuto, riqualificando le competenze legislative provinciali in materia di finanza locale e di tributi locali, quali competenze a carattere esclusivo soggette al rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto;
- l'articolo 1, comma 519, ha modificato la disciplina concernente la gestione e l'utilizzazione dei fondi relativi ai territori di confine, recata dall'articolo 2, comma 117 e seguenti, della legge n. 191 del 2009.

A sua volta l'articolo 1, comma 515, della citata legge n. 147 del 2013 prelude alla delega o al trasferimento di funzioni statali e dei relativi oneri, con riferimento alle

agenzie fiscali, alle funzioni amministrative e organizzative di supporto agli uffici giudiziari e con riguardo alla gestione del Parco Nazionale dello Stelvio.

L'Accordo di Milano del 2009 è stato siglato in un contesto di economia e di finanza pubblica assai diverso da quello che si è successivamente delineato. In quelle circostanze gli indicatori economici preludevano all'uscita dalla grave crisi economico-finanziaria che aveva investito l'economia mondiale, europea e nazionale.

Successivamente, per fronteggiare la pesante emergenza della finanza pubblica nazionale originata dalla crisi dei debiti sovrani, lo Stato ha varato manovre di finanza pubblica di straordinario rilievo, finalizzate al pareggio strutturale del bilancio pubblico e all'assolvimento degli altri impegni assunti in sede europea. Tali manovre hanno determinato impatti sia dal punto di vista finanziario che nei contenuti normativi, fortemente lesivi dell'ordinamento regionale/provinciale.

Relativamente agli effetti finanziari, le manovre statali hanno comportato per la Provincia una minore disponibilità di risorse (riserve all'erario, accantonamenti sul bilancio statale e obiettivi di miglioramento del Patto di stabilità interno), riduzione che andava ad aggiungersi al concorso già assicurato dalla Provincia con l'Accordo di Milano. Il processo di recupero del quadro finanziario del Paese ha coinvolto l'autonomia del Trentino-Alto Adige, indipendentemente dall'osservanza dei presidi statutari, con evidenti lesioni delle prerogative legislative e finanziarie della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il che ha dato luogo a una serie di ricorsi avanzati dalla Provincia di Trento dinanzi alla Corte costituzionale. In merito ai contenziosi, va evidenziato un processo evolutivo della giurisprudenza costituzionale, registrato negli anni successivi alla riforma costituzionale del 2001, diretto ad assecondare un rafforzamento delle prerogative statali con riguardo alla finanza pubblica. Ciò ha determinato un'alea non tra-

scurabile sugli esiti dei ricorsi, con particolare riferimento agli accantonamenti e alle misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa.

La Provincia si è peraltro posta non solo in una prospettiva difensiva verso lo Stato, ma ha pure cercato di attivare percorsi di collaborazione, anche in funzione del superamento del contenzioso costituzionale, avanzando fin dal 2012 proposte di revisione dei rapporti finanziari con lo Stato.

Negli ultimi mesi del 2014, le Province e la Regione hanno quindi prospettato l'esigenza di definire un accordo complessivo con lo Stato, in modo da conseguire un'ideale soluzione a tali criticità a salvaguardia delle prerogative dell'autonomia, pur nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica nazionale derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le Province e la Regione hanno in particolare espresso la disponibilità ad una revisione del Titolo VI dello Statuto, volta a definire il concorso delle stesse agli obiettivi di solidarietà e perequazione e di riequilibrio della finanza statale, per assicurare:

- certezza e programmabilità alle risorse delle, considerate presupposti necessari per la tutela dell'autonomia finanziaria;
- equità nella determinazione dei concorsi tra i diversi enti;
- sostenibilità dei concorsi per la finanza statale delle Province e della Regione in relazione all'esercizio delle competenze attribuite dallo Statuto e dalle relative norme di attuazione.

Il confronto con lo Stato ha consentito di aderire, in data 15 ottobre 2014, ad un accordo - il cosiddetto "Patto di garanzia" - che è stato successivamente trasposto dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ordinamento finanziario statutario.

Tale Patto determina una serie di effetti nelle seguenti aree di competenza:

- codifica l'entità del concorso agli obiettivi di finanza pubblica in termini di riserve all'erario e accantonamenti (e quindi di risorse indisponibili) che rimane stabile per gli anni dal 2015 al 2017, per poi decrescere dal 2018 e stabilizzarsi nel 2019 con il venir meno delle riserve all'erario. Tale concorso rimane fisso fino all'anno 2022 ed eventuali aggiornamenti in relazione alla dinamica degli oneri del debito pubblico sono previsti a decorrere dall'anno 2023;
- rimuove la disciplina del Patto di stabilità a decorrere dall'anno 2018;
- prevede il conseguimento dal 1° gennaio 2016 degli equilibri di bilancio stabiliti dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012.

Nell'ambito dei concorsi sopraindicati sono scomputati gli oneri riferibili alle nuove funzioni delegate dallo Stato alle Province o alla Regione, in particolare con riferimento a quelli inerenti il Parco Nazionale dello Stelvio e a quelli in materia di funzioni amministrative, organizzative e di supporto agli uffici giudiziari, contemplati dall'articolo 1, comma 515, della legge n. 147 del 2013.

L'Accordo di Milano si prefiggeva di stabilire un contributo fisso quale concorso agli obiettivi di finanza pubblica, oltre al concorso in termini di Patto di stabilità da definire consensualmente. Tale impostazione, a fronte dell'evoluzione degli scenari macroeconomici e della crisi della finanza pubblica, non ha tuttavia impedito lo sfondamento unilaterale da parte dello Stato delle barriere poste dallo Statuto a tutela della finanza provinciale.

Nella consapevolezza delle inevitabili dinamiche economico-finanziarie nel tempo, il nuovo accordo del 2014 ha quindi riconosciuto la possibilità per lo Stato di poter intervenire in presenza di eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica, incrementando il contributo provinciale nella misura massima del 10% e per periodi di tempo de-

finiti. Contributi superiori devono essere concordati dallo Stato con la Provincia. L'accordo attribuisce inoltre allo Stato la facoltà di intervenire, nel caso in cui debbano essere emanate manovre straordinarie per assicurare il rispetto dei vincoli europei concernenti i saldi di bilancio, con un ulteriore incremento dei contributi a carico delle Autonomie, per un periodo limitato in misura non superiore a un ulteriore 10%.

Si sottolinea che questi ultimi meccanismi di flessibilità non costituiscono un indebolimento del sistema dei concorsi posti a carico della Provincia, ma rappresentano una indispensabile valvola di sicurezza per il sistema finanziario complessivo, definendo un parametro fisso di legittimità per l'intervento statale. Inoltre, la reciproca garanzia derivante da tale flessibilità impedisce interventi di finanza pubblica statali estranei ai parametri definiti dall'accordo. Ciò che è successivamente emerso, come limite della regolazione dei rapporti finanziari con lo Stato, è invece l'assenza di una clausola di neutralità fiscale o finanziaria, volta a compensare i minori introiti fiscali al bilancio delle Province in dipendenza di manovre nazionali volte a ridurre la pressione fiscale. Come si è sopra è precisato, l'autonomia finanziaria è essenziale per fronteggiare l'esercizio della mole di competenze e di funzioni assegnate alle Province e alla Regione: tuttavia essa incontra importanti limitazioni nella sfera tributaria e nella disciplina statale relativa all'indebitamento e agli equilibri di bilancio, talché in questo senso l'autonomia finanziaria risulta parzialmente claudicante. Di qui una serie di tentativi esperiti dal Trentino-Alto Adige per conseguire un perfezionamento del Titolo VI dello Statuto con l'introduzione della clausola in parola. Allo stato attuale è ancora in corso la trattativa con lo Stato, il quale in parte ha riconosciuto una forma di compensazione per tutte le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome in ragione delle conclamate riduzioni dei gettiti fiscali derivanti dalla pandemia da Coronavirus. In ogni

caso, il tema è ancora aperto e, malgrado lo sconquasso indotto dalla pandemia sull'economia e sulla finanza pubblica, deve essere ragionevolmente affrontato in uno spirito collaborativo, sul presupposto che le Autonomie speciali riflettono - sia pure in modo diversificato - un'architettura istituzionale e costituzionale basata più sul modello statutare, non rinvenibile nella matrice delle Regioni ordinarie.

Il Patto di garanzia tratta inoltre una gamma di altri importanti elementi di finanza pubblica: tra questi, la costituzionalizzazione del regime relativo alle riserve all'erario, gli scomputi dal concorso per le nuove deleghe di funzioni, i meccanismi di compensazione a titolo di credito d'imposta, alcuni aspetti in materia di accise, la riduzione dei mutui dei Comuni, la chiusura del contenzioso costituzionale.

In via complementare al contributo di finanza pubblica, il Patto di garanzia del 2014 e la conseguente modifica statutaria hanno affrontato in modo esaustivo per le autonomie del Trentino-Alto Adige il tema delle misure di coordinamento della finanza pubblica. Il nuovo comma 4 dell'articolo 79 dello Statuto attribuisce infatti alla Provincia il compito di provvedere per sé e per tutti gli altri enti del sistema territoriale integrato, elencati nel medesimo articolo, a disporre autonome misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa; in questa direzione la Provincia assume il ruolo di garante per il coordinamento della finanza pubblica provinciale verso lo Stato, con riferimento a tutti gli enti che compongono il sistema territoriale integrato.

L'accordo del 2014, in ragione anche della propria particolare valenza politica, contiene un breve ma incisivo preambolo. Da un lato codifica che esso contempla la disciplina dei rapporti finanziari tra lo Stato, la Regione e le Province, attribuendo quindi carattere di esaustività agli obblighi e agli oneri posti in carico alle Autonomie, dall'altro, prevede che l'accordo stesso va trasmesso per informazione al Cancelliere della Repubblica d'Austria, ancorando l'atto pattizio al quadro di tutela internazionale dell'autonomia del Trenti-

no-Alto Adige/Südtirol. Sul punto, si evidenzia che l'impegno è stato attuato con il precitato comma 4, primo periodo, dell'articolo 79 dello Statuto, recante un'espressa clausola di esaustività dei concorsi di finanza pubblica riferibili al sistema territoriale regionale integrato, positivamente avallato anche dalla recente giurisprudenza costituzionale.

Nel quadro evolutivo della disciplina statutaria in materia di ordinamento finanziario, si segnalano le ulteriori disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 502 a 504, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che attribuiscono alle Province autonome spazi finanziari attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti per gli anni dal 2017 al 2030, stabilendo anche che il concorso alla finanza pubblica della Regione e delle Province può essere assicurato attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su determinate somme dovute dallo Stato. Il tema dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione ha poi trovato una soluzione strutturale per tutti gli enti territoriali ad opera della giurisprudenza costituzionale.

Si richiama infine la legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1, che ha modificato lo Statuto sul tema della tutela della minoranza linguistica ladina, prevedendo la possibilità di svolgimento di sessioni straordinarie del Consiglio regionale concernenti i diritti della minoranza linguistica ladina e dei gruppi linguistici dei mocheni e dei cimbri. Di rilievo l'integrazione dell'art. 102 dello Statuto, a tenore della quale la Regione o la Provincia possano attribuire, trasferire o delegare al Comun General de Fascia, quale ente sovramunicipale costituito nel territorio coincidente con quello dei Comuni ladini, funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina.

Da ultimo, nell'ambito afferente il settore dell'energia idroelettrica, di rilevante valenza risulta la sostituzione dell'articolo 13 dello Statuto. L'articolo 1, commi da 832 a 834,

della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha introdotto infatti una qualificante modifica a livello statutario relativamente alle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

In particolare il comma 833 dispone - in base alla procedura pattizia indicata dall'art. 104 dello Statuto - la sostituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, dell'articolo 13 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che regola alcuni aspetti connessi alle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, per adeguare le norme statutarie sia al mutato quadro ordinamentale, profondamente modificato in seguito alla riforma costituzionale del 2001 e derivante dalla normativa di attuazione statutaria, sia a quello economico, condizionato dagli andamenti del prezzo dell'energia.

Per quanto attiene le procedure di assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, la disposizione riafferma che le Province autonome sono titolari di potestà legislativa e della corrispondente potestà amministrativa, da esercitare nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, per quanto attiene le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico.

In relazione alla procedura di infrazione concernente la normativa italiana in materia di concessioni idroelettriche, aperta dalla Commissione europea nel 2013 con riferimento ad alcuni aspetti della normativa nazionale, la norma è orientata a consentire alle Province autonome di procedere alla riassegnazione o alla assegnazione di nuove concessioni attraverso procedure ad evidenza pubblica, compiutamente disciplinate a livello legislativo provinciale, anche per quanto riguarda i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici, la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei cano-

ni per l'utilizzo del demanio idrico, la valorizzazione degli impianti, nonché le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, per la valorizzazione e la tutela degli aspetti paesaggistici e ambientali. Il nuovo art. 13 riconferma una parte dei contenuti del testo precedentemente in vigore con riferimento all'obbligo di fornire energia gratuita alle Province per servizi pubblici sul territorio provinciale e per particolari categorie di utenti da determinare, nonché con riguardo alla corresponsione da parte dei concessionari di un determinato importo compensativo, aggiornando i criteri e i parametri originariamente previsti dalla norma e demandandone la specificazione alla legislazione provinciale.

In materia di sistema idrico, il medesimo art. 13 dello Statuto statuisce che le Province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le Province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità competente alle Province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze a esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario e all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.

Dall'8 aprile 2014 al 4 dicembre 2016 inizia e si conclude, con esito referendario negativo, il tentativo di riforma costituzionale promosso dal Governo Renzi con il disegno di legge costituzionale recante "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamen-

to delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione". La riforma costituzionale mirava al superamento del bicameralismo paritario e a una revisione di impronta decisamente centralistica dell'ordinamento regionale italiano del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Il testo conteneva in ogni caso una specifica clausola di salvaguardia delle Autonomie speciali, recata dall'articolo 39, comma 13, a tenore della quale la novella costituzionale non si sarebbe applicata alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome fino alla revisione dei rispettivi Statuti sulla base di apposite intese tra ciascuna di esse e lo Stato.

Peraltro, nel 2015 il Ministero per gli Affari regionali ha insediato un tavolo interistituzionale con le Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome, con il compito di definire regole comuni per la revisione degli Statuti delle Autonomie speciali e modalità più efficaci e snelle nell'utilizzo dello strumento delle norme di attuazione, con l'obiettivo di garantire una maggiore flessibilità agli Statuti stessi. Tavolo che si è chiuso con in parallelo con la vicenda della riforma costituzionale.

In questo decennio sono stati depositati inoltre una ventina di disegni di legge costituzionale volti alla modifica o alla revisione dello Statuto speciale, parzialmente trattati in via preliminare con l'acquisizione dei pareri dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale.

Nel torno di tempo che parte dal 2013 si è dispiegata una frenetica attività orientata alla revisione dello Statuto speciale e alla produzione di un nuovo stock di norme di attuazione, incontrando una favorevole attenzione nel Governo in carica. Va ricordato che nel mese di giugno del 2015, il Presidente della Provincia ha proposto un corposo documento recante orientamenti per la revisione dello Statuto a un vertice al quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze di maggioranza a livello provinciale nonché della relativa delegazione parlamentare. Sullo sfondo delle dinamiche di ri-

forma a livello nazionale, in ambito locale quasi tutte le forze politiche rappresentate nel Consiglio provinciale hanno inteso promuovere un percorso partecipato di revisione dello Statuto, costituendo - con legge provinciale 2 febbraio 2016, n. 1 - un'apposita Consulta, con il compito di elaborare proposte di riforma statutaria, analogamente a quanto avviato dalla Provincia di Bolzano con l'istituzione della Convenzione. Si prevedeva che tali proposte sarebbero state discusse e deliberate prima in sede provinciale e poi in Consiglio regionale, sulla base di un ampio processo partecipativo e di coinvolgimento della comunità locale. Il lavoro della Consulta è stato imponente ed estremamente qualificato, come risulta dalla piattaforma digitale ad essa dedicata (<https://www.riformastatuto.tn.it/La-riforma-dello-Statuto>), la quale contiene un'ampia rappresentazione del percorso operativo svolto dall'organismo ed una ricca archiviazione dei documenti presentati, tra i quali si segnala il contributo prodotto dalla Giunta provinciale in data 27 marzo 2017. Il documento conclusivo è stato approvato all'unanimità dalla Consulta il 26 marzo 2018 e consegnato ai Presidenti del Consiglio provinciale e della Provincia il 4 maggio 2018. L'evoluzione del quadro istituzionale nazionale e locale correlato alle scadenze elettorali ha nei fatti determinato la conclusione del percorso previsto dalla legge provinciale n. 1 del 2016.

Tra le norme di attuazione dello Statuto di maggior rilievo del secondo decennio degli anni 2000 si evidenziano i seguenti decreti legislativi: n. 252 del 2010 concernente disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari, n. 262 del 2010 in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento, n. 92 del 2011 in materia di delega delle funzioni amministrative del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, n. 142 del 2011 relativo alla delega di funzioni legislative ed amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi, n. 28 del 2013 concernente disposizioni per l'attua-

zione delle delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, conferita in base all'Accordo di Milano, n. 14 del 2016 in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, n. 43 del 2016 in materia di controllo della Corte dei conti, n. 46 del 2016 in materia di misure di limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle province di Trento e di Bolzano, n. 146 del 2016 in materia di pianificazione urbanistica del settore commerciale, n. 239 del 2016 in materia di prelievo venatorio, n. 16 del 2017 recante disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari, n. 162 del 2017 in materia di contratti pubblici, n. 236 del 2017 concernente i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano, n. 9 del 2018 in materia di pianificazione urbanistica e n. 24 del 2018 sulle scuole situate in località della provincia di Trento nelle quali è parlato il ladino, il mocheno e il cimbro.

Complessivamente dal 2010 al 2020 sono state emanate 30 norme di attuazione dello Statuto di cui si riportano in seguito i rispettivi oggetti:

- equipollenza degli attestati di conoscenza della lingua italiana della lingua tedesca;
- disposizioni in materia di assistenza sanitaria ai detenuti e agli internati negli istituti penitenziari;
- modifiche e integrazioni al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 in materia di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della Provincia di Trento;
- modifiche all'articolo 33 del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 in materia di riserva di posti per i candidati in possesso di attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle forze dell'ordine;
- modifiche e integrazioni al d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426

- in materia di delega delle funzioni amministrative del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento;
- delega di funzioni legislative e amministrative statali alla Provincia di Trento in materia di università degli studi;
 - modifiche e integrazioni al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 in materia di controllo della Corte dei conti;
 - modifiche all'articolo 32, comma 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano;
 - modifiche al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 in materia di accesso negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano;
 - disposizioni per l'attuazione della delega in materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
 - modifiche all'articolo 20 ter del d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 in materia di proporzione negli uffici statali siti in provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego;
 - modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495 in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano di beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione;
 - modifiche e integrazioni al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la Pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari;
 - modifiche e integrazioni all'articolo 3 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco Nazionale dello Stelvio;
 - disposizioni in materia di istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto;
 - integrazione dell'articolo 19 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 in materia di misure di limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio alle

province di Trento e di Bolzano;

- modifiche e integrazioni al d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 in materia di delega di funzioni amministrative relative al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, Sezione autonoma di Bolzano
- disposizioni in materia di pianificazione urbanistica del settore commerciale, recante modifiche e integrazioni al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 in materia di urbanistica ed opere pubbliche;
- modifica al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio;
- disposizioni in materia di temporanee variazioni all'elenco delle specie cacciabili;
- disposizioni in materia di delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari;
- modifiche e integrazioni al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 in materia di proporzione negli uffici siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 in materia di ordinamento scolastico della provincia di Bolzano;
- modifiche e integrazioni al d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 concernenti le modalità di nomina e la composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano;
- disposizioni in materia di contratti pubblici;
- modifiche e integrazioni al d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 concernenti i requisiti di nomina e le categorie di appartenenza dei componenti del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e della Sezione autonoma di Bolzano;
- modifiche alle tabelle organiche del personale civile presso la casa circondariale e l'ufficio esecuzione penale esterna di Bolzano, allegata al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;
- modifiche e integrazioni al d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 in materia di pianificazione urbanistica;

- modifiche e integrazioni al d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 in materia di esercizio delle funzioni notarili in provincia di Bolzano;
- modifiche al d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 in materia di formazione del personale docente in provincia di Bolzano;
- modifiche al decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 concernenti le scuole situate in località della provincia di Trento nelle quali è parlato il ladino, il mocheno e il cimbro.

5.3. **Le dorsali fondamentali della legislazione provinciale del secondo decennio degli anni 2000**

Negli oltre dieci anni che intercorrono dal 1° gennaio 2010 al 31 agosto 2020 sono state emanate 207 leggi provinciali, con un significativo incremento rispetto al decennio prece-

dente, ma comunque in riduzione di circa un terzo rispetto ai primi decenni considerati in questa pubblicazione.

Procedendo ad una sintesi delle fondamentali disposizioni legislative dell'ultimo decennio in esame, sul piano istituzionale meritano evidenza: la l.p. n. 1 del 2010 di approvazione dello Statuto del Comun general de Fascia in attuazione della riforma istituzionale del 2006; la l.p. n. 10 del 2011 che autorizzava la costituzione del GECT EUREGIO Tirolo-Alto Adige-Trentino; la l.p. n. 10 del 2012 concernente tra l'altro il piano di miglioramento dell'Amministrazione pubblica e la disciplina afferente la razionalizzazione dei controlli delle imprese; la l.p. n. 16 del 2012 volta a promuovere la società dell'informazione e l'amministrazione digitale, nonché la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti; la l.p. n. 17 del 2012 in materia di servizi pubblici.

Un cenno a parte va accordato alla legge provinciale 28

marzo 2013, n. 5, la quale disciplina il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche, secondo un programma concordato dai Presidenti della Provincia e del Consiglio provinciale. L'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali consiste nella verifica dello stato di attuazione delle disposizioni legislative. Per l'attività di valutazione degli effetti delle politiche pubbliche è previsto lo svolgimento di analisi degli effetti prodotti dalla normativa provinciale, dirette a verificare in quale misura l'intervento pubblico ha determinato cambiamenti.

La l.p. n. 1 del 2014, di approvazione dell'assestamento di bilancio, ha significativamente modificato la procedura di approvazione del programma di sviluppo provinciale. La novella alla l.p. n. 4 del 1996 stabilisce infatti che la Giunta provinciale, assicurando opportune forme di partecipazione, approva delle linee guida le quali, sulla base delle caratteristiche strutturali del contesto economico e sociale della provincia, definiscono le principali strategie e gli obiettivi generali di sviluppo per la Legislatura. Le linee guida sono pubblicate sul sito istituzionale della Provincia. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione delle linee guida le rappresentanze delle istituzioni locali, delle parti economico-sociali, delle organizzazioni professionali, delle associazioni portatrici di interessi a carattere economico, sociale, culturale e ambientale e del volontariato possono far pervenire alla Giunta provinciale proposte e osservazioni scritte sul documento. Nel medesimo periodo chiunque può presentare osservazioni, scritte e motivate, nel pubblico interesse. La Giunta provinciale, sulla base delle linee guida e previo esame delle osservazioni e delle proposte pervenute, elabora la proposta di programma di sviluppo provinciale e, acquisiti i pareri della competente commissione permanente del Consiglio provinciale e del Consiglio delle autonomie locali, approva con provvedimento motivato il programma di sviluppo provinciale.

La l.p. n. 4 del 2014 ha calato nell'ordinamento provinciale la disciplina statale anticorruzione per l'ambito della trasparenza. Con la l.p. n. 9 del 2014 è stata riordinata l'attività statistica, prevedendo che nell'ambito territoriale provinciale opera, anche con finalità di ricerca, l'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT). L'Istituto è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e svolge la propria attività in osservanza ai principi d'indipendenza scientifica, imparzialità, obiettività, affidabilità, qualità e riservatezza dell'informazione statistica dettati a livello nazionale, europeo e internazionale.

Nel 2015 è stata adottata, dopo un travagliato iter, la legge provinciale n. 2 sull'Europa, che disciplina le attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, i rapporti interregionali e la cooperazione territoriale. È utile ricordare che a monte la cornice europea è contrassegnata dalla sottoscrizione, il 25 marzo 1957, del Trattato di Roma, istitutivo della CEE (Comunità economica europea), dall'Atto unico europeo (AUE) del 1986, che crea il mercato unico, dal Trattato di Maastricht sull'Unione europea del 1992, sulla moneta unica, la politica estera e la sicurezza e sulla cooperazione in materia di giustizia e affari interni, dal Trattato di Amsterdam del 1997, che si occupa della riforma delle istituzioni europee e si concentra su occupazione e diritti dei cittadini, dal Trattato di Nizza del 2001 che rivede le regole di votazione nell'Unione europea, dal Trattato di Lisbona del 2007 che innova profondamente i trattati precedenti per rendere le istituzioni europee più efficienti e trasparenti e affronta temi sensibili come il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile. Nel frattempo, ai sei Stati fondatori si sono aggiunti molti altri Paesi, fino ad arrivare a 27, a seguito del recente esodo del Regno Unito.

Nell'ordinamento interno, le norme costituzionali sono state da ultimo attuate in modo aggiornato dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che reca norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della

normativa e delle politiche dell'Unione europea. La l.p. n. 2 del 2015 si innesta in questo quadro normativo nazionale ed europeo; inoltre essa aggiorna la disciplina organizzativa dell'ufficio di Bruxelles della Rappresentanza comune con la Provincia di Bolzano e con il Land Tirolo e mette a sistema le disposizioni interne relative alla programmazione dei fondi strutturali 2014-2020.

Da segnalare la legge provinciale n. 18 del 2015, la quale contiene disposizioni per l'adeguamento del sistema contabile e degli schemi di bilancio della Provincia, degli enti locali e degli enti strumentali alle disposizioni in materia di armonizzazione recate dal decreto legislativo n. 118 del 2011. La novella, attuativa del Patto di garanzia, contempla inoltre gli adempimenti e i contenuti afferenti le leggi provinciali collegate e di stabilità, oltre che il documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e la relativa nota di aggiornamento (NADEFP). La l.p. n. 7 del 2016 istituisce invece il collegio dei revisori dei conti della Provincia, in coerenza con la norma di attuazione di cui al d.lgs. n. 43 del 2016.

La l.p. collegata n. 19 del 2016 modifica la legge finanziaria n. 1 del 2005 adeguando l'ordinamento provinciale in materia di società partecipate dalla Provincia al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Con la l.p. n. 5 del 2017 sono istituiti il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori presso l'ufficio del difensore civico. I garanti operano in autonomia nello svolgimento delle proprie funzioni e collaborano con il difensore civico. Le leggi provinciali n. 1 e n. 4 del 2018 modificano la legge elettorale del 2003 in materia di incompatibilità e di parità di genere, mentre le leggi provinciali n. 8 e n. 9 del 2019 intervengono sulla legge relativa ai referendum provinciali del 2003. Di rilievo le semplificazioni apportate dalla l.p. n. 5 del 2018 relative alla disciplina del procedimento amministrativo. La l.p. n. 2 del 2020 è volta a fronteggiare l'emergenza sanitaria Covid-19 con misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e le imprese.

Passando all'ambito del territorio, infrastrutture e ambiente, si polarizza in particolare l'attenzione sui seguenti atti normativi.

Per l'entità del contributo modificativo si richiama la l.p. n. 4 del 2010, la quale introduce modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, nonché modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sul commercio e della disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti. In materia di cambiamento climatico interviene la l.p. n. 5 del 2010 e sullo sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale la l.p. n. 12 del 2010. La l.p. n. 7 del 2011 introduce diffuse modifiche alla normativa sui lavori pubblici, anche in adeguamento alla giurisprudenza costituzionale.

Uno dei pilastri fondamentali dell'ordinamento provinciale è costituito dalla disciplina delle attività di protezione civile racchiusa nella legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9. Essa sostituisce il precedente quadro normativo di cui alla l.p. n. 2 del 1992. La protezione civile trentina, come noto, svolge un ruolo importante ed esemplare di collaborazione anche in altre situazioni emergenziali del Paese e, in questa fase, cura il coordinamento in materia a livello interregionale. In questo contesto appare opportuno associarvi la l.p. n. 11 del 2007 "Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette", che rappresenta l'altra gamba dell'autonomia in termini di gestione del territorio forestale e montano, della sicurezza idraulico-forestale e del sistema idrico, oltre delle aree naturali protette. Le strutture forestali e dei bacini montani riflettono sistemi organizzativi e professionali ancorati a modelli ed esperienze amministrative ed istituzionali precedenti all'annessione del Trentino-Alto Adige all'Italia ed hanno assicurato nei decenni, segnatamente dopo la grande alluvione del 1966, un'azione

capillare di messa in sicurezza del territorio provinciale.

Degna di segnalazione è la l.p. 17 settembre 2013, n. 19, recante la disciplina relativa alla valutazione dell'impatto ambientale. La nuova legge del 2013 sostituisce quella del 1988 (all'epoca prima legge in Italia su scala regionale in questa materia), in risposta alla necessità di adeguamento alle nuove norme europee e nazionali nel frattempo intervenute. La legge ha subito un ulteriore aggiornamento ad opera della l.p. n. 6 del 2019 al fine di conformare una serie di disposizioni a successive decisioni della Corte costituzionale.

In questo decennio si distingue la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, intitolata come legge provinciale per il governo del territorio, la quale ha inteso sostituire gran parte della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1, recante "Pianificazione urbanistica e governo del territorio". A parere di chi scrive è controversa la necessità di rieditare dopo pochi anni la legge urbanistica del 2008, sul presupposto che le numerose modifiche a quest'ultima consigliassero di produrre un nuovo testo. Vero è che tradizionalmente la legge urbanistica ha bisogno di un tempo tecnico adeguato per la sua metabolizzazione da parte degli amministratori e dei tecnici pubblici e privati, in ragione della complessità degli istituti e dell'esigenza di una disciplina sufficientemente stabile in ambito edilizio. Gli inevitabili aggiornamenti, affinamenti e modifiche opportunamente sono introdotti in un'intelaiatura normativa consolidata, in modo da rendere agevole la conoscenza ed il reperimento del dato normativo novellato. Depongono a favore di queste osservazioni le ulteriori numerose modifiche nel frattempo apportate alla l.p. n. 15 del 2015.

Di assoluto rilievo appare la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, la quale interviene in attuazione delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione) e 26 febbraio 2014,

n. 2014/24/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici che abroga la Direttiva 2004/18/CE). Con l'adozione di questa disciplina la Provincia ha inteso esercitare con coraggio la propria autonomia legislativa, in attuazione delle due direttive citate e in anticipo rispetto al recepimento statale, in base alla propria competenza primaria in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto e secondo quanto sobriamente disposto, in materia di contratti, dalla norma di attuazione di cui al d.lgs. n. 268 del 1992. L'atto normativo si muoveva in anticipo anche rispetto alla norma di attuazione in materia di contratti pubblici varata successivamente con d.lgs. n. 162 del 2017.

Importante risulta la l.p. n. 6 del 2017 concernente la pianificazione e la gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile.

Non meno coraggioso è stato l'esercizio della competenza in materia di apicoltura: la l.p. 11 luglio 2018, n. 9 si è prefissa infatti di attuare l'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, intestando in capo al Presidente della Provincia l'adozione di misure di prevenzione e d'intervento concernenti i grandi carnivori ai fini della tutela del sistema apicolturale provinciale. Tale disposizione ha ottenuto l'autorevole avallo della Corte costituzionale con la sentenza n. 2015 del 2019.

Assai rilevante è la l.p. n. 2 del 2019, la quale in una trentina di articoli reca una batteria di misure di semplificazione in vari ambiti dell'ordinamento, ma in particolare nell'area dei contratti pubblici, in funzione del potenziamento della competitività.

In questo ultimo decennio la produzione normativa nel campo dell'economia e del lavoro è stata impetuosa: anche in coincidenza con una congiuntura economica in per-

manente sofferenza, a seguito della crisi internazionale del 2008, che richiedeva interventi per favorire la crescita e la competitività. Nel rinviare ad altra pubblicazione in materia, complementare alla presente, ci si limita in questa sede ad evidenziare solo alcuni strumenti normativi di maggior peso o significato.

Non si può non partire dalla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale", che raccoglie, in modo ordinato e aggiornato, in un unico testo organico tutta la materia del commercio, compresi i distributori di carburante, le rivendite di giornali e riviste, le vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli, le fiere, mostre, esposizioni fino ad allora disciplinati da singole leggi di settore, alcune delle quali ormai obsolete. Il nuovo quadro normativo si pone in linea con la riforma istituzionale del 2006 e con il terzo Piano urbanistico provinciale del 2008. Essa si muove sullo sfondo della riforma costituzionale del 2001, che rafforza la competenza legislativa regionale a livello primario, e della direttiva 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (la cosiddetta "direttiva Bolkestein"). La l.p. n. 17 del 2010 si prefigge di assicurare una saldatura tra insediamenti commerciali e tutela paesaggistico-territoriale. In particolare, ha superato gli scogli di costituzionalità in riferimento al tema dell'urbanistica commerciale.

La l.p. n. 6 del 2011 disciplina lo sviluppo del settore termale, un settore, come evidenziato dalla relazione di uno dei tre disegni di legge, *«che aveva avuto un passato ricco ed importante, con una storia che, nel caso delle Terme di Comano, ha riferimenti riconosciuti fin dall'epoca romana. E così le Terme di Levico, note fin dal 1500 e i Bagni di Pejo che già esistevano nella metà del 1500; come la Stazione termale di Pozza di Fassa, già conosciuta alla fine del 1400 e le terme di Rabbi apprezzate all'epoca dell'Imperatrice Maria Teresa d'Austria; e, ancora, la Fonte di S. Antonio in Val Rendena. Più recenti le cure fitobalneoterapiche, effettuate*

presso il Centro di Garniga, per le quali, comunque, ci sono dati circa i risultati positivi registrati attraverso questa terapia fin dall'inizio del 1800 [...]. Ciò deriva dalla complessa e straordinaria storia geologica del nostro territorio».

La l.p. n. 11 del 2011 è finalizzata all'adozione di interventi per favorire l'occupazione femminile, mentre la l.p. n. 13 dello stesso anno contempla un fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato. La l.p. n. 13 del 2012 si prefigge di promuovere la parità di trattamento e la cultura delle pari opportunità tra uomini e donne.

Di rilievo la l.p. 12 dicembre 2011, n. 16, la quale introduce importanti modifiche alla legge provinciale sull'artigianato del 2002. In materia di agriturismo e di agricoltura sono invece apportate articolate modificazioni alla disciplina vigente dalla l.p. n. 8 del 2012. Così in materia di cave modifiche significative sono stabilite dalla l.p. n. 14 del 2012. Del 2012 è la disciplina organica sui campeggi dettata dalla l.p. n. 19. In materia di turismo e di professioni correlate vanno evidenziate le leggi provinciali n. 11 del 2014 e n. 22 del 2012.

La nuova legge organica sull'energia, che aggiorna e coordina in un testo unitario tutta la legislazione precedente, è rappresentata dalla l.p. 4 ottobre 2012, n. 20, fatta salva la disciplina in materia di concessioni di grandi derivazioni scopo idroelettrico.

Un importante aggregato di modifiche viene introdotto dalle leggi provinciali n. 16 del 2015 e n. 11 del 2016 alla legge sulle foreste e sulla protezione della natura del 2007, dalla l.p. n. 1 del 2017 in materia di cave, dalla l.p. n. 16 del 2017 in materia di valorizzazione dell'agricoltura di montagna, dalla l.p. n. 12 del 2018 in materia di pesca.

Di notevole attualità, anche nel dibattito pubblico e istituzionale, è la l.p. 3 luglio 2020, n. 4, che disciplina le aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali, ora vaglio della Corte costituzionale, con l'avvertenza che

recentemente la Commissione paritetica dei 12 si è favorevolmente espressa in prima lettura su uno schema di norma di attuazione relativo alla stessa materia.

Di grande attualità risulta la l.p. 12 agosto 2020, n. 8, la quale reca la nuova disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, che abroga la legge provinciale sulla promozione turistica 2002, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Nel campo della conoscenza, gli interventi legislativi più rilevanti sono rappresentati dalle seguenti leggi provinciali: n. 14 del 2011 a sostegno dei soggetti con disturbi di apprendimento, n. 10 del 2013 relativa all'apprendimento permanente e alla certificazione delle competenze, n. 10 del 2016 di modifica della legge sulla scuola del 2006.

Un pacchetto di norme interessa l'ambito culturale. Tra esse si segnalano le integrazioni e le modifiche della legge sulle attività culturali del 2007 apportate dalle seguenti leggi provinciali: la l.p. n. 11 del 2013 in materia di spettacolo, la l.p. n. 12 del 2015 in materia di scuole musicali, la l.p. n. 15 del 2016 concernente la piccola editoria libraria indipendente, la l.p. n. 13 del 2017 che contempla inoltre corpose modifiche alla normativa in materia di attività e di beni culturali.

Di nicchia risultano la l.p. n. 17 del 2015 concernente agevolazioni fiscali inerenti progetti relativi alla promozione e all'organizzazione di attività culturali del Trentino e alla valorizzazione del patrimonio, della cultura e del paesaggio trentino, la l.p. n. 18 del 2016 sulla promozione dell'informazione locale, la l.p. n. 11 del 2017 concernente relativa alla memoria dei trentini durante la Prima guerra mondiale, la l.p. n. 2 del 2018 sulla promozione degli orti didattici.

Nel campo delle attività sociali e della salute, si staglia la legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 "Tutela della salute in provincia di Trento". La relazione al disegno di legge avanzato dalla Giunta provinciale, richiama i seguenti elementi programmatici alla base della riforma: «*Riformare la*

legge che disciplina il Servizio Sanitario provinciale secondo i seguenti principi: - più accentuata separazione tra funzioni di programmazione, valutazione e controllo in capo alla Provincia e quelle operative in capo all'Azienda provinciale per i servizi sanitari; - maggior coinvolgimento della componente medico sanitaria nella direzione strategica aziendale; - riduzione e razionalizzazione dei livelli di governo dell'Azienda; - assetto istituzionale volto a favorire l'integrazione tra il livello ospedaliero di erogazione di servizi sanitari ed il livello territoriale; - delegificazione e semplificazione del Piano pluriennale per la salute. Dare attenzione all'appropriatezza, sia clinica che organizzativa, e al contenimento delle liste e dei tempi di attesa delle principali prestazioni ambulatoriali e diagnostiche. Potenziare l'assistenza domiciliare, l'assistenza domiciliare integrata e le cure palliative. Migliorare l'integrazione tra ospedale e territorio, garantendo l'effettiva presa in carico dei pazienti dimessi dalle strutture ospedaliere. Riquelificare e riorganizzare la rete ospedaliera attraverso: - la realizzazione del Nuovo Ospedale del Trentino (N.O.T.) quale centro di eccellenza per l'intero sistema sanitario provinciale; - la ridefinizione, conseguentemente, del ruolo degli ospedali esistenti, da considerarsi quali nodi di una rete integrata di servizi ospedalieri, con l'identificazione delle funzioni ad alta specialità tecnologica nell'ospedale centrale e con la definizione del livello di offerta per gli ospedali di valle; - l'accentuazione dei meccanismi gestionali volti a favorire la mobilità sul territorio dei professionisti sanitari; - il completamento del processo di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Assicurare l'integrazione socio-sanitaria attraverso la definizione di modelli organizzativi basati sulla filiera: punto unico di accesso, valutazione multidimensionale e continuità assistenziale intesa come collegamento tra i servizi territoriali sanitari e sociali. Potenziare il principio della valutazione delle performance del sistema sanitario trentino in comparazione con le Regioni italiane ed europee più

avanzate, e più in generale effettuare valutazioni orientate a garantire la sostenibilità economica delle scelte organizzative individuate».

Un ruolo centrale riveste la legge provinciale sul benessere familiare 2 marzo 2011, n. 1, recante "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità". La legge rappresenta l'approdo normativo organico delle politiche provinciali in materia, volte a valorizzare la natura e il ruolo della famiglia e, in particolare, della genitorialità, promuovendo la natalità come valore da perseguire anche con strumenti di sostegno delle politiche familiari.

Una serie di norme del decennio regola aspetti molto specifici, per le quali si rinvia alla rassegna allegata, relativamente ai seguenti temi: prevenzione della violenza sulle donne, amministrazione di sostegno alle persone fragili, interventi per la celiachia, prevenzione e cura della ludopatia, sostegno ai coniugi separati o divorziati in difficoltà.

Presentano rilievo più generale: la l.p. n. 15 del 2012 concernente la tutela delle persone non autosufficienti, la l.p. n. 5 del 2016 relativa al servizio di assistenza e consulenza psicologica, la l.p. n. 14 del 2017 in merito alla riforma del welfare anziani; la l.p. n. 4 del 2012 relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo, la l.p. n. 7 del 2017 afferente la rete di sorveglianza epidemiologica e il veterinario aziendale.

A fronte delle criticità correlate alle emergenze economiche e sanitarie, si registrano i seguenti interventi normativi specifici: la l.p. n. 9 del 2012 concernente interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie, la l.p. n. 2 e la l.p. n. 3 del 2020 recanti misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

5.4. Intersezioni

I secondo decennio degli anni 2000 è attraversato dalle XIV, XV e XVI Legislature. La XIV Legislatura si apre il 26 novembre 2008 e si chiude, sempre sotto la presidenza di Lorenzo Dellai, l'8 novembre 2013. Come è già stato ricordato, il 29 dicembre 2012 il Presidente Dellai si dimette anticipatamente per candidarsi al Parlamento. Mancando meno di un anno alla fine della Legislatura, il Vicepresidente Alberto Pacher assume l'incarico di facente funzioni di Presidente della Provincia, in base alla legge statutaria. La XV Legislatura ha inizio l'11 novembre 2013 con la presidenza di Ugo Rossi e si conclude il 2 novembre 2018. Segue l'attuale XVI Legislatura sotto la presidenza di Maurizio Fugatti con decorrenza dal 3 novembre 2018.

A livello nazionale, il secondo decennio degli anni 2000 è contrassegnato dai seguenti sette Governi:

- *XVI Legislatura*
 - Berlusconi-IV (7 maggio 2008-15 novembre 2011)
 - Monti-I (16 novembre 2011-27 aprile 2013)
- *XVII Legislatura*
 - Letta-I (28 aprile 2013-21 febbraio 2014)
 - Renzi-I (22 febbraio 2014-11 dicembre 2016)
 - Gentiloni Silveri-I (12 dicembre 2016-31 maggio 2018)
- *XVIII Legislatura*
 - Conte-I (1 giugno 2018-4 settembre 2019)
 - Conte-II (dal 5 settembre 2019)*

Nel secondo decennio degli anni 2000, il debito pubblico italiano è così quantificato, in milioni di euro (nella seconda colonna è rappresentato il rapporto debito pubblico/PIL, mentre nella terza colonna viene riportato l'indice dell'inflazione di quegli anni).

2010	1.851.507	115,30	1,5
2011	1.907.769	116,40	2,8
2012	1.989.878	123,40	3,0
2013	2.070.013	129,00	1,2
2014	2.137.119	131,80	0,2
2015	2.172.673	131,60	0,1
2016	2.220.662	131,4	-0,1
2017	2.256.100	131,4	1,2
2018	2.316.697	132,2	1,1
2019	2.409.245	134,8	0,19

In relazione allo shock economico-finanziario scatenato dalla pandemia del 2020, gli analisti - a fine agosto - stimano per l'Italia un incremento del debito pubblico nell'anno 2020 che raggiungerebbe un rapporto debito pubblico/PIL prossimo al 160%.

* La redazione di questo primo volume è stata sostanzialmente completata nel mese di ottobre 2020, talché sconta l'assenza di un aggiornamento e di alcune importanti informazioni rispetto al successivo periodo intercorrente fino alla sua pubblicazione. Come chiosa finale, deve essere dunque ricordato che al Governo Conte II è subentrato, il 13 febbraio 2021, il Governo retto da Mario Draghi, supportato da un'ampia maggioranza parlamentare. Come è stato autorevolmente sottolineato (S. Fabbrini), *«il Governo Draghi è nella realtà la risposta alla difficoltà culturale delle rappresentanze politiche emerse dalle elezioni del 2018 a fare i conti con la complessità prodotta dalla pandemia. È un governo di policies (di cose da fare) e non di politics (di collocazione politica). Il suo compito è ricostruire, nel con-*

testo del programma di Next Generation EU, l'infrastruttura (economica, sociale ed istituzionale) che dovrà collegare il nostro Paese all'Unione europea».

Conseguentemente, a fine aprile 2021 è stato approvato il nuovo testo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentato dal Governo Draghi, Piano che è stato infine avallato dal Consiglio europeo in data 13 luglio 2021. Esso prevede investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, di matrice europea, ed è integrato da altre rilevanti risorse nazionali. Il PNRR si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale; prevede inoltre un ambizioso programma di riforme, per facilitare la fase di attuazione e più in generale per contribuire alla modernizzazione del Paese e rendere il contesto economico più favorevole allo sviluppo dell'attività di impresa (riforme della Pubblica amministrazione e della giustizia, nonché in materia di semplificazioni orizzontali e di concorrenza).

In tali contesti e nella cornice della decretazione d'urgenza statale, si sono mosse le Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare la Provincia di Trento, al netto delle misure di gestione dell'emergenza pandemica, ha orientato la propria azione normativa verso gli obiettivi di ripresa e di sviluppo sopra richiamati a partire dalla manovra finanziaria di fine 2020 per approdare, nel corso del 2021, ad una serie di interventi finalizzati alla semplificazione degli apparati normativi, amministrativi e procedurali e all'attivazione di articolate misure di sostegno a favore dei target che hanno più profondamente subito gli effetti della pandemia da Covid-19. In questa direzione si rimarkano segnatamente le leggi provinciali n. 5, 6 e 7 del 2021, additando peraltro - per il contesto istituzionale - le criticità emerse dalle disposizioni recate dalla l.p. n. 6 in materia di rinnovo delle concessioni relative alle piccole derivazioni a scopo idroelettrico. Tenendo conto dell'imprevedibile sconquasso economico e finanziario determinato dalla pandemia ad ogni livello,

le Province autonome e la Regione hanno inoltre attivato tavoli di confronto con il Governo mirati ad una rivisitazione dei rapporti finanziari con lo Stato, precedentemente regolati dagli accordi del 2009 e del 2014, in funzione di una ricalibratura - anche temporale - dei rispettivi contributi di finanza pubblica e di una concreta acquisizione dei gettiti arretrati vantati nei confronti dello Stato.

LEGISLAZIONE PROVINCIALE DEL DECENNIO 2010-2020

ORDINAMENTO

LEGGE PROVINCIALE

10 febbraio 2010, n. 1

Approvazione dello statuto del Comune general de Fascia

LEGGE PROVINCIALE

9 giugno 2010, n. 10

Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)

LEGGE PROVINCIALE

11 giugno 2010, n. 11

Disposizioni sulle cariche e sulle relative indennità e modificazioni della legge sui contratti e sui beni provinciali

LEGGE PROVINCIALE

10 dicembre 2010, n. 26

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

LEGGE PROVINCIALE

19 luglio 2011, n. 10

Modificazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino): costituzione del gruppo europeo di cooperazione territoriale "Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino"

LEGGE PROVINCIALE

31 maggio 2012, n. 10

Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino

LEGGE PROVINCIALE

27 luglio 2012, n. 16

Disposizioni per la promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti

LEGGE PROVINCIALE

30 luglio 2012, n. 17

Disposizioni in materia di servizi pubblici e modificazioni della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10, in materia di iniziative per la modernizzazione del settore pubblico provinciale e per la revisione della spesa pubblica

LEGGE PROVINCIALE

20 marzo 2013, n. 3

Modificazioni dell'articolo 8 della legge elettorale provinciale, in materia di composizione della Giunta provinciale

LEGGE PROVINCIALE

28 marzo 2013, n. 5

Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia

LEGGE PROVINCIALE

22 aprile 2013, n. 8

Integrazione della legge provinciale sull'attività amministrativa: accesso agli atti da parte dei consiglieri provinciali

LEGGE PROVINCIALE

30 maggio 2014, n. 4

Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

LEGGE PROVINCIALE

23 ottobre 2014, n. 9

Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale. Modificazioni della legge provinciale n. 13 del 2009, in materia di promozione di prodotti agricoli a basso impatto ambientale, e della legge provinciale sui lavori pubblici 1993

LEGGE PROVINCIALE

13 novembre 2014, n. 12

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), della legge provinciale 15 giugno 2005, n. 7 (legge provinciale sul Consiglio delle autonomie locali 2005), e di disposizioni connesse

LEGGE PROVINCIALE

30 dicembre 2014, n. 14

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2015)

LEGGE PROVINCIALE

16 febbraio 2015, n. 2

Attività della Provincia nell'ambito dell'Unione europea, rapporti interregionali e cooperazione territoriale



LEGGE PROVINCIALE**3 aprile 2015, n. 7**

Riordino della dirigenza e dell'organizzazione della Provincia: modificazioni della legge sul personale della Provincia 1997, della legge finanziaria provinciale 2015 e della legge provinciale sull'Europa 2015

LEGGE PROVINCIALE**22 aprile 2015, n. 8**

Modificazioni della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10, concernente "Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Provincia autonoma di Trento e modificazione della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi)"

LEGGE PROVINCIALE**9 dicembre 2015, n. 18**

Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42)

LEGGE PROVINCIALE**30 dicembre 2015, n. 20**

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2016

LEGGE PROVINCIALE**30 dicembre 2015, n. 21**

Legge di stabilità provinciale 2016

LEGGE PROVINCIALE 2**febbraio 2016, n. 1**

Istituzione della Consulta per lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol

LEGGE PROVINCIALE**6 maggio 2016, n. 7**

Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio. Modificazione dell'articolo 12 quater della legge sulla programmazione provinciale 1996

LEGGE PROVINCIALE**29 dicembre 2016, n. 19**

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2017

LEGGE PROVINCIALE**29 dicembre 2016, n. 20**

Legge di stabilità provinciale 2017

LEGGE PROVINCIALE**20 giugno 2017, n. 5**

Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori

LEGGE PROVINCIALE**29 dicembre 2017, n. 17**

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2018

LEGGE PROVINCIALE**29 dicembre 2017, n. 18**

Legge di stabilità provinciale 2018

LEGGE PROVINCIALE**22 gennaio 2018, n. 1**

Modificazioni dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003, in materia di incompatibilità

LEGGE PROVINCIALE**12 marzo 2018, n. 4**

Modificazioni della legge elettorale provinciale 2003 in tema di parità di genere e promozione di condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali fra uomo e donna

LEGGE PROVINCIALE**15 marzo 2018, n. 5**

Modificazioni della legge provinciale sull'attività amministrativa 1992, della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e disposizione in materia di autorizzazione integrata ambientale

LEGGE PROVINCIALE**12 febbraio 2019, n. 1**

Variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021

LEGGE PROVINCIALE**11 giugno 2019, n. 2**

Misure di semplificazione e potenziamento della competitività

LEGGE PROVINCIALE**6 agosto 2019, n. 5**

Assessment del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019-2021

LEGGE PROVINCIALE**18 ottobre 2019, n. 8**

Modificazioni della legge sui referendum provinciali 2003

LEGGE PROVINCIALE**18 ottobre 2019, n. 9**

Modificazione dell'articolo 4 della legge sui referendum provinciali 2003

LEGGE PROVINCIALE
30 ottobre 2019, n. 11

Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per il rafforzamento della tutela del lavoro negli appalti pubblici, e partecipazione della Provincia autonoma di Trento al comitato organizzatore dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'agenzia di progettazione olimpica

LEGGE PROVINCIALE
23 dicembre 2019, n. 12

Legge collegata alla manovra di bilancio provinciale 2020

LEGGE PROVINCIALE
23 dicembre 2019, n. 13

Legge di stabilità provinciale 2020

LEGGE PROVINCIALE
23 marzo 2020, n. 2

Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni

LEGGE PROVINCIALE
6 agosto 2020, n. 6

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022

LEGGE PROVINCIALE
22 ottobre 2020, n. 10

Modificazioni della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relative all'imposta immobiliare semplice, e altre disposizioni riguardanti gli enti locali

**TERRITORIO,
INFRASTRUTTURE
E AMBIENTE**

LEGGE PROVINCIALE
3 marzo 2010, n. 4

Modificazioni della legge urbanistica provinciale, altre disposizioni in materia di incentivazione dell'edilizia sostenibile, semplificazione in materia di urbanistica e riqualificazione architettonica degli edifici esistenti, modificazione della legge provinciale sui lavori pubblici, modificazione della legge provinciale sul commercio e modificazione della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti)

LEGGE PROVINCIALE
9 marzo 2010, n. 5

Il Trentino per la protezione del clima

LEGGE PROVINCIALE
11 giugno 2010, n. 12

Sviluppo della mobilità e della viabilità ciclistica e ciclopedonale nonché modificazioni dell'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, in materia di procedure di approvazione del piano provinciale della mobilità

LEGGE PROVINCIALE
7 aprile 2011, n. 7

Modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici, della legge provinciale sulla ricerca e della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)

LEGGE PROVINCIALE
1 luglio 2011, n. 9

Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE
3 aprile 2012, n. 5

Modificazioni del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinanti: protezione dai pericoli derivanti dall'amianto

LEGGE PROVINCIALE
24 aprile 2012, n. 6

Modificazioni della legge provinciale sulla caccia in materia di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica

LEGGE PROVINCIALE
26 aprile 2012, n. 7

Integrazione della legge provinciale sui lavori pubblici: riconoscimento di un indennizzo agli operatori economici per perdite conseguenti all'esecuzione dei lavori

LEGGE PROVINCIALE
3 agosto 2012, n. 18

Modificazioni della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), della legge provinciale 15 dicembre 1980, n. 35 (Determinazione delle quote di aggiunta di famiglia e disposizioni varie in materia di personale), della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della Provincia), dell'articolo 14 (Costituzione della società "Patrimonio del Trentino s.p.a.") della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, della legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 (Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie), e della legge provinciale 31 maggio 2012, n. 10 (Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino)



LEGGE PROVINCIALE**17 settembre 2013, n. 19**

Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9 (Ulteriori interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie)

LEGGE PROVINCIALE**14 maggio 2014, n. 3**

Modificazioni della legge urbanistica provinciale e di disposizioni connesse e della legge provinciale sui trasporti

LEGGE PROVINCIALE**24 luglio 2014, n. 6**

Ratifica ed esecuzione dell'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione d'acqua che interessano il territorio della provincia di Trento e della regione Veneto non disciplinate dalla legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1

LEGGE PROVINCIALE**17 giugno 2015, n. 11**

Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente

LEGGE PROVINCIALE**4 agosto 2015, n. 15**

Legge provinciale per il governo del territorio

LEGGE PROVINCIALE**11 novembre 2015, n. 17**

Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino

LEGGE PROVINCIALE**9 marzo 2016, n. 2**

Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012

LEGGE PROVINCIALE**16 giugno 2017, n. 3**

Modificazioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e di altre disposizioni provinciali in materia di ambiente, energia, lavori pubblici, turismo e caccia

LEGGE PROVINCIALE**30 giugno 2017, n. 6**

Pianificazione e gestione degli interventi in materia di mobilità sostenibile

LEGGE PROVINCIALE**11 luglio 2018, n. 12**

Modificazioni della legge provinciale sulla pesca 1978

LEGGE PROVINCIALE**11 luglio 2018, n. 9**

Attuazione dell'articolo 16 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche: tutela del sistema apicoltrale

LEGGE PROVINCIALE**11 giugno 2019, n. 2**

Misure di semplificazione e potenziamento della competitività

LEGGE PROVINCIALE**19 settembre 2019, n. 6**

Modificazioni della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, concernenti il procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale, di disposizioni connesse e della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

LEGGE PROVINCIALE**30 ottobre 2019, n. 11**

Modificazioni della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per il rafforzamento della tutela del lavoro negli appalti pubblici, e partecipazione della Provincia autonoma di Trento al comitato organizzatore dei giochi olimpici e paraolimpici invernali Milano Cortina 2026 (OCOG) e all'agenzia di progettazione olimpica

ECONOMIA E LAVORO

LEGGE PROVINCIALE 30 marzo 2010, n. 7

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

LEGGE PROVINCIALE 30 marzo 2010, n. 7

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura e della legge provinciale 27 novembre 1990, n. 32 (Interventi provinciali per il ripristino e la valorizzazione ambientale)

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 2010, n. 13

Promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 2010, n. 14

Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica, della legge provinciale sulla ricettività turistica, della legge provinciale sull'agricoltura e della legge provinciale 13 novembre 2009, n. 14 (Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri e dei mestieri tradizionali)

**LEGGE PROVINCIALE
30 luglio 2010, n. 17**
Disciplina dell'attività commerciale

LEGGE PROVINCIALE 3 agosto 2010, n. 19

Tutela dei minori dalle conseguenze legate al consumo di bevande alcoliche

LEGGE PROVINCIALE 5 ottobre 2010, n. 20

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

LEGGE PROVINCIALE 2 dicembre 2010, n. 25

Modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica e della legge provinciale sugli impianti a fune

LEGGE PROVINCIALE 4 aprile 2011, n. 6

Sviluppo del settore termale trentino e modificazioni della legge provinciale sulla ricettività turistica

LEGGE PROVINCIALE 1 agosto 2011, n. 11

Interventi per favorire l'occupazione femminile

LEGGE PROVINCIALE 1 agosto 2011, n. 12

Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese e di altre disposizioni provinciali in materia di attività economiche

LEGGE PROVINCIALE 6 ottobre 2011, n. 13

Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 2011, n. 16

Modificazioni della legge provinciale sull'artigianato

LEGGE PROVINCIALE 1 marzo 2012, n. 3

Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)

LEGGE PROVINCIALE 2 maggio 2012, n. 8

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo, della legge provinciale sull'agricoltura, della legge provinciale 3 aprile 2007, n. 9 (Disposizioni in materia di bonifica e miglioramento fondiario, di ricomposizione fondiaria e conservazione dell'integrità dell'azienda agricola e modificazioni di leggi provinciali in materia di agricoltura), e della legge urbanistica provinciale

LEGGE PROVINCIALE 31 maggio 2012, n. 10

Interventi urgenti per favorire la crescita e la competitività del Trentino

LEGGE PROVINCIALE 18 giugno 2012, n. 13

Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari opportunità tra donne e uomini



LEGGE PROVINCIALE**20 luglio 2012, n. 14**

Modificazioni della legge provinciale sulle cave e della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale

LEGGE PROVINCIALE**4 ottobre 2012, n. 19**

Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socio-educativi

LEGGE PROVINCIALE**4 ottobre 2012, n. 20**

Legge provinciale sull'energia e attuazione dell'articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE

LEGGE PROVINCIALE**31 ottobre 2012, n. 22**

Modificazioni della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20, concernente "Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)", della legge provinciale sugli impianti a fune e della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini

LEGGE PROVINCIALE**7 dicembre 2012, n. 24**

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura, della legge urbanistica provinciale e della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 12, in materia di produzione e utilizzo di biomassa legnosa

LEGGE PROVINCIALE**14 marzo 2013, n. 2**

Prevenzione e contrasto del mobbing e promozione del benessere organizzativo sul luogo di lavoro e modificazioni della legge provinciale 18 giugno 2012, n. 13, in materia di pari opportunità

LEGGE PROVINCIALE**22 aprile 2013, n. 7**

Norme in materia di discipline bionaturali

LEGGE PROVINCIALE**1 luglio 2013, n. 14**

Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

LEGGE PROVINCIALE**23 ottobre 2014, n. 11**

Modificazioni della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, della legge provinciale sugli impianti a fune 1987, della legge provinciale 17 marzo 1988, n. 9 (Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo), della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 relativa alle professioni turistiche della montagna, della legge provinciale sulla ricettività turistica 2002, della legge provinciale sui campeggi 2012, della legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993 e abrogazione di disposizioni regolamentari connesse

LEGGE PROVINCIALE**21 gennaio 2015, n. 1**

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001, in materia di fattorie didattiche e sociali, e della legge provinciale sull'agricoltura 2003

LEGGE PROVINCIALE**10 marzo 2015, n. 5**

Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 (Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

LEGGE PROVINCIALE**16 ottobre 2015, n. 16**

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007

LEGGE PROVINCIALE**21 luglio 2016, n. 11**

Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010

LEGGE PROVINCIALE**21 luglio 2016, n. 12**

Modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli asili nido 2002 in materia di agricoltura sociale

LEGGE PROVINCIALE

10 febbraio 2017, n. 1

Modificazioni della legge provinciale sulle cave 2006 e di disposizioni provinciali connesse

LEGGE PROVINCIALE

16 giugno 2017, n. 4

Modificazioni della legge provinciale sul commercio 2010 in materia di vendita in forma hobbistica

LEGGE PROVINCIALE

22 settembre 2017, n. 12

Promozione e tutela dell'attività di panificazione

LEGGE PROVINCIALE

4 dicembre 2017, n. 16

Modificazioni della legge provinciale sull'agricoltura 2003 in materia di valorizzazione dell'agricoltura di montagna

LEGGE PROVINCIALE

11 luglio 2018, n. 12

Modificazioni della legge provinciale sulla pesca 1978

LEGGE PROVINCIALE

30 ottobre 2019, n. 10

Disciplina dell'agriturismo e modificazioni della legge provinciale sull'agriturismo 2001 e della legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999

LEGGE PROVINCIALE

13 maggio 2020, n. 3

Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemio-logica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

LEGGE PROVINCIALE

3 luglio 2020, n. 4

Disciplina delle aperture nei giorni domenicali e festivi delle attività commerciali

LEGGE PROVINCIALE

12 agosto 2020, n. 8

Disciplina della promozione territoriale e del marketing turistico in Trentino, e modificazioni della legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2, relative ai contratti pubblici

LEGGE PROVINCIALE

21 ottobre 2020, n. 9

Modificazioni della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell'azienda speciale provinciale per l'energia, disciplina dell'utilizzo dell'energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell'articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7), della legge provinciale sull'energia 2012, della legge provinciale sulle acque pubbliche 1976 e della legge provinciale sull'agricoltura 2003

CONOSCENZA E CULTURA

LEGGE PROVINCIALE

26 ottobre 2011, n. 14

Interventi a favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento

LEGGE PROVINCIALE

31 maggio 2012, n. 12

Modificazioni dell'articolo 10 della legge provinciale sulle minoranze linguistiche

LEGGE PROVINCIALE

4 ottobre 2012, n. 21

Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento provinciale in materia di servizi pubblici, di revisione della spesa pubblica, di personale e di commercio (art. 17)

LEGGE PROVINCIALE

1 luglio 2013, n. 10

Interventi per favorire l'apprendimento permanente e la certificazione delle competenze

LEGGE PROVINCIALE

1 luglio 2013, n. 11

Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali: interventi a favore dello spettacolo

LEGGE PROVINCIALE

17 giugno 2015, n. 12

Disposizioni in materia di scuole musicali: sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e integrazione della legge provinciale sulla scuola 2006



LEGGE PROVINCIALE
11 novembre 2015, n. 17

Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino

LEGGE PROVINCIALE
21 aprile 2016, n. 4

Promozione dello sport e dell'associazionismo sportivo trentino

LEGGE PROVINCIALE
20 giugno 2016, n. 10
Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006

LEGGE PROVINCIALE
26 settembre 2016, n. 15
Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007 in materia di piccola editoria libraria indipendente

LEGGE PROVINCIALE
7 dicembre 2016, n. 18
Interventi di promozione dell'informazione locale

LEGGE PROVINCIALE
22 settembre 2017, n. 11
Interventi per valorizzare la memoria del popolo trentino durante la Prima Guerra mondiale

LEGGE PROVINCIALE
13 ottobre 2017, n. 13
Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse

LEGGE PROVINCIALE
26 gennaio 2018, n. 2
Istituzione, promozione e finanziamento degli orti didattici in Trentino

**ATTIVITÀ SOCIALI
E SALUTE**

LEGGE PROVINCIALE
9 marzo 2010, n. 6
Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime

LEGGE PROVINCIALE
23 luglio 2010, n. 16
Tutela della salute in provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE
2 marzo 2011, n. 1
Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità

LEGGE PROVINCIALE
16 marzo 2011, n. 4
Disposizioni per la promozione e diffusione dell'amministrazione di sostegno a tutela delle persone fragili

LEGGE PROVINCIALE
3 giugno 2011, n. 8
Interventi a favore delle persone affette da celiachia

LEGGE PROVINCIALE
6 ottobre 2011, n. 13
Fondo di solidarietà per i familiari delle vittime di incidenti mortali sul lavoro o in attività di volontariato

LEGGE PROVINCIALE
12 dicembre 2011, n. 15
Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato

LEGGE PROVINCIALE
28 marzo 2012, n. 4
Protezione degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo

LEGGE PROVINCIALE
16 maggio 2012, n. 9
Interventi a sostegno del sistema economico e delle famiglie

LEGGE PROVINCIALE
24 luglio 2012, n. 15
Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria

LEGGE PROVINCIALE
24 luglio 2012, n. 15
Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria

LEGGE PROVINCIALE
2 aprile 2015, n. 6
Modificazioni della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale sulle politiche sociali 2007: programmazione integrata delle politiche sanitarie e delle politiche sociali

LEGGE PROVINCIALE
22 luglio 2015, n. 13
Interventi per la prevenzione e la cura della dipendenza da gioco

LEGGE PROVINCIALE
6 maggio 2016, n. 5
Disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento. Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006 e della legge provinciale sul lavoro 1983

LEGGE PROVINCIALE**11 luglio 2017, n. 7**

Rete di sorveglianza epidemiologica e veterinario aziendale

LEGGE PROVINCIALE**22 settembre 2017, n. 10**

Riduzione degli sprechi, recupero e distribuzione delle eccedenze alimentari e non alimentari e dei prodotti farmaceutici e modifiche di leggi provinciali connesse

LEGGE PROVINCIALE**16 novembre 2017, n. 14**

Riforma del welfare anziani: modificazioni della legge provinciale 28 maggio 1998, n. 6, e della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15, relative agli anziani e ai non autosufficienti, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007 e della legge provinciale sulla tutela della salute 2010

LEGGE PROVINCIALE**8 marzo 2018, n. 3**

Modificazioni della legge provinciale sul volontariato 1992

LEGGE PROVINCIALE**28 maggio 2018, n. 6**

Modificazioni della legge provinciale sui giovani 2007, della legge provinciale sul benessere familiare 2011, della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani), e della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6 (Norme per la promozione e la regolazione dei soggiorni socio-educativi e modificazione dell'articolo 41 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, relativo al commercio)

LEGGE PROVINCIALE**13 giugno 2018, n. 8**

Modificazioni della legge provinciale sull'handicap 2003, della legge provinciale sulle politiche sociali 2007, della legge provinciale 24 luglio 2012, n. 15 (Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria), della legge provinciale sulla tutela della salute 2010 e della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016

LEGGE PROVINCIALE**12 febbraio 2020, n. 1**

Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in difficoltà

LEGGE PROVINCIALE**23 marzo 2020, n. 2**

Misure urgenti di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e altre disposizioni

LEGGE PROVINCIALE**13 maggio 2020, n. 3**

Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022

Finito di stampare nel mese di dicembre 2021
da La Grafica, Mori (Trento)

1971
1972



50° anniversario
II STATUTO
di AUTONOMIA



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Fondazione
Museo storico
del Trentino